

# Gazzetta ufficiale

## delle Comunità europee

ISSN 0378-701X

C 296

37° anno

24 ottobre 1994

Edizione  
in lingua italiana

## Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<i>I Comunicazioni</i>	
	<b>Parlamento europeo</b>	
	<i>Interrogazioni scritte con risposta</i>	
94/C 296/01	E-1287/91 di Siegbert Alber alla Commissione Oggetto: Studi commissionati dalla Commissione .....	1
94/C 296/02	E-3036/91 di Dieter Rogalla alla Commissione Oggetto: Riscossione di pedaggi stradali e loro carattere di sovvenzione .....	2
94/C 296/03	E-394/92 di Madron Seligman alla Commissione Oggetto: Discriminazione a motivo dell'età nelle assunzioni di personale .....	3
94/C 296/04	E-1626/92 di Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Imposizione di una ritenuta sulle sovvenzioni agli agricoltori .....	4
94/C 296/05	E-156/93 di José Valverde López alla Commissione Oggetto: Retribuzione dei medici .....	4
94/C 296/06	E-237/93 di Gerardo Fernández-Albor alla Commissione Oggetto: Concessione di aiuti comunitari alle persone colpite dalla catastrofe della petroliera «Aegean Sea» .....	4
94/C 296/07	E-491/93 di Mihail Papayannakis alla Commissione Oggetto: Violazione della direttiva relativa alla protezione degli uccelli selvatici .....	5
94/C 296/08	E-560/93 di Carlos Robles Piquer alla Commissione Oggetto: Legalità della pratica del «premio di fedeltà» per promuovere il marketing nel trasporto aereo .....	6
94/C 296/09	E-606/93 di Christine Crawley alla Commissione Oggetto: Controllo delle conversazioni telefoniche .....	6

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (segue)	Pagina
94/C 296/10	E-836/93 di Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Sfruttamento delle risorse idriche di Creta .....	7
94/C 296/11	E-936/93 di Enrico Falqui alla Commissione Oggetto: Finanziamento di un interporto nella Toscana centrale all'interno del quadro comunitario di sostegno per la Toscana (obiettivo 2 dei FS) .....	7
94/C 296/12	E-984/93 di Gérard Deprez alla Commissione Oggetto: Diversità dei costi salariali in seno alla Comunità europea .....	8
94/C 296/13	E-1119/93 di Florus Wijsenbeek alla Commissione Oggetto: Codice della strada italiano .....	9
94/C 296/14	E-1156/93 di Paul Staes alla Commissione Oggetto: Periodo di riposo per i conducenti di veicoli adibiti al trasporto di merci .....	9
94/C 296/15	E-1166/93 di Margaret Daly alla Commissione Oggetto: Direttiva del Consiglio su problemi sanitari relativi agli scambi intracomunitari di carni fresche .....	9
94/C 296/16	E-1176/93 di Ben Visser alla Commissione Oggetto: Dichiarazione di interesse europeo .....	10
94/C 296/17	E-1206/93 di Neil Blaney alla Commissione Oggetto: Quote per l'importazione di pesce .....	11
94/C 296/18	E-1236/93 di Bouke Beumer alla Commissione Oggetto: Trasferimenti di denaro in altri Stati membri .....	11
94/C 296/19	E-1257/93 di Jessica Larive alla Commissione Oggetto: Etichettatura e politica relativa alle persone anziane .....	12
94/C 296/20	E-1264/93 di Bárbara Dührkop Dührkop alla Commissione Oggetto: Promozione del teatro e della musica nella Comunità .....	12
94/C 296/21	E-1347/93 di Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Politica di prevenzione e protezione dei bambini dall'AIDS .....	13
94/C 296/22	E-1387/93 di Karl von Wogau alla Commissione Oggetto: Autorizzazione per il mercato settimanale di Strasburgo .....	14
94/C 296/23	E-1401/93 di Hiltrud Breyer alla Commissione Oggetto: Ritrattamento .....	14
94/C 296/24	E-1450/93 di Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Bergamotto .....	15
94/C 296/25	E-1506/93 di Nel van Dijk alla Commissione Oggetto: Rapimenti di bambini albanesi nel contesto del traffico di organi .....	15
94/C 296/26	E-1591/93 di Gérard Deprez alla Commissione Oggetto: Documento consultivo sulla comunicazione commerciale all'interno della Comunità europea .....	16
94/C 296/27	E-1611/93 di Mary Banotti alla Commissione Oggetto: Ricerca CE sulla neurofibromatosi .....	16

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (segue)	Pagina
94/C 296/28	E-1681/93 di Paul Staes alla Commissione Oggetto: Rischi di catastrofe nel Mar Baltico e nel Mare del Nord .....	17
94/C 296/29	E-1554/93 di Alex Smith alla Commissione Oggetto: Uccelli selvatici .....	17
94/C 296/30	E-1743/93 di Glyn Ford alla Commissione Oggetto: Caccia amatoriale di uccelli selvatici a Malta .....	18
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-1554/93 e E-1743/93 .....	18
94/C 296/31	E-1766/93 di Nino Pisoni alla Commissione Oggetto: Commercializzazione di latte in nero .....	18
94/C 296/32	E-1767/93 di Lord Inglewood alla Commissione Oggetto: Valutazione del patrimonio zootecnico ai fini della tassa sul reddito .....	18
94/C 296/33	E-1787/93 di Jean-Pierre Raffin alla Commissione Oggetto: Sversamenti di fanghi rossi nel canyon sottomarino di Cassi (Francia) .....	19
94/C 296/34	E-1797/93 di Anita Pollack alla Commissione Oggetto: Congedo parentale .....	19
94/C 296/35	E-1866/93 di Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Caseifici della Tracia .....	20
94/C 296/36	E-1884/93 di Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Efficacia dei programmi di formazione professionale .....	20
94/C 296/37	E-1897/93 di Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Aiuti alla produzione di zafferano .....	21
94/C 296/38	E-1906/93 di Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Incentivazione dei trasporti su rotaia .....	21
94/C 296/39	E-1916/93 di Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Distruzione dei boschetti urbani in Grecia .....	21
94/C 296/40	E-1917/93 di Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Applicazione delle direttive sull'amianto da parte della Grecia .....	22
94/C 296/41	E-1961/93 di Barry Desmond alla Commissione Oggetto: Sviluppo di una nave ad alta velocità .....	22
94/C 296/42	E-1963/93 di Ernest Glinne alla Commissione Oggetto: Atteggiamento della Comunità europea verso la dittatura haitiana .....	23
94/C 296/43	E-2037/93 di Laura González Álvarez alla Commissione Oggetto: Importazione di cementi da parte della Spagna e procedura anti dumping .....	24
94/C 296/44	E-2111/93 di Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Pericoli derivanti dalla presenza di clophen in un ospedale di Patrasso .....	25

*(segue)*

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarlo (segue)	Pagina
94/C 296/45	E-2136/93 di Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Rinazionalizzazione della politica agricola e misure a favore degli agricoltori . . . . .	25
94/C 296/46	E-2140/93 di Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Infrastrutture a favore dei disabili . . . . .	25
94/C 296/47	E-2217/93 di António Capucho e Jan Bertens alla Commissione Oggetto: I negoziati di pace sul Medio Oriente . . . . .	26
94/C 296/48	E-2220/93 di Winifred Ewing alla Commissione Oggetto: Pagamento della pensione di invalidità alle donne . . . . .	26
94/C 296/49	E-2257/93 di Giuseppe Mottola alla Commissione Oggetto: Delibera della giunta regionale Campania n. 5470 del 27 ottobre 1992 . . . . .	27
94/C 296/50	E-2258/93 di Christine Oddy alla Commissione Oggetto: Accesso ai documenti della Comunità da parte del mediatore comunitario . . . . .	27
94/C 296/51	E-2266/93 di David Bowe alla Commissione Oggetto: Regime di intervento . . . . .	27
94/C 296/52	E-2308/93 di Karl von Wogau alla Commissione Oggetto: Attuazione del regolamento del 13 dicembre 1992 concernente il mercato delle banane . . . . .	28
94/C 296/53	E-2312/93 di Gianfranco Amendola alla Commissione Oggetto: Inadempienza dello Stato italiano nell'applicazione della direttiva denominata «Seveso» . . . . .	28
94/C 296/54	E-2049/93 di André Sainjon alla Commissione Oggetto: Rinegoziazione dell'accordo concernente le importazioni di automobili giapponesi in Europa . . . . .	29
94/C 296/55	E-2205/93 di Cristiana Muscardini alla Commissione Oggetto: Superamento delle quote di vendita delle auto giapponesi nel mercato europeo . . . . .	29
94/C 296/56	E-2236/93 di Mauro Chiabrando, Rinaldo Bontempi e Giuseppe Mottola alla Commissione Oggetto: Importazione di veicoli giapponesi . . . . .	29
94/C 296/57	E-2318/93 di Carlos Robles Piquer alla Commissione Oggetto: L'industria automobilistica europea . . . . .	30
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-2049/93, E-2205/93, E-2236/93 e E-2318/93 . . . . .	30
94/C 296/58	E-2356/93 di Gepa Maibaum alla Commissione Oggetto: Il monte Athos e la conservazione del patrimonio architettonico . . . . .	30
94/C 296/59	E-2382/93 di Ria Oomen-Ruijten alla Commissione Oggetto: Estrazione di lignite — Conseguenze sull'ambiente ed effetti transfrontalieri . . . . .	31
94/C 296/60	E-2387/93 di Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Trasparenza nelle discussioni e nella presa di decisioni . . . . .	32
94/C 296/61	E-2401/93 di Edward Kellett-Bowman alla Commissione Oggetto: Uso di diserbanti . . . . .	32

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarlo (segue)	Pagina
94/C 296/62	E-2420/93 di Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Tutela dell'ecosistema mediante una maggiore informazione del pubblico .....	33
94/C 296/63	E-2443/93 di Raymond Chesa alla Commissione Oggetto: Convenzione sulla protezione delle Alpi .....	33
94/C 296/64	E-2497/93 di Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Provvedimenti a favore della flotta peschereccia .....	34
94/C 296/65	E-2536/93 di Gerardo Fernández-Albor alla Commissione Oggetto: Cooperazione della Comunità con le associazioni di giovani contro il razzismo e la xenofobia .....	34
94/C 296/66	E-2543/93 di Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Sviluppo e valorizzazione di Methana .....	35
94/C 296/67	E-2567/93 di Llewellyn Smith alla Commissione Oggetto: Nomina del gruppo Cassiopea a consulente sullo smaltimento delle scorie nucleari dell'Europa orientale .....	35
94/C 296/68	E-2606/93 di Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Restauro dell'antico teatro di Thassos .....	36
94/C 296/69	E-2616/93 di Glyn Ford alla Commissione Oggetto: Indebitamento del terzo mondo e programmi di sviluppo CE .....	36
94/C 296/70	E-2619/93 di John Bird alla Commissione Oggetto: Distorsioni nell'industria CE per il riciclaggio di carta e cartoni usati .....	37
94/C 296/71	E-2669/93 di Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Protezione delle foreste tropicali dell'Africa .....	37
94/C 296/72	E-2670/93 di Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Programma per far fronte ai problemi sanitari dovuti al degrado ambientale nei paesi dell'Europa centrale e orientale .....	38
94/C 296/73	E-2680/93 di Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Interventi a favore dell'ambiente nei paesi dell'Europa centrale e orientale .....	38
94/C 296/74	E-2683/93 di Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Contributo finanziario a favore dei paesi dell'Europa centrale e orientale affinché adottino misure a favore dell'ambiente .....	38
94/C 296/75	E-2684/93 di Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Codice deontologico ambientale per gli investimenti nei paesi dell'Europa centrale e orientale .....	38
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-2670/93, E-2680/93, E-2683/93 e E-2684/93 .....	38
94/C 296/76	E-2703/93 di Ben Visser alla Commissione Oggetto: Situazioni assurde ai confini rumeni .....	39
94/C 296/77	E-2707/93 di Karl von Wogau alla Commissione Oggetto: Misure di aiuto a favore dell'Ucraina .....	40

*(segue)*

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (segue)	Pagina
94/C 296/78	E-2710/93 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Sovvenzioni alle esportazioni di fichi .....	40
94/C 296/79	E-2730/93 di Christos Papoutsis alla Commissione Oggetto: Premi alla produzione di fichi .....	41
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-2710/93 e E-2730/93 .....	41
94/C 296/80	E-2731/93 di Christos Papoutsis alla Commissione Oggetto: Sovvenzioni comunitarie .....	41
94/C 296/81	E-2772/93 di John Iversen alla Commissione Oggetto: Tutela degli interessi delle minoranze e dei territori autonomi .....	42
94/C 296/82	E-2832/93 di Giuseppe Mottola alla Commissione Oggetto: Progetto Flegreo — Parco naturale dei Campi Flegrei — Patrimonio storico, archeologico, ambientale e culturale da tutelare e valorizzare .....	42
94/C 296/83	E-2840/93 di Alex Smith alla Commissione Oggetto: Possibile inquinamento dovuto a incidenti chimici nella Repubblica d'Irlanda .....	43
94/C 296/84	E-2863/93 di Alex Smith alla Commissione Oggetto: Mancata esecuzione di una sentenza relativa a un risarcimento .....	43
94/C 296/85	E-2340/93 di Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Protezione del patrimonio naturale nel Mediterraneo .....	44
94/C 296/86	E-2404/93 di Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Creazione di un'agenzia europea per la protezione del patrimonio naturale del Mediterraneo .....	44
94/C 296/87	E-2405/93 di Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Direttiva concernente la protezione ambientale nel Mediterraneo .....	44
94/C 296/88	E-2914/93 di Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Creazione di un servizio euromediterraneo .....	44
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-2340/93, E-2404/93, E-2405/93 e E-2914/93 .....	44
94/C 296/89	E-2941/93 di Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Smaltimento delle riserve delle cooperative vitivinicole europee .....	45
94/C 296/90	E-2959/93 di José Lafuente López alla Commissione Oggetto: Attenzione della Commissione nei confronti del monumento arabo della Comunità europea più visitato in tutto il mondo .....	45
94/C 296/91	E-2989/93 di Virginio Bettini alla Commissione Oggetto: Mercanti di armi .....	46
94/C 296/92	E-3059/93 di François Musso alla Commissione Oggetto: Attuazione del programma Interreg in Corsica .....	46
94/C 296/93	E-3119/93 di Gerhard Schmid alla Commissione Oggetto: Fondo sociale comunitario (FSE) .....	47

*(segue in 3ª pagina di copertina)*

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (segue)	Pagina
94/C 296/94	E-3150/93 di Paul Howell alla Commissione Oggetto: Regimi dei cereali e dello zucchero .....	47
94/C 296/95	E-3178/93 di Marc Galle alla Commissione Oggetto: Giuria per il premio letterario europeo .....	48
94/C 296/96	E-3182/93 di Jessica Larive alla Commissione Oggetto: Divieto europeo all'importazione di uccelli selvatici catturati nel loro ambiente naturale .....	49
94/C 296/97	E-3223/93 di Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Definizione di una strategia commerciale con i paesi dell'Europa centrale e orientale	49
94/C 296/98	E-3286/93 di Gérard Deprez alla Commissione Oggetto: Lotta contro l'AIDS — Programma previsto per Lomé IV .....	50
94/C 296/99	E-3318/93 di Jean-Pierre Raffin alla Commissione Oggetto: Caccia di frodo alla tortora di bosco nella Francia sud-occidentale .....	51
94/C 296/100	E-3319/93 di Carlos Pimenta alla Commissione Oggetto: Contratti con cittadini di paesi terzi .....	51
94/C 296/101	E-3467/93 di Diego Santos López alla Commissione Oggetto: Violazione della direttiva 89/398/CEE da parte della direzione generale per i generi di consumo del governo andaluso .....	52
94/C 296/102	E-3509/93 di François Froment-Meurice alla Commissione Oggetto: Legislazione comunitaria .....	52
94/C 296/103	E-3541/93 di Christine Oddy alla Commissione Oggetto: Sicurezza dei fuochi di artificio nella CE .....	53
94/C 296/104	E-3491/93 di Alex Smith alla Commissione Oggetto: Discriminazione in base all'età nelle assunzioni della Commissione .....	53
94/C 296/105	E-3542/93 di Christine Oddy alla Commissione Oggetto: Discriminazione in base all'età nella Comunità europea .....	53
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-3491/93 e E-3542/93 .....	53
94/C 296/106	E-3589/93 di Fernand Herman alla Commissione Oggetto: Carburanti biologici .....	54
94/C 296/107	E-3758/93 di Dimitrios Nianias alla Commissione Oggetto: Accordo sui prodotti tessili CE-Turchia .....	55
94/C 296/108	E-3767/93 di Christine Crawley alla Commissione Oggetto: Multiproprietà .....	55
94/C 296/109	E-3849/93 di Carlos Perreau de Pinninck Domenech alla Commissione Oggetto: Programma AL-Invest .....	55
94/C 296/110	E-3899/93 di Bryan Cassidy alla Commissione Oggetto: Emendamenti .....	56

## I

(Comunicazioni)

## PARLAMENTO EUROPEO

## INTERROGAZIONI SCRITTE CON RISPOSTA

## INTERROGAZIONE SCRITTA E-1287/91

di Siegbert Alber (PPE)

alla Commissione

(14 giugno 1991)

(94/C 296/01)

Risposta data dal sig. Paleokrassas  
a nome della Commissione

(29 ottobre 1993)

*Oggetto:* Studi commissionati dalla Commissione

Nelle *Gazzette ufficiali delle Comunità europee* si possono leggere spesso inviti a presentare offerte per l'esecuzione di studi sui temi più disparati. Committente, e quindi finanziatore, è in tutti i casi la Commissione delle Comunità europee.

1. Può la Commissione comunicare un elenco degli studi e dei programmi pilota da essa commissionati negli ultimi dieci anni:

- a) sulla protezione dell'ambiente;
- b) sulla tutela dei consumatori in generale, compresa tuttavia la disciplina degli alimenti per quanto concerne l'etichettazione, gli additivi, le disposizioni igieniche e i controlli alimentari;
- c) sui problemi sanitari quali ad esempio tossicologia, AIDS, droghe, tabagismo, cancro ecc.?

2. Quanti di questi studi sono stati pubblicati?

3. È informato il Parlamento europeo di detti studi e in che modo vi si può avere accesso al Parlamento europeo?

4. Quali importi sono stati spesi negli ultimi dieci anni per l'esecuzione di studi:

- a) nel settore ambientale;
- b) sulla tutela dei consumatori;
- c) sulla tutela sanitaria?

1. La Commissione non è in grado di fornire un elenco completo degli studi ordinati negli ultimi (dieci) anni. A titolo indicativo si possono citare tuttavia gli studi seguenti:

- a) ambiente (sommario):
  - conservazione della natura;
  - inquinamento industriale;
  - inquinamento idrico;
  - rifiuti;
  - inquinamento chimico;
  - ambiente urbano;
  - ambiente globale;
  - normativa in materia di ambiente;
  - ambiente/economia;
  - sensibilizzazione;
  - radioprotezione;
  - protezione civile;
- b) tutela dei consumatori (l'eventuale normativa in materia viene elaborata nell'ambito del completamento del mercato interno, segnatamente nel settore agro-alimentare):
  - le politiche alimentari negli Stati membri;
  - le informazioni nutrizionali nel settore alimentare;
  - impiego della menzione «senz'alcool»;
  - disposizioni legislative negli Stati membri in materia di denominazione di vendita e di indicazione di determinati ingredienti;

- etichettatura dei prodotti alimentari: disposizioni legislative negli Stati membri;
  - etichettatura e qualità dei prodotti alimentari;
  - etichettatura e aspetti nutrizionali;
  - controlli alimentari paralleli nella Comunità: ispezione e controllo;
  - preparazione di una pubblicazione sui sistemi di controllo ufficiale delle derrate alimentari a livello comunitario;
- c) settore sanitario:
- AIDS e tossicodipendenza;
  - alcool;
  - metodologia generale (statistiche);
  - igiene dentaria.

2. In generale gli studi non vengono pubblicati ma distribuiti agli interessati all'interno della Commissione, nonché ad eventuali richiedenti esterni.

3. Il Parlamento viene informato in merito agli studi realizzati nel quadro del bilancio. Essi sono comunque a disposizione presso gli archivi della Commissione.

4. Alla realizzazione degli studi sono stati destinati gli importi seguenti:

- a) ambiente: 902 000 ECU (1987-1991);
- b) tutela dei consumatori: 217 000 ECU (1987-1991);
- c) settore sanitario: 335 000 ECU (1988-1989).

La Commissione ha esaminato di recente la questione degli studi effettuati per suo conto. Essa sta prendendo a tal fine le misure necessarie per migliorare le procedure di attuazione degli studi e l'impiego di questi.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA E-3036/91

di Dieter Rogalla (PSE)

alla Commissione

(13 gennaio 1992)

(94/C 296/02)

**Oggetto:** Riscossione di pedaggi stradali e loro carattere di sovvenzione

1. Come giudica la Commissione alla luce del diritto comunitario la riscossione di pedaggi a favore di società

private, titolari nei vari Stati membri di concessioni di costruzione ed esercizio?

2. Concorda la Commissione con l'interrogante nel ritenere che si tratti di contributi — quanto meno indiretti o dissimulati e probabilmente incompatibili col Trattato CEE — che gli Stati membri versano a tali società private per le finalità di cui sopra?

3. Come si inquadra giuridicamente il caso particolare in cui tali somme non provengano unicamente dalle finanze statali?

4. Qual è il trattamento fiscale di tali pedaggi stradali, e in particolare secondo quali modalità essi concorrono al computo della base imponibile o dell'aliquota che i vari Stati membri sono tenuti a versare?

#### Risposta data dal sig. Van Miert a nome della Commissione

(30 luglio 1993)

1. La Commissione non ha obiezioni alla riscossione dei pedaggi stradali da parte di società private, purché gli Stati membri e dette società rispettino le norme comunitarie, comprese quelle sulla libera circolazione delle merci, dei servizi, delle persone, dei capitali nonché quelle sulla concorrenza, sulla non discriminazione e sull'abolizione dei controlli alle frontiere interne.

2. La Commissione non ritiene che la riscossione dei pedaggi stradali implichi necessariamente la concessione da parte degli Stati membri, in forma indiretta o dissimulata, di sovvenzioni alle imprese di cui sopra. Quantunque tale possibilità non possa essere del tutto esclusa, la Commissione non è a conoscenza di casi di aiuto concessi in questo modo.

3. A norma dell'articolo 93, paragrafo 3 del Trattato CEE, gli Stati membri sono tenuti a notificare qualsiasi aiuto che distorca o rischi di distorcere la concorrenza di incidere sugli scambi tra gli Stati membri. Se gli Stati membri si astenessero dal notificare e dall'ottenere l'approvazione della Commissione per tali aiuti, questi ultimi sarebbero illegali.

4. La Commissione ritiene che i pedaggi riscossi dalle società incaricate della gestione stradale costituiscano la contropartita di servizi soggetti ad IVA. Pertanto essi concorrono al computo della base imponibile per il calcolo delle risorse proprie da versare alle Comunità.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-394/92****di Madron Seligman (PPE)****alla Commissione***(27 febbraio 1992)**(94/C 296/03)*

**Oggetto:** Discriminazione a motivo dell'età nelle assunzioni di personale

Nella sua risposta all'interrogazione scritta n. 750/91 <sup>(1)</sup> dell'on. Christine Crawley concernente il requisito dell'età in un bando di assunzione per dattilografi, la Commissione ha tentato di eludere abilmente la questione senza però riuscire convincente. Un elettore della mia circoscrizione mi ha segnalato che i bandi di assunzione su contratto della Commissione nei seguenti distinti settori:

- trattamento e stoccaggio dei rifiuti,
- cardiologia,
- neurologia,
- programma management,
- aspetti socioeconomici dell'ambiente,

per i quali tutti i candidati «devono essere nati dopo il 1° marzo 1956».

Perché la Commissione permette alle istituzioni comunitarie di praticare un'iniqua discriminazione nei confronti dei potenziali candidati nati prima del 1956?

In un momento in cui la disoccupazione è un grave problema sociale nella CE e la Commissione invoca a parole una politica non discriminatoria sul posto di lavoro, perché tollera essa siffatti bandi di assunzione che non fanno che rafforzare i pregiudizi discriminatori tra i normali datori di lavoro?

<sup>(1)</sup> GU n. C 20 del 27. 1. 1992, pag. 5.

**Risposta data dal sig. Van Miert  
a nome della Commissione**

*(17 dicembre 1993)*

La Commissione è a conoscenza del fatto che un limitato numero di Stati membri ha recentemente eliminato i limiti di età per le assunzioni. Il mantenimento di tali limiti da parte della Commissione — per alcune categorie di assunzioni — è giustificato, oltre che dai motivi che ne determinano il mantenimento nella maggior parte degli Stati membri, anche da alcuni fattori specifici.

In primo luogo la Commissione deve assumere sulla più ampia base geografica ma senza imporre quote nazionali. È

pertanto essenziale avere candidati provenienti da tutta la Comunità in modo bilanciato. L'esperienza mostra chiaramente che la mobilità diminuisce in rapporto all'età e alla distanza fisica del candidato dal posto di lavoro. Con l'eliminazione indiscriminata dei limiti di età crescerebbe in modo sproporzionato il numero di candidature da parte di coloro che abitano in prossimità dei principali luoghi di lavoro, aggravando ulteriormente lo squilibrio, già rilevante, a loro favore.

In secondo luogo la Commissione è consapevole dell'esigenza di incoraggiare le candidature da parte delle donne. Negli ultimi anni si sono ottenuti successi considerevoli in questo senso grazie alla scelta di privilegiare l'assunzione di personale laureato di recente (e quindi più mobile), sostenuta da deroghe ai limiti di età in vigore, rivolte principalmente a tenere conto dell'interruzione della carriera da parte delle donne per motivi familiari.

Per quanto riguarda la politica del personale, le istituzioni si trovano pertanto in una situazione diversa rispetto alle amministrazioni nazionali, che assumono esclusivamente fra una popolazione interna piuttosto omogenea, nonché ad altre organizzazioni internazionali, che applicano quote per le varie nazionalità rappresentate. Tale situazione rende più complessa l'eliminazione di forme diverse di discriminazione.

Lo statuto, che costituisce la base giuridica che regola le assunzioni, prevede da tempo l'obbligo per le istituzioni di assumere sulla più ampia base geografica. La revisione dello statuto, in procinto di essere adottata previa consultazione del Parlamento, conterrà un riferimento all'eliminazione delle discriminazioni sulla base del sesso. Nella sua politica di assunzione, la Commissione si trova pertanto a dover porre rimedio a queste forme di discriminazione rispetto ad altre.

La Commissione è tuttavia sensibile agli argomenti sollevati dall'onorevole parlamentare, nella misura in cui, tenendone conto, non si introducono altre distorsioni, come accadrebbe nel caso di personale esperto e specializzato (selezionato di solito su base non permanente), per cui si può definire un profilo professionale più dettagliato. Si intende rimuovere progressivamente i limiti di età per l'assunzione in questo tipo di funzione.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1626/92****di Sotiris Kostopoulos (PSE)****alla Commissione***(24 giugno 1992)**(94/C 296/04)*

**Oggetto:** Imposizione di una ritenuta sulle sovvenzioni agli agricoltori

Il governo ellenico ha deciso attraverso un progetto di legge di imporre una ritenuta sulle sovvenzioni percepite dagli agricoltori in base alla loro produzione e indipendentemente dalla loro capacità contributiva. Va notato che l'imposizione di una ritenuta sulle sovvenzioni non esiste in nessun paese comunitario, mentre in Grecia non si era finora assistito al fenomeno di un'imposizione sul reddito lordo.

Ritiene la Commissione che tale procedura sia conforme con il diritto comunitario? In caso contrario, in che modo intende procedere?

**Risposta data dal sig. Steichen  
a nome della Commissione**

*(1° aprile 1993)*

Si invita l'onorevole parlamentare a prendere visione della risposta congiunta data dalla Commissione all'interrogazione scritta n. 2901/92 dell'onorevole Dessylas ed alla sua interrogazione scritta n. 2955/92 <sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU n. C 145 del 25. 5. 1993.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-156/93****di José Valverde López (PPE)****alla Commissione***(17 febbraio 1993)**(94/C 296/05)*

**Oggetto:** Retribuzione dei medici

Si continuano a denunciare inadempienze della direttiva 75/363/CEE <sup>(1)</sup> da parte del governo spagnolo riguardo alla retribuzione dei medici.

Quali sono le principali irregolarità rilevate dalla Commissione?

<sup>(1)</sup> GU n. L 167 del 30. 6. 1975, pag. 14.

**Risposta data dal sig. Vanni D'Archirafi  
a nome della Commissione**

*(10 maggio 1993)*

La direttiva 75/363/CEE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministra-

tive per le attività di medico, prevede nell'allegato aggiunto dalla direttiva 82/76/CEE <sup>(1)</sup> le principali caratteristiche della formazione dei medici specialisti.

Essa stabilisce in particolare che la formazione si effettua in posti di formazione specifici riconosciuti dalle autorità competenti e implica la partecipazione del medico a tutte le attività mediche del servizio nel quale si effettua la formazione, in modo che lo specializzando dedichi a tale formazione tutta la sua attività professionale. Tale formazione deve pertanto formare oggetto di un'adeguata remunerazione.

La Spagna ha recepito la direttiva 75/363/CEE con il regio decreto 29 dicembre 1989, n. 1691. Le disposizioni di tale decreto relative all'obbligo di remunerazione non sono, secondo il parere della Commissione, conformi alla direttiva.

La Commissione ha pertanto emesso un parere motivato in base alla procedura d'infrazione prevista all'articolo 169 del Trattato CEE.

<sup>(1)</sup> GU n. L 43 del 15. 2. 1982.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-237/93****di Gerardo Fernández-Albor (PPE)****alla Commissione***(23 febbraio 1993)**(94/C 296/06)*

**Oggetto:** Concessione di aiuti comunitari alle persone colpite dalla catastrofe della petroliera «Aegean Sea»

L'accordo cui sono giunti il governo spagnolo e il consorzio di imprese assicuratrici interessate dall'incidente della petroliera «Aegean Sea» nelle acque di La Coruña, Spagna, mira a guadagnare tempo e ad evitare che gli indennizzi vengano pagati con 15 anni di ritardo, come è avvenuto nel caso dell'affondamento della petroliera «Urquiola» nello stesso golfo di La Coruña.

Di fronte alla rapidità dimostrata nel pagamento dei suddetti indennizzi le persone colpite si chiedono se il sistema di aiuti in loro favore, previsto dalla Commissione per risarcirle delle conseguenze dell'onda nera provocata dall'affondamento dell'«Aegean Sea», avverrà parimenti con una certa sollecitudine.

Può la Commissione far sapere se prevede di accelerare il pagamento degli aiuti stabiliti a favore delle persone colpite dalla suddetta catastrofe marittima, in modo che queste ultime possano vedersi compensate il più presto possibile del danno economico che devono attualmente sopportare?

**Risposta data dal sig. Paleokrassas  
a nome della Commissione**

(11 ottobre 1993)

Le autorità spagnole, dopo il naufragio della petroliera «Aegean Sea» avvenuto il 3 dicembre 1992, si sono rivolte alla Comunità per illustrare la situazione della flotta peschereccia, e chiedere alla Commissione di introdurre un sistema atto a compensare i danni subiti dalle attrezzature e dai marittimi costretti a sospendere la loro attività a causa dell'inquinamento diffusosi nella zona di pesca tradizionale.

Il 9 dicembre 1992 la Commissione ha deciso di concedere un aiuto comunitario di emergenza e di natura umanitaria pari a 650 000 ECU, destinato ai «mariscadores» e ai pescatori a riva maggiormente colpiti dalla marea nera. La distribuzione dell'aiuto è stata affidata, di comune accordo con le autorità spagnole, attraverso la mediazione alla protezione civile spagnola che ha agito di concerto con l'ufficio della Commissione a Madrid.

In virtù dell'articolo 32 del regolamento (CEE) n. 4028/86, la Commissione ha inoltre adottato misure specifiche di tipo strutturale nel campo della pesca, atte ad indennizzare i pescatori e gli armatori colpiti dal disastro.

Con decisione del 5 aprile 1993 la Commissione ha istituito un'azione concertata con la Spagna, che prevede il versamento a questo Stato membro di un indennizzo temporaneo per le attrezzature navali e marittimi.

Tale decisione prevede un aiuto comunitario per un importo massimo di 1 628 840 ECU, da stanziarsi nei due mesi successivi al 3 dicembre 1992. Tale aiuto, distribuito secondo le modalità definite dalla Spagna e approvate dalla Commissione, presuppone la cessazione effettiva delle attività dei pescherecci e degli equipaggi nel periodo in cui viene versato l'indennizzo.

Queste azioni di emergenza dimostrano che la Commissione, da parte sua, agisce e agirà nella maniera più tempestiva per rispondere a tali calamità.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-491/93**

di Mihail Papayannakis (GUE)

alla Commissione

(12 marzo 1993)

(94/C 296/07)

**Oggetto:** Violazione della direttiva relativa alla protezione degli uccelli selvatici

Il 19 gennaio 1993 i membri del Centro greco di assistenza agli animali e uccelli selvatici ha organizzato ad Atene una manifestazione di protesta nel corso della quale sono stati esposti in pubblico cigni, falchi, gabbiani, aironi e gru,

esemplari tutti di specie rare protette, uccisi da cacciatori incoscienti. Il numero dei cigni messi a morte ammonta a 500.

Poiché:

- queste specie (e segnatamente gli esemplari di cigni nani e di cigni selvatici) sono protette dalla direttiva 79/409/CEE<sup>(1)</sup> divenuta legge dello Stato ellenico attraverso il decreto ministeriale congiunto n. 414985/85;
- esse sono rigorosamente protette dalla Convenzione di Berna (allegato II), il cui articolo 6 sancisce che per le specie elencate in detto allegato è vietata qualsiasi forma di cattura, detenzione e uccisione intenzionale oltre alle molestie inflitte intenzionalmente alla fauna selvatica, soprattutto nel periodo della riproduzione, della dipendenza e del letargo invernale;
- l'articolo 6 della Convenzione di Berna stabilisce che «ogni parte contraente prende i provvedimenti legislativi e regolamentari opportuni e necessari a assicurare in particolare la conservazione delle specie della fauna selvatica di cui all'allegato II»;
- alla mia interrogazione orale H-402/89<sup>(2)</sup> sulle zone di protezione speciale in Grecia la Commissione ha risposto che la Grecia ha stabilito 26 zone senza però mai notificare le misure speciali adottate per la conservazione in ciascuna di esse e che per questo motivo la Commissione ha avviato la procedura di cui all'articolo 169 del Trattato;
- alla mia interrogazione scritta n. 850/91<sup>(3)</sup> sulla caccia la Commissione ha risposto che «è vero che esistono problemi di sorveglianza e di controllo sull'applicazione della legislazione vigente in Grecia. La Commissione ha inoltre avviato una procedura di infrazione contro la Grecia per la non corretta applicazione delle disposizioni della direttiva 79/409/CEE, in particolare di quelle relative alla caccia».

può la Commissione far sapere:

1. quali «provvedimenti speciali» ha assunto finora la Grecia per delimitare gli igrobiotopi e garantirne un'efficace protezione,
2. quali forme di pressione intende essa esercitare sulle autorità elleniche per renderle edotte degli obblighi loro incombenti in materia di sorveglianza della caccia riguardo ai singoli divieti dagli stessi introdotti,
3. in che fase si trovano le procedure avviate in ottemperanza all'articolo 169 contro la Grecia per le violazioni di cui trattasi e se intende accelerarle?

<sup>(1)</sup> GU n. L 103 del 25. 4. 1979, pag. 1.

<sup>(2)</sup> *Discussioni del Parlamento europeo*, n. 3-383 (novembre 1989).

<sup>(3)</sup> GU n. C 209 del 15. 8. 1992, pag. 4.

**Risposta data dal sig. Paleokrassas  
a nome della Commissione**

(10 novembre 1993)

1. La Grecia ha classificato tutte le zone umide di importanza internazionale, designate nel quadro della Convenzione di Ramsar, come zone di protezione speciale ai sensi della direttiva 79/409/CEE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici. La delimitazione di queste zone non è però ancora stata comunicata alla Commissione.

Quest'ultima è al corrente del fatto che attualmente sono in corso di preparazione dei piani di gestione in cui sono indicate le misure di protezione da attuare. Alcuni piani sono già pronti ma non sono ancora entrati in vigore e non sono stati notificati alla Commissione.

Dopo che saranno stati comunicati ufficialmente, la Commissione si riserva il diritto di valutarne la conformità alla direttiva 79/409/CEE.

2. Non spetta alla Commissione esercitare pressioni sulle autorità greche per ricordare i loro obblighi in forza del diritto nazionale.

3. La Commissione continua le sue discussioni bilaterali con le autorità elleniche competenti per garantire la designazione e la delimitazione di tutte le zone di protezione speciale e la loro effettiva protezione nel rispetto degli obblighi derivanti dalla direttiva 79/409/CEE.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-560/93**

di Carlos Robles Piquer (PPE)

alla Commissione

(30 marzo 1993)

(94/C 296/08)

**Oggetto:** Legalità della pratica del «premio di fedeltà» per promuovere il marketing nel trasporto aereo

La liberalizzazione delle tariffe nel trasporto aereo di passeggeri è all'origine di tutta una serie di tentativi da parte di compagnie aeree che desiderano trarne vantaggio senza alterare le consuete regole del gioco in base alle quali, tradizionalmente, talune compagnie rispettavano il margine di manovra delle altre.

Dopo alcuni tentativi — più improvvisati che inquadrati in una strategia di marketing — ispirati alla liberalizzazione sopramenzionata, alcune compagnie hanno annunciato l'introduzione della pratica dell'abbuono tariffario in virtù del «premio di fedeltà», che consente al passeggero abituale di una compagnia di beneficiare di un biglietto gratuito dopo aver percorso un determinato numero di miglia con detto vettore.

Questa strategia di marketing, nota come «premio di fedeltà», ha sollevato le proteste di altre compagnie aeree, le

quali ritengono che regalare biglietti a passeggeri muniti di una tessera di fedeltà da cui risulta un numero sufficiente di miglia percorse con la compagnia che li premia costituisca una pratica di concorrenza sleale e una distorsione delle tariffe reali.

Potrebbe la Commissione ergersi ad arbitro nella questione della pratica del «premio di fedeltà» aereo conseguente alla liberalizzazione delle tariffe aeree, indicando se questa sia o meno una pratica legale di marketing?

**Risposta data dal sig. Matutes  
a nome della Commissione**

(8 dicembre 1993)

A seguito dell'introduzione sul mercato comunitario, da parte delle compagnie aeree americane, della pratica del «premio fedeltà», in inglese «Frequent Flyer Programme», quest'ultima si è diffusa, nel corso degli ultimi due anni, anche fra le compagnie aeree comunitarie. Nonostante si tratti di una forma di concorrenza sui prezzi, non è possibile tuttavia ritenerla una conseguenza della liberalizzazione delle tariffe intracomunitarie, entrata in vigore il 1° gennaio 1993.

La Commissione sta attualmente vagliando la compatibilità fra detta pratica e l'attuazione del grande mercato interno dell'aviazione civile, per quanto riguarda, in particolar modo, il rispetto delle regole di concorrenza. La Commissione, infatti, è interessata soprattutto alle distorsioni che potrebbero verificarsi nella concorrenza, a scapito delle nuove compagnie che accedono al mercato, visto che grazie alla pratica del «premio fedeltà» alcune di esse dispongono già di reti molto estese. A questo riguardo potrebbe essere pubblicata, sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, una comunicazione specificante i limiti imposti all'utilizzazione della pratica summenzionata dall'articolo 86 del Trattato CEE, che vieta qualsiasi abuso di una posizione dominante. Inoltre, sul piano comunitario, potrebbe essere proposto un codice di comportamento concernente, in maniera generale, il ricorso alla pratica del «premio fedeltà». Il procedimento da seguire al riguardo è in corso di valutazione.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-606/93**

di Christine Crawley (PSE)

alla Commissione

(1° aprile 1993)

(94/C 296/09)

**Oggetto:** Controllo delle conversazioni telefoniche

Negli Stati membri quali sono i controlli previsti dalla legge per limitare l'ascolto di telefonate e gli altri mezzi di sorveglianza tramite i relativi sistemi di comunicazione? Il mercato interno del 1993 avrà ripercussioni in tale campo?

**Risposta data dal sig. Bangemann  
a nome della Commissione**

(11 giugno 1993)

L'intercettazione di telefonate e il controllo delle comunicazioni tramite i sistemi di telecomunicazione da parte delle autorità nazionali sono settori regolati esclusivamente dagli Stati membri. In virtù del Trattato CEE, in linea di principio gli Stati membri restano liberi di determinare i requisiti delle politiche pubbliche alla luce delle rispettive esigenze nazionali: pertanto la Commissione non dispone di informazioni sulla legislazione in materia esistente negli Stati membri.

Tuttavia le problematiche della tutela dei dati personali e della vita privata nel contesto delle reti di telecomunicazione rivestono importanza ai fini della creazione di un mercato unico dei servizi di telecomunicazione. A tale riguardo la Commissione ha inviato una proposta di direttiva del Consiglio sulla protezione dei dati personali e della vita privata nell'ambito delle reti digitali pubbliche di telecomunicazione, con particolare riferimento alle reti digitali di servizi integrati (ISDN) e alle reti digitali per servizi pubblici di radiotelefonía mobile <sup>(1)</sup>: tale proposta è attualmente in corso di riesame conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo di Edimburgo del dicembre scorso.

<sup>(1)</sup> Doc. COM(90) 314 def., GU n. C 277 del 5. 11. 1992.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-836/93**

di Sotiris Kostopoulos (PSE)

alla Commissione

(21 aprile 1993)

(94/C 296/10)

*Oggetto:* Sfruttamento delle risorse idriche di Creta

Numerose zone di Creta, in particolare i dipartimenti di Iraklion e di Lassithi, soffrono di grave penuria d'acqua. Il fabbisogno idrico dell'isola può essere soddisfatto con le risorse di cui, a detta degli esperti, essa è ricca. Tuttavia Creta non dispone delle infrastrutture adatte (ad esempio dighe e bacini) a consentire la raccolta delle acque, ad esempio, piovane, che secondo le stime superano annualmente i 7 miliardi di m<sup>3</sup>.

Può la Commissione farci sapere se il governo ellenico ha sottoposto alla sua approvazione un programma volto ad un efficace sfruttamento delle risorse idriche dell'isola di Creta, ed in particolare dei dipartimenti di Iraklion e Lassithi?

**Risposta data dal sig. Millan  
a nome della Commissione**

(22 settembre 1993)

Creta ha usufruito di una serie di misure relative allo sfruttamento delle risorse idriche tramite il PIM (programma integrato mediterraneo) Creta e il programma nazionale «Strutture agricole».

Più in particolare, il programma nazionale suddetto ha permesso di avviare un numero di progetti, quali bacini di ritenuta e dighe, nelle località di Iraklion e Lassithi.

Inoltre, nell'ambito del programma regionale Creta, viene finanziato uno studio relativo al sistema integrato di gestione delle risorse idriche della parte orientale dell'isola.

Sebbene la normativa comunitaria vigente in materia di ambiente non imponga la realizzazione di un programma del genere, la Grecia ha accordato un trattamento prioritario allo sfruttamento delle risorse idriche nell'ambito del nuovo strumento finanziario di coesione.

Nessuna delle domande presentate formalmente finora riguarda Creta.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-936/93**

di Enrico Falqui (V)

alla Commissione

(29 aprile 1993)

(94/C 296/11)

*Oggetto:* Finanziamento di un interporto nella Toscana centrale all'interno del quadro comunitario di sostegno per la Toscana (obiettivo 2 dei FS)

Considerato che alla QCS per la Toscana 1989/93, originariamente approvato per l'obiettivo 2 dei fondi strutturali (FS), sono state apportate modifiche che, escludendo le iniziative di finanziamento dell'interporto di Guasticce, della rete viaria della zona industriale apuana, della Strada dei Marmi, dell'acquedotto primario di Prato e del canale dei Navicelli, hanno permesso un riporto di finanziamenti che sono stati utilizzati per la realizzazione del primo lotto dell'interporto di Prato;

considerato che per l'esecuzione del secondo lotto dell'opera la regione Toscana ha intenzione di richiedere alla Comunità una nuova tranche di finanziamento all'interno dello stesso quadro comunitario di sostegno entro la fine di quest'anno,

si vuol sapere dalla Commissione:

Ha chiesto, quale preconditione per la concessione del finanziamento del primo lotto del progetto, che venga effettuato uno studio di valutazione dell'impatto ambientale, tenendo conto che il progetto rientra nella tipologia dei «progetti di infrastruttura — lavori di sistemazione urbana» di cui all'allegato II della direttiva 85/337/CEE <sup>(1)</sup>?

Con riferimento al possibile finanziamento comunitario del secondo lotto dell'opera, sono già in corso trattative con la regione Toscana in tal senso?

(1) GU n. L 175 del 5. 7. 1985, pag. 40.

**Risposta data dal sig. Millan  
a nome della Commissione**  
(2 settembre 1993)

La prima parte del progetto «Interporto di Prato» è stata finanziata dal programma operativo FESR Toscana obiettivo 2, periodo 1989-1991, in piena conformità con il quadro comunitario di sostegno adottato il 20 dicembre 1989.

La Commissione precisa che, ai sensi della direttiva 85/337/CEE, spetta agli Stati membri giudicare se le caratteristiche di un progetto come quello da realizzare a Prato impongano o meno l'effettuazione di uno studio di valutazione del relativo impatto ambientale.

Tuttavia la Commissione ha potuto verificare presso le autorità italiane che i lavori venivano realizzati in modo da evitare eventuali effetti negativi sull'ambiente, in particolare sulla falda acquatica.

Per quanto riguarda il finanziamento della seconda parte dei lavori, il relativo progetto non è stato ancora presentato all'esame del comitato di controllo.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA E-984/93

di Gérard Deprez (PPE)  
alla Commissione

(29 aprile 1993)  
(94/C 296/12)

**Oggetto:** Diversità dei costi salariali in seno alla Comunità europea

Condivide la Commissione il parere secondo cui oggi in seno alla Comunità europea si assiste allo sviluppo di veri e propri «isolotti di dumping sociale» che determinano, mediante il trasferimento della sede sociale o dei locali di produzione, conseguenze economiche e sociali di grande portata per talune regioni?

In caso affermativo, non ritiene la Commissione che lo sviluppo di questi «isolotti» si ricollega soprattutto alla diversità tra i costi salariali in seno alla Comunità europea e che questa diversità può ulteriormente accentuarsi a causa delle svalutazioni di talune valute europee?

È esatta la stima del 47% per quanto riguarda lo scarto tra i costi salariali in Gran Bretagna, oneri sociali compresi, rispetto a quelli in vigore in Belgio?

Esistono disposizioni o congegni previsti dai trattati che consentano di ridurre siffatti squilibri tra i costi salariali?

**Risposta data dal sig. Flynn  
a nome della Commissione**  
(8 dicembre 1993)

Le prescrizioni minime a carattere sociale già introdotte dalla Comunità e quelle attualmente proposte dalla Commissione ai sensi dei principi e degli obiettivi esposti nella Carta dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori rappresentano un mezzo per evitare che regioni o Stati membri si procurino, slealmente, vantaggi competitivi attraverso l'adozione di standard sociali di basso profilo.

Sulla specifica questione dei costi del lavoro, compresi quelli non strettamente salariali, si assiste spesso al fatto che differenze in tali costi riflettono differenze di produttività. Nel 1992, mentre i costi salariali in UK (compensi nominali per lavoratore dipendente) ascendevano ad appena il 69,5% dell'equivalente livello in Belgio, il PIL per lavoratore dipendente (produttività) in UK era, anch'esso, al 70% del livello registrato in Belgio. I costi del lavoro per unità di produzione, quindi, si compensano ampiamente tra Stati membri, e l'esistenza di salari più bassi in una parte della Comunità non rappresenta, pertanto, necessariamente una regione per temere lo spostamento di unità di produzione da parte delle aziende verso tali aree o per fondarvi nuove imprese.

Le tendenze salariali non sono, chiaramente, l'unico fattore che influenzi la competitività relativa degli Stati membri. Anche l'andamento del tasso di cambio gioca un ruolo chiave, almeno sul breve periodo, e può introdurre distorsioni nel commercio e nella produzione. Per questo motivo la Commissione segue i movimenti del tasso di cambio nella Comunità, che, a sua volta, trae origine da numerosi fattori, tra i quali approcci politici inadeguati e sviluppi ciclici non sincronizzati a livello comunitario. Le attuali difficoltà monetarie devono essere affrontate con un riequilibrio coordinato delle politiche messe in atto nella Comunità, la base giuridica del quale è l'articolo 103 del Trattato sull'Unione europea.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1119/93****di Florus Wijsenbeek (ELDR)****alla Commissione***(29 aprile 1993)**(94/C 296/13)***Oggetto:** Codice della strada italiano

Ha la Commissione preso visione del nuovo codice della strada entrato in vigore quest'anno?

Non ritiene la Commissione che tale normativa configuri una discriminazione, in quanto coloro che non risiedono in questo Stato membro hanno l'obbligo, a differenza dei residenti in Italia, di pagare in contanti le multe esorbitanti da esso previste?

Non ritiene inoltre la Commissione che il ritiro della patente e del libretto di circolazione sia una sanzione meno grave per gli italiani, dal momento che essi possono riottenerla più facilmente dei cittadini di altri Stati membri?

Conta la Commissione di intervenire al riguardo? in caso affermativo, in che modo? In caso negativo, per quali ragioni?

**Risposta data dal sig. Vanni d'Archirafi****a nome della Commissione***(20 dicembre 1993)*

La Commissione sta esaminando, sotto il profilo della compatibilità con il diritto comunitario, le disposizioni del nuovo codice della strada italiano riguardanti le sanzioni applicabili in caso di infrazioni.

L'onorevole parlamentare sarà informato non appena possibile del risultato di quest'esame.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1156/93****di Paul Staes (V)****alla Commissione***(12 maggio 1993)**(94/C 296/14)***Oggetto:** Periodo di riposo per i conducenti di veicoli adibiti al trasporto di merci

Nella risposta all'interrogazione scritta n. 2799/91 <sup>(1)</sup> la Commissione afferma di aver «deciso di adire la Corte di giustizia». Ciò premesso:

1. È ciò nel frattempo avvenuto?
2. Potrebbe la Commissione fare il punto della situazione?
3. Quali conclusioni trae essa?

4. Quali provvedimenti ha la Commissione eventualmente adottato?

<sup>(1)</sup> GU n. C 209 del 15. 8. 1992, pag. 22.

**Risposta data dal sig. Matutes****a nome della Commissione***(27 luglio 1993)*

Nel 1991 la Commissione aveva deciso di adire la Corte di Giustizia, poiché il Belgio non aveva recepito la direttiva 88/599/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1988, sulle procedure uniformi concernenti l'applicazione del regolamento (CEE) n. 3820/85 relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e del regolamento (CEE) n. 3821/85 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada. Nel 1992 ha rinviato il deferimento, in quanto il Belgio ha trasmesso un progetto di ordinanza reale in esecuzione della direttiva.

Tuttavia all'esame è risultato che tale progetto non poteva costituire una misura di recepimento adeguata per garantire la piena applicazione della direttiva. Inoltre doveva essere modificato nel corso della procedura di elaborazione e la Commissione non ha ancora ricevuto il progetto definitivo. Pertanto, in considerazione dei termini di cui ha beneficiato il Belgio per l'attuazione della direttiva, la Commissione ha messo fine al rinvio e ha trasmesso l'istanza alla Corte il 28 giugno 1993.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1166/93****di Margaret Daly (PPE)****alla Commissione***(12 maggio 1993)**(94/C 296/15)***Oggetto:** Direttiva del Consiglio su problemi sanitari relativi agli scambi intracomunitari di carni fresche

1. La Commissione vorrà far sapere che cosa si intende nei singoli Stati membri con il termine «veterinario» di cui alla direttiva 64/433/CEE <sup>(1)</sup> (modificata)?
2. Quali qualifiche ed esperienze sono considerate requisiti per essere un «veterinario» nei singoli Stati membri?
3. Chi paga le spettanze di questi veterinari nei singoli Stati membri?
4. Queste parcelle possono essere rimborsate dal governo o da altre organizzazioni?
5. La Commissione può confermare che il comitato permanente veterinario, all'atto della pubblicazione del «Vademecum carni fresche» nel dicembre 1992 (n. VI/III/92

EN riv. 2), ha effettuato una valutazione dell'entità dei costi? In caso affermativo quali sono stati i risultati?

6. La Commissione confermerà la sua intenzione di riesaminare queste direttive con lo scopo di ridurre la burocrazia innecessaria e le spese a carico dei proprietari dei macelli, in particolare delle piccole e medie imprese?

(1) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 2012.

**Risposta data dal sig. Steichen  
a nome della Commissione**

(3 dicembre 1993)

1. Come indicato nella direttiva 64/433/CEE (modificata), un veterinario ufficiale è un veterinario designato dall'autorità competente di uno Stato membro per svolgere le mansioni ufficiali definite dalla direttiva stessa.

2. Un veterinario ufficiale dev'essere in possesso delle qualifiche professionali ai sensi delle direttive 78/1026/CEE (1) e 78/1027/CEE del Consiglio.

3 e 4. Riguardo al finanziamento delle ispezioni veterinarie dei controlli sanitari delle carni fresche sono state adottate una serie di norme comunitarie (direttive 85/73/CEE (2) e 88/408/CEE del Consiglio (3)). In virtù di queste gli Stati membri devono assicurare la raccolta di fondi per le spese occasionate dalle ispezioni e dai controlli sanitari. Ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 88/408/CEE, il contributo è a carico della persona fisica o giuridica che fa procedere alle operazioni di macellazione, di sezionamento o di magazzinaggio. Eventuali restituzioni dirette o indirette sono vietate ai sensi del terzo trattino dell'articolo 1 della direttiva 85/73/CEE.

5. La direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa ai problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (modificata), è intesa a definire norme uniformi di protezione sanitaria per le carni negli stabilimenti che trattano carni fresche.

Al fine di garantire l'uniforme applicazione di quanto disposto nella direttiva, agli esperti veterinari della Commissione viene chiesto di effettuare controlli in loco in collaborazione con le autorità nazionali. Alla Commissione si chiede di redigere una raccomandazione relativa alle norme da seguire nel corso di questi controlli. Quello a cui si riferisce l'onorevole parlamentare è un documento interno ancora oggetto di studio. Sebbene la direttiva di cui sopra riguarda in primo luogo l'igiene, il comitato veterinario permanente, in sede di consultazione, terrà senz'altro conto della questione dell'uso economicamente più valido delle risorse.

6. La Commissione intende riesaminare prossimamente le direttive in questione.

(1) GU n. L 362 del 23. 12. 1978.

(2) GU n. L 32 del 5. 2. 1985.

(3) GU n. L 194 del 22. 7. 1988.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1176/93**

di Ben Visser (PSE)

alla Commissione

(13 maggio 1993)

(94/C 296/16)

Oggetto: Dichiarazione di interesse europeo

Il documento COM(92) 15 def. della Commissione europea contiene una proposta che introduce una dichiarazione d'interesse europeo. Detta DIE dovrebbe, in sede di finanziamento delle reti transeuropee, svolgere un ruolo nell'agevolare il cofinanziamento di progetti da parte di privati.

Il Parlamento europeo oltre che pronunciarsi a favore di detta iniziativa l'ha approvata tramite la relazione Porto. La proposta in parola è stata iscritta una sola volta all'ordine del giorno del Consiglio «Mercato interno» e da allora — per quanto risulta all'interrogante — non se n'è più parlato.

1. Cosa è successo esattamente della proposta sulla DIE in sede di esame da parte del Consiglio «Mercato interno» e successivamente?
2. Qual è l'opinione della Commissione in proposito?
3. Quali azioni intende essa avviare in ordine a detta proposta?

**Risposta data dal sig. Vanni d'Archirafi  
a nome della Commissione**

(5 ottobre 1993)

Il Consiglio ha rinviato la discussione sulle tre proposte di regolamento relative ad una dichiarazione di interesse europeo in attesa del parere del Parlamento. Poiché tale parere è stato reso il 20 novembre 1992, la presidenza non ha incluso questo punto all'ordine del giorno del Consiglio «Mercato interno».

Da parte sua la Commissione ha approvato, il 16 aprile 1993, una modifica delle tre proposte di regolamento al fine di tenere conto degli emendamenti proposti dal Parlamento e dal Comitato economico e sociale che aveva dichiarato accettabili, in occasione della sessione plenaria del Parlamento del novembre 1992.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1206/93**

di Neil Blaney (ARC)

alla Commissione

(18 maggio 1993)

(94/C 296/17)

*Oggetto:* Quote per l'importazione di pesce

In considerazione delle pressioni sul mercato dovute alle importazioni di pesce da paesi terzi e dei conseguenti problemi per i pescatori comunitari, intende la Commissione prendere in considerazione l'eventualità di sospendere l'applicazione delle quote d'importazione «autonome», che dovrebbero entrare in vigore nell'aprile 1993?

**Risposta data dal sig. Paleokrassas  
a nome della Commissione**

(6 dicembre 1993)

Il 23 novembre 1992 il Consiglio ha adottato alcune misure tariffarie autonome per i prodotti della pesca. In quel periodo si prevedeva che lo spazio economico europeo (SEE) sarebbe entrato in vigore il 1° gennaio 1993 e tali concessioni tariffarie venivano chiaramente considerate misure supplementari all'accordo SEE che coprivano prodotti non contemplati dallo stesso e quantitativi supplementari necessari ai trasformatori comunitari.

Si trattava delle seguenti misure tariffarie:

- dal 1° gennaio 1993 sospensioni tariffarie per i naselli e i merluzzi dell'Alasca congelati (regolamento (CEE) n. 3413/92) <sup>(1)</sup>;
- dal 1° aprile 1993 contingenti tariffari per i surimi, i gamberetti ed i merluzzi bianchi freschi/congelati, per i naselli e i merluzzi dell'Alasca (regolamento (CEE) n. 3412/92) <sup>(1)</sup>.

Dato il risultato del referendum svizzero, l'entrata in vigore del SEE è stata notevolmente ritardata.

L'industria di trasformazione comunitaria ha dunque sempre più bisogno di materie prime garantite, per quanto riguarda i prodotti che dovrebbero essere contemplati nell'accordo SEE. Di conseguenza il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) n. 1272/93 <sup>(2)</sup> che prevede le seguenti misure tariffarie aggiuntive:

- dal 31 maggio 1993 contingenti tariffari per talune presentazioni di pesce bianco, salate e/o secche;
- dal 1° luglio 1993, contingenti tariffari per merluzzi bianchi e merluzzi carbonari freschi/congelati.

A seguito della delicata situazione di mercato, la Commissione ha riesaminato in settembre, su richiesta del Consiglio, i contingenti tariffari aperti dal regolamento (CEE) n. 1272/

93. Il riesame non ha portato a modifiche delle disposizioni previste dal suddetto regolamento.

<sup>(1)</sup> GU n. L 347 del 28. 11. 1992.

<sup>(2)</sup> GU n. L 131 del 28. 5. 1993.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1236/93**

di Bouke Beumer (PPE)

alla Commissione

(18 maggio 1993)

(94/C 296/18)

*Oggetto:* Trasferimenti di denaro in altri Stati membri

Nel marzo 1992 il BEUC (Ufficio europeo delle unioni dei consumatori) ha effettuato presso 22 banche di 11 Stati membri 160 transazioni, trasferendo ogni volta importi di circa 150 ECU a banche di altri Stati membri. Di 3 dei 160 trasferimenti è scomparsa ogni traccia. Ancora più sorprendente è il fatto che le banche non sono state in grado o non sono state disposte a fornire spiegazioni circa la scomparsa degli importi in questione e si sono peraltro rifiutate di corrispondere qualsiasi indennizzo a titolo di compenso. Inoltre i costi delle operazioni di trasferimento presso banche di altri Stati membri si sono rilevati estremamente elevati, ammontando a circa il 15 % dell'importo versato. Nell'autunno del 1992 i risultati della relativa inchiesta sono stati pubblicati e trasmessi alla Commissione europea.

1. Può confermare la Commissione di aver trasmesso alle banche già nel 1990 una raccomandazione affinché fosse fornita ai clienti un'informazione più dettagliata circa i costi dei trasferimenti di denaro in banche di un altro Stato membro, ma che, secondo il BEUC, le banche hanno tenuto in scarso conto tale richiesta?
2. Può confermare il commissario Van Miert di aver affermato, sulla base della relazione BEUC, in particolare per quanto concerne l'aspetto dei costi delle operazioni, che, se la situazione non migliora rapidamente, la Commissione europea dovrà far ricorso a norme vincolanti a tutela degli interessi dei consumatori? Può far sapere la Commissione se tali norme vincolanti saranno varate entro breve termine?
3. Può far sapere la Commissione se le banche hanno provveduto nel frattempo a migliorare l'informazione circa i costi delle operazioni di trasferimento di denaro in altri Stati membri ed hanno portato tali costi ad un livello più accettabile?
4. Può far sapere la Commissione quali misure ha adottato per garantire che tali operazioni siano svolte in modo più accurato così che non ne scompaia ogni traccia in sede di trasferimento di denaro?

**Risposta data dalla sig.ra Scrivener  
a nome della Commissione  
(2 settembre 1993)**

Nel settembre 1990 la Commissione ha elaborato un documento generale preliminare sui sistemi di pagamento <sup>(1)</sup>. Nel marzo 1992 ha reso noto il suo programma di lavoro. Uno degli obiettivi di questo programma di lavoro è il miglioramento dei trasferimenti di denaro.

Nel 1988 l'Ufficio europeo delle unioni dei consumatori (BEUC) aveva effettuato in via sperimentale trasferimenti per un totale di 144 transazioni. I risultati di tale esperimento, fra l'altro, hanno indotto la Commissione ad elaborare nel febbraio 1990 una raccomandazione su questo argomento. All'inizio del 1992 l'esperimento è stato ripetuto dal BEUC, in questo caso su 160 transazioni. La conclusione più importante è stata che la situazione non si era nel frattempo migliorata, essenzialmente per quanto riguarda il costo delle transazioni.

In seguito alla pubblicazione dei risultati di tale esperimento, la Commissione ha deciso di ripeterlo su scala più ampia: un migliaio di trasferimenti. I risultati di tale azione saranno resi noti nell'ottobre 1993. Nel suo documento di lavoro «Per un programma strategico di gestione del mercato interno» <sup>(2)</sup>, la Commissione ha rinnovato il richiamo sottolineando «che, in assenza di un progresso, la Commissione ne potrebbe trarre le conseguenze, se del caso, sul piano legislativo».

Nel corso dei lavori del Payment System Users Liaison Group, le banche hanno proposto taluni orientamenti approvati dalla Commissione e pubblicati con la comunicazione della Commissione nel marzo 1992 <sup>(3)</sup>. Molteplici documenti informativi sono stati pubblicati dagli istituti bancari.

Gli istituti bancari attuano progressivamente una serie di reti o interconnettono talune reti per renderle più efficaci. È proprio grazie a questo miglioramento che i problemi indicati, in particolare per i trasferimenti che non giungono a destinazione, saranno risolti. Tuttavia la Commissione sollecita gli Stati membri ad attuare un sistema di composizione delle controversie di tipo Ombudsman, avente per oggetto operazioni transfrontaliere. Attualmente un tale sistema opera in 11 Stati membri.

<sup>(1)</sup> I pagamenti nel mercato interno, doc. COM(90) 447.

<sup>(2)</sup> Doc. COM(93) 256.

<sup>(3)</sup> Facilitare i pagamenti transfrontalieri: eliminare le barriere, doc. SEC(92) 621.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1257/93  
di Jessica Larive (ELDR)  
alla Commissione  
(19 maggio 1993)  
(94/C 296/19)**

**Oggetto:** Etichettatura e politica relativa alle persone anziane

La Commissione riconosce che:

- vista la risoluzione del Consiglio del 2 marzo 1993 con cui si invitava la Commissione a applicare misure nel settore dell'etichettatura;
- considerando che il 1993 è stato proclamato l'Anno europeo degli anziani nonché della solidarietà tra le generazioni;

occorre accordare una particolare attenzione alle esigenze specifiche dei consumatori di una certa età — come le dimensioni e i caratteri di stampa che non sono stati presi finora in considerazione per quanto riguarda l'elaborazione a livello europeo della legislazione relativa all'etichettatura?

In caso affermativo, quali sono le misure previste dalla Commissione?

**Risposta data dalla sig.ra Scrivener  
a nome della Commissione  
(27 luglio 1993)**

La Commissione condivide l'opinione che nella produzione di etichette si devono prendere in considerazione le esigenze dei consumatori anziani nonché di altre categorie di consumatori «deboli». Tale opinione orienterà la realizzazione dello studio richiesto dal Consiglio.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1264/93  
di Bárbara Dührkop Dührkop (PSE)  
alla Commissione  
(19 maggio 1993)  
(94/C 296/20)**

**Oggetto:** Promozione del teatro e della musica nella Comunità

Lo scorso anno il Parlamento europeo, in sede di definizione del bilancio per l'esercizio 1993, ha creato una nuova voce (B3-2002) relativa alla promozione del teatro e della musica nella Comunità con una dotazione per memoria.

Buona parte della base giuridica e delle azioni indicate nel commento a questa nuova voce rientrano già nel commento

della voce generale B3-2001 «Azioni d'incoraggiamento alle iniziative culturali di portata europea».

Non ritiene la Commissione che, al fine di una migliore gestione e trasparenza delle azioni comunitarie in ambito culturale, sarebbe molto meglio prevedere per il prossimo esercizio un'effettiva dotazione per la voce in questione e togliere dalla voce B3-2001 le azioni nel settore del teatro e della musica per inserirle nella nuova voce B3-2002?

Pensa inoltre la Commissione di iscrivere stanziamenti per questa voce nel progetto preliminare di bilancio per l'esercizio 1994?

La Commissione può già indicare l'importo destinato quest'anno alla promozione del teatro e della musica nell'ambito della voce B3-2001? Si ricorda a tale proposito che non sono ancora noti gli stanziamenti relativi al 1992.

**Risposta data dal sig. Pinheiro  
a nome della Commissione**

(30 novembre 1993)

L'azione culturale della Comunità si sviluppa sotto l'impulso congiunto delle risoluzioni del Parlamento e del Consiglio.

Il Consiglio, a partire dalla risoluzione del 27 maggio 1988<sup>(1)</sup> e in un secondo tempo dalla risoluzione del 12 novembre 1993<sup>(2)</sup>, ha delimitato l'azione della Comunità nel settore culturale fissando obiettivi prioritari. Pertanto, dal 1988, i settori di azioni prioritarie sono il settore audiovisivo, il libro e la lettura, la formazione nel settore culturale e il mecenatismo delle imprese.

La Commissione, nella sua comunicazione sulle «Nuove prospettive dell'azione comunitaria nel settore culturale»<sup>(3)</sup>, aveva proposto l'estensione dell'azione ad altri settori, per esempio il teatro e la musica (pag. 9, par. 5). Questo suggerimento non è stato ripreso dall'ultima risoluzione del Consiglio del 1993 che ha preferito la continuità degli obiettivi esistenti, aggiungendovi esplicitamente il patrimonio culturale mobiliare e immobiliare, settore che faceva parte dell'azione della Commissione sulla base delle diverse risoluzioni del Parlamento<sup>(4)</sup> e del Consiglio dei ministri<sup>(5)</sup>.

La Commissione sulla base del programma Kaleidoscope — destinato a incoraggiare le manifestazioni culturali di dimensione europea — ha offerto il proprio appoggio a diverse iniziative nel settore della musica e del teatro. Vanno menzionati gli aiuti concessi all'Orchestra dei giovani della Comunità europea e all'Orchestra barocca della Comunità europea, tutte e due menzionate nel commento della linea di bilancio B3-2001.

Nel 1992 la Commissione, attraverso Kaleidoscope, ha sovvenzionate 53 progetti nei settori del teatro, della musica e della danza su un totale di 126 progetti che costituivano l'elenco finale distribuito in allegato al comunicato stampa del 24 luglio 1992<sup>(6)</sup>.

Nel 1993 la Commissione, attraverso il programma Kaleidoscope (azione 1 — manifestazioni culturali), ha aiutato 61 progetti relativi al teatro, alla musica e alla danza su un totale di 93 progetti che costituivano l'elenco finale distribuito in allegato al comunicato stampa del 4 giugno 1993<sup>(7)</sup>. Le azioni 2 (incoraggiamento alla creazione artistica e culturale) e 3 (cooperazione sotto forma di reti) del programma Kaleidoscope hanno aiutato 17 progetti concernenti lo spettacolo dal vivo su un totale di 42 progetti presi in considerazione.

Se a ciò si aggiunge l'aiuto concesso nel 1992 e nel 1993 alle due orchestre appoggiate dal Parlamento, si potrebbe concludere che più della metà dell'importo concernente la linea di bilancio B3-2001 è andata a beneficio diretto dei progetti di natura teatrale e musicale.

Inoltre il contributo della Commissione a Madrid (capitale europea della cultura nel 1992) e ad Anversa (capitale europea della cultura nel 1993), nonché al Festival artistico europeo organizzato dalla presidenza britannica nel primo semestre del 1992 ha dovuto necessariamente andare a beneficio di una serie di manifestazioni teatrali e musicali incluse nei loro programmi rispettivi.

La Commissione intende seriamente aumentare la dotazione a favore della promozione della musica e del teatro, pur ricordando la necessità, da un lato, di stabilire con chiarezza le priorità dell'azione culturale nel quadro delle proprie competenze e, dall'altro, di sviluppare, trattandosi di diversi settori culturali, un'azione coerente che tenga conto delle risorse finanziarie e umane, purtroppo limitate, di cui dispone.

<sup>(1)</sup> GU n. C 197 del 27. 7. 1988.

<sup>(2)</sup> GU n. C 336 del 19. 12. 1993.

<sup>(3)</sup> Doc. COM(92) 149 def.

<sup>(4)</sup> GU n. C 62 del 30. 5. 1974, GU n. C 267 dell'11. 10. 1982 e GU n. C 320 del 13. 12. 1986.

<sup>(5)</sup> GU n. C 320 del 13. 12. 1986.

<sup>(6)</sup> IP(92) 614.

<sup>(7)</sup> IP(93) 438.

## INTERROGAZIONE SCRITTA E-1347/93

di Sotiris Kostopoulos (PSE)

alla Commissione

(4 giugno 1993)

(94/C 296/21)

**Oggetto:** Politica di prevenzione e protezione dei bambini dall'AIDS

L'Organizzazione mondiale della sanità prevede che entro la fine del decennio il numero di bambini colpiti dal virus dell'AIDS ammonterà a 12 milioni. Di tale annuncio si è fatta portavoce l'Unione internazionale delle famiglie, organo consultivo dell'ONU, la quale afferma l'assoluta esigenza di elaborare una politica di prevenzione e protezione anche nei cosiddetti paesi sviluppati. L'infezione dei

bambini dal virus avviene attualmente soprattutto allo stadio fetale, al momento del parto e, forse, durante l'allattamento.

Cosa può fare la Commissione per promuovere una più rigorosa politica di prevenzione e di protezione dei bambini dal virus dell'AIDS negli Stati membri e per garantire che venga dotata di stanziamenti più cospicui?

**Risposta data dal sig. Flynn  
a nome della Commissione**

(8 novembre 1993)

La Commissione è senz'altro a conoscenza dell'aumento delle infezioni da HIV fra la popolazione infantile e della gravità dei problemi che ne derivano per i soggetti colpiti, le loro famiglie e la società.

La decisione sulla priorità da accordare e sull'entità delle risorse da destinare al problema spetta ai singoli Stati membri.

Alla problematica delle infezioni da HIV in età infantile la Commissione, per quel che le compete, intende attribuire un posto particolare nelle proprie proposte sulla prosecuzione nel 1994 del programma d'azione «L'Europa contro l'AIDS».

#### INTERROGAZIONE SCRITTA E-1387/93

di Karl von Wogau (PPE)

alla Commissione

(8 giugno 1993)

(94/C 296/22)

**Oggetto:** Autorizzazione per il mercato settimanale di Strasburgo

1. Sa la Commissione che agli agricoltori tedeschi della regione confinante viene rifiutata l'autorizzazione ad essere presenti sul mercato settimanale di Strasburgo, motivandola con il fatto che questi non hanno la residenza in Francia?

2. Condivide la Commissione l'opinione dell'interrogante secondo cui questa disposizione non è compatibile con le disposizioni del Trattato CE sulla libera circolazione delle merci?

**Risposta data dal sig. Vanni d'Archirafi  
a nome della Commissione**

(3 dicembre 1993)

1. La Commissione non è a conoscenza dello stato di cose descritto dall'onorevole parlamentare.

2. La Commissione ritiene che la prescrizione del requisito della residenza possa costituire una discriminazione a danno degli agricoltori provenienti dagli altri Stati membri, che non soddisferanno mai tale condizione.

La Corte di giustizia delle CE si è fin dall'inizio trovata a pronunciarsi su situazioni in cui la libera prestazione dei servizi era ostacolata dalla prescrizione di un obbligo di residenza ed ha ogni volta condannato l'imposizione di un tale obbligo, ravvisandovi una restrizione ingiustificata della libera prestazione dei servizi ai sensi dell'articolo 59 del Trattato CEE <sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> CGCE — Van Binsbergen, 33/74, Raccolta 1974, pag. 1299 (punti 10-16 della motivazione); Coenen, 39/75, Raccolta 1975, pag. 1547.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA E-1401/93

di Hiltrud Breyer (V)

alla Commissione

(8 giugno 1993)

(94/C 296/23)

**Oggetto:** Ritrattamento

1. Quali sostanze (oltre all'uranio e al plutonio) possono essere recuperate con il ritrattamento e quindi anche effettivamente utilizzate?

2. Quali quantitativi di tali sostanze sono stati recuperati dal 1984 ad oggi da combustibili usati e per quali scopi sono stati riutilizzati?

3. In che modo si può garantire che le restituzioni di materiale altamente radioattivo dagli impianti di ritrattamento ai paesi di origine:

- a) corrispondano esattamente al materiale fornito e
- b) siano tali da essere conformi ai requisiti previsti per un deposito definitivo tedesco?

4. Fino a che punto appoggia la Commissione la richiesta dell'interrogante di evitare immediatamente il ricorso al ritrattamento?

**Risposta data dal sig. Matutes  
a nome della Commissione**

(10 novembre 1993)

1. A parte l'uranio e il plutonio, nessuna sostanza è separata dai combustibili nucleari irradiati.

Si potrebbero separare degli attinidi diversi dall'uranio e dal plutonio, qualora ne fosse dimostrata la necessità.

2. Nulla.

3. Esistono dei sistemi di attribuzione dei prodotti altamente radioattivi, oggetto di contratti di ritrattamento, che consentono di ascrivere a ogni cliente residui corrispondenti per quantità e qualità alle caratteristiche dei combustibili consegnati e trattati.

Le specifiche relative al condizionamento dei residui radioattivi, elaborate congiuntamente dagli ambiti interes-

sati, necessitano l'approvazione delle autorità di sicurezza dei paesi clienti. Attraverso questa approvazione, le autorità dei paesi clienti confermano che le specifiche dei condizionamenti sono conformi alle prescrizioni per lo stoccaggio di questi residui nel loro paese.

4. Nella misura in cui la Commissione ha la garanzia che ogni attività in materia di ritrattamento avviene e continuerà ad essere espletata in conformità al disposto del trattato Euratom, essa non può condividere la posizione dell'onorevole parlamentare in merito all'abbandono del ritrattamento dei combustibili nucleari irradiati.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA E-1450/93

di Sotiris Kostopoulos (PSE)

alla Commissione

(9 giugno 1993)

(94/C 296/24)

*Oggetto:* Bergamotto

Visto che il bergamotto è un prodotto indispensabile in profumeria e per l'industria farmaceutica, oltre che per la conservazione dell'ambiente, e considerato che finora la sua coltivazione all'interno della Comunità non è sovvenzionata, chiederà la Commissione che venga protetta e promossa la produzione?

Risposta data dal sig. Steichen  
a nome della Commissione

(21 dicembre 1993)

Il bergamotto, in quanto frutto, rientra nel campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 1035/72 <sup>(1)</sup> del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli.

Il fatto di appartenere a tale organizzazione comune permette, fra l'altro, di beneficiare di misure che mirano, in particolare, ad incoraggiare il costituirsi di organizzazioni di produttori grazie alle quali è possibile ottenere migliori condizioni di produzione e di commercializzazione dei prodotti.

In ordine alla trasformazione del prodotto di base in olio essenziale, il bergamotto può beneficiare di misure stabilite dal regolamento (CEE) n. 866/90 <sup>(2)</sup>, relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli.

I quantitativi di bergamotto importati sono relativamente modesti e, di conseguenza, i rischi di perturbazione del mercato comunitario sono attualmente pressoché inesistenti.

Date le caratteristiche strutturali specifiche di tale coltura, nonché le misure di carattere generale già accordate,

attualmente la Commissione reputa inopportuno promuovere ulteriori misure in materia.

<sup>(1)</sup> GU n. L 118 del 20. 5. 1972.

<sup>(2)</sup> GU n. L 91 del 6. 4. 1990.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA E-1506/93

di Nel van Dijk (V)

alla Commissione

(14 giugno 1993)

(94/C 296/25)

*Oggetto:* Rapimenti di bambini albanesi nel contesto del traffico di organi

Un alto funzionario di polizia di Tirana (Albania) ha segnalato all'agenzia di stampa francese AFP che l'anno scorso in Albania più di 80 bambini, in prevalenza minorati, sono stati rapiti da bande organizzate e venduti in Italia e in Grecia a cliniche specializzate in trapianti.

Sebbene si sia constatato che non è facile dimostrare che dei bambini vengono rapiti allo scopo di procedere al prelievo di organi utilizzabili per trapianti, la Commissione è disposta a fare luce sulla vicenda, in collaborazione con le autorità competenti dei paesi in questione?

La Commissione intende istituire dei centri di segnalazione che consentano di stabilire la portata di questo traffico illecito di organi e/o di donatori all'interno e verso la Comunità europea così che sia più facile perseguire i responsabili e offrire un aiuto alle vittime?

In caso negativo la Commissione può far sapere quali misure contempli in alternativa e se abbia adottato decisioni al riguardo?

Risposta data dal sig. Delors  
a nome della Commissione

(22 dicembre 1993)

La Commissione non è a conoscenza dei fatti menzionati dall'onorevole parlamentare. In ogni caso la legislazione penale, relativa alla repressione del traffico di organi, rientra tra le competenze degli Stati membri. La cooperazione sia a livello di polizia sia a livello giudiziario, fra uno Stato membro e uno Stato terzo, dipende esclusivamente dagli accordi che essi hanno concluso tra di loro. Sono questi i motivi per cui la Commissione non è in grado di prendere le iniziative suggerite dall'onorevole parlamentare.

Il diritto alla vita e all'integrità fisica costituiscono diritti inviolabili della persona umana. L'Albania si è impegnata, in quanto paese partecipante alla CSCE, a rispettare e a

promuovere i diritti dell'uomo. Questo paese ha inoltre ratificato la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del bambino, la quale sancisce, all'articolo 19, che gli Stati firmatari sono tenuti ad adottare tutte le misure legislative, amministrative, sociali e educative appropriate per proteggere il bambino contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisica o psichica, di abbandono o di negligenza, di maltrattamento o di sfruttamento.

La Commissione, che presta particolare attenzione alla condizione dei bambini abbandonati e maltrattati in Albania, come in qualsiasi altro paese, appoggia progetti specifici, attuati dalle ONG specializzate, fra i quali vi è, ad esempio, l'apertura a Tirana di un centro di assistenza per bambini in grado di fornire loro un ricovero provvisorio e le cure di prima necessità.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA E-1591/93

di Gérard Deprez (PPE)

alla Commissione

(18 giugno 1993)

(94/C 296/26)

**Oggetto:** Documento consultivo sulla comunicazione commerciale all'interno della Comunità europea

In un'audizione pubblica su «consumatori, pubblicità e mercato interno» organizzata dalla commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori del Parlamento europeo il 25 novembre 1992, un rappresentante della Commissione ha dichiarato che quest'ultima avrebbe preparato un documento consultivo sulla comunicazione commerciale all'interno della Comunità.

Può la Commissione precisare:

1. Se tale documento è già disponibile?
2. Quali obiettivi persegue con la pubblicazione di un tale documento? Si tratta di aumentare la trasparenza della politica comunitaria in materia di pubblicità definendone i principi direttivi, o piuttosto di tracciare un bilancio delle diverse situazioni nazionali, al fine di valutare con i professionisti interessati l'opportunità di una politica comunitaria più o meno vincolante?

Risposta data dal sig. Vanni d'Archirafi  
a nome della Commissione

(6 ottobre 1993)

Il Libro verde sulla comunicazione commerciale nel mercato interno, annunciato dalla Commissione nell'audizione parlamentare alla quale l'onorevole parlamentare fa riferimento, è attualmente in preparazione. Esso prenderà in rassegna:

- il ruolo di tutte le forme di comunicazione commerciale nel mercato interno;
- il quadro normativo che disciplina tale attività all'interno degli Stati membri e della Comunità (autoregolamento incluso).

Mediante tale esame sarà possibile raggiungere i quattro obiettivi principali del Libro verde, ossia:

- a) migliorare la trasparenza della politica europea in questa area, istituendo un punto di contatto all'interno della Commissione per i settori della comunicazione commerciale;
- b) garantire che la politica in questa area sia coordinata all'interno della Commissione nella maniera più efficace possibile, formulando alcuni orientamenti volti ad assicurare che i principi guida sui quali è basata l'azione comunitaria vengano applicati in questo settore in modo rigoroso a tutte le iniziative esistenti e future. Tali orientamenti e l'istituzione di un punto di contatto consentiranno di migliorare la trasparenza della politica comunitaria in questo settore, come suggerito dall'onorevole parlamentare;
- c) istituire una procedura di controllo del mercato che consenta un'impostazione di tipo preventivo piuttosto che retroattivo;
- d) identificare se e in che misura esistono restrizioni alla libera circolazione di tali servizi nel mercato interno. Se dovesse essere confermata l'esistenza di siffatte restrizioni, la Commissione studierà il modo migliore per rimuoverle.

La Commissione concorda con l'onorevole parlamentare sull'opportunità di tener conto, ai fini dell'elaborazione del Libro verde, del parere dei professionisti del settore e ha pertanto adottato due iniziative.

In primo luogo, nel giugno del 1993 la Commissione ha preso parte ad una serie di seminari finanziati dall'industria pubblicitaria (organizzati da Advertising Seminars International), nel corso dei quali sono state discusse alcune questioni chiave con dirigenti dell'industria, parlamentari e rappresentanti dei consumatori. In secondo luogo la Commissione svolgerà tra breve un'indagine in merito ai pareri delle parti interessate sulla questione della comunicazione commerciale all'interno del mercato interno. Dopo la pubblicazione del Libro verde le federazioni europee saranno invitate a partecipare ad un'audizione in cui verranno discussi i risultati esposti nel Libro verde.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA E-1611/93

di Mary Banotti (PPE)

alla Commissione

(18 giugno 1993)

(94/C 296/27)

**Oggetto:** Ricerca CE sulla neurofibromatosi

Contribuisce la Commissione alla ricerca sulla malattia genetica neurofibromatosi e, in caso affermativo, in quale

modo fornisce aiuti alla ricerca e all'assistenza per chi è affetto da questa malattia?

**Risposta data dal sig. Ruberti  
a nome della Commissione**

(10 novembre 1993)

Nell'ambito del terzo programma quadro 1990-1994 e in particolare nell'ambito del programma specifico di ricerca nel settore della biomedicina e sanità (1990-1994), adottato il 9 settembre 1991, non sono stati ancora finanziati progetti di ricerca relativi alla neurofibromatosi. Attualmente, in seguito ad un secondo invito a presentare proposte <sup>(1)</sup>, è in atto la selezione dei progetti previsti dal programma specifico di ricerca nel settore della biomedicina e della sanità. La Commissione informerà l'onorevole parlamentare sui progetti di ricerca selezionati nel campo della neurofibromatosi, specialmente per quanto riguarda quelli volti a fornire assistenza alle persone affette da tale malattia.

<sup>(1)</sup> GU n. C 324 del 10. 12. 1992.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1681/93**

**di Paul Staes (V)**

**alla Commissione**

(28 giugno 1993)

(94/C 296/28)

**Oggetto:** Rischi di catastrofe nel Mar Baltico e nel Mare del Nord

Il 12 marzo 1992 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione presentata a norma dell'articolo 64 del regolamento sulle massicce quantità di munizioni (gas tossici, esplosivi) scaricate nel Mar Baltico e nel Mare del Nord <sup>(1)</sup>.

Detta risoluzione contiene i seguenti punti:

- l'auspicio che siano messe a punto, in cooperazione con le autorità interessate, carte indicanti i siti e i quantitativi di munizioni riversate;
- la richiesta alle autorità tedesche di effettuare un'indagine approfondita sulle circostanze esatte in cui è avvenuto l'affondamento di tali armi e sulla possibilità di recuperare i prodotti chimici senza danni per la popolazione e l'ambiente;
- la necessità che il materiale bellico sia rimosso il più efficacemente e rapidamente possibile dai mari comunitari e sia reso del tutto innocuo;
- l'auspicio che venga elaborata una relazione esauriente sulle possibilità di risanamento;
- l'invito rivolto alla Commissione, al Consiglio e agli Stati membri ad intervenire senza indugi.

1. Può dire la Commissione quali iniziative ha nel frattempo preso?
2. Quali sono i risultati di tali iniziative?

<sup>(1)</sup> GU n. C 94 del 13. 4. 1992, pag. 272.

**Risposta data dal sig. Paleokrassas  
a nome della Commissione**

(29 novembre 1993)

La Commissione informa l'onorevole parlamentare che la questione del deposito nel Mar Baltico di munizioni (gas tossici ed esplosivi) risalenti alla seconda guerra mondiale non rientra nel diritto comunitario.

La Commissione ritiene infatti che solo le autorità interessate possano apportare le informazioni richieste sia in merito alle quantità e ai tipi di munizione immerse sia ai luoghi esatti della loro immersione nel caso in cui essi siano noti.

La Commissione ricorda la sua risposta alle interrogazioni scritte n. 923/89 <sup>(1)</sup> e 429/90 <sup>(2)</sup> dell'onorevole Muntingh sullo stesso tema e ritiene che dovrebbe essere nel quadro delle convenzioni internazionali relative a questo settore che si dovrebbe fare un inventario dei luoghi di immersione sia che tali convenzioni siano di applicazione generale che regionale, quali le convenzioni di Londra e di Oslo sull'immersione.

La Commissione sottolinea l'interesse annesso alla questione in occasione della decima, undicesima e sedicesima riunione della Commissione di Oslo nel corso delle quali è stato ricordato lo studio dei problemi relativi alle armi chimiche immerse.

Nel quadro della convenzione di Helsinki si è tenuta una prima riunione del gruppo ad hoc «Immersioni armi chimiche» dal 19 al 21 aprile 1993 a St. Petersburg; nel corso di tale riunione i vari partecipanti hanno sostenuto di non essere in grado di prevedere ricerche in materia. È prevista un'altra riunione per approfondire altri aspetti. In occasione della prossima riunione della Commissione di Helsinki potrebbero essere presentate proposte.

<sup>(1)</sup> GU n. C 139 del 7. 6. 1990.

<sup>(2)</sup> GU n. C 325 del 24. 12. 1990.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1554/93**

**di Alex Smith (PSE)**

**alla Commissione**

(16 giugno 1993)

(94/C 296/29)

**Oggetto:** Uccelli selvatici

Prima di prendere in considerazione la richiesta di adesione di Malta alla CE, può la Commissione comunicare quali studi sono stati a) intrapresi e b) commissionati per valutare l'entità delle uccisioni di uccelli selvatici a Malta e la conformità di tali azioni alle convenzioni stipulate in ambito comunitario e internazionale?

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1743/93****di Glyn Ford (PSE)****alla Commissione***(29 giugno 1993)**(94/C 296/30)***Oggetto:** Caccia amatoriale di uccelli selvatici a Malta

La Commissione ha fatto le sue rimostranze a Malta per la pratica ivi diffusa di uccidere uccelli selvatici in nome dello sport? In caso negativo, l'argomento sarà discusso in occasione della domanda di adesione alla CE?

**Risposta comune data dal sig. Paleokrassas  
a nome della Commissione  
alle interrogazioni scritte E-1554/93 e E-1743/93  
(20 gennaio 1994)**

Nel parere della Commissione sulla richiesta di adesione di Malta alla Comunità, adottato dal Consiglio il 4 ottobre 1993, queste preoccupazioni vengono espressamente menzionate per quanto riguarda le pratiche di caccia agli uccelli a Malta.

A questo riguardo il seguente capoverso estratto da questo parere può fornire la risposta chiesta dagli onorevoli parlamentari:

«... le pratiche inaccettabili dell'uccellazione a Malta costituiscono un problema particolarmente importante. Malgrado che le autorità maltesi abbiano adottato regolamenti per controllare in modo più rigoroso l'uccellazione, questi regolamenti sono insufficienti per garantire il rispetto della legislazione comunitaria. Le autorità maltesi dovranno quindi fare uno sforzo notevole per applicare le disposizioni in vigore nella CEE e dovranno fornire alla CEE garanzie in materia...».

La Commissione non è abilitata ad effettuare ricerche e studi del tipo citato nell'interrogazione degli onorevoli parlamentari sul territorio di un paese terzo. Tuttavia il governo maltese ha recentemente chiesto alla Commissione di fornirgli un sostegno per definire e elaborare la sua strategia per l'ambiente. In questo contesto la Commissione ha espressamente chiesto alle autorità maltesi di prendere in considerazione il problema della caccia agli uccelli selvatici e di impegnarsi a adottare le misure necessarie per rimediare.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1766/93****di Nino Pisoni (PPE)****alla Commissione***(2 luglio 1993)**(94/C 296/31)***Oggetto:** Commercializzazione di latte in nero

Si interroga la Commissione per sapere

1. se è a conoscenza che alcune cooperative di produttori di latte olandesi commerciano «in nero» grosse partite di

latte (liquido e in polvere) sul mercato italiano e francese evadendo le misure fiscali;

2. quali risultati hanno dato le precedenti indagini sul medesimo problema già sollecitate in un passato recente e rimaste senza risposta;
3. se non ritiene di incaricare un'apposita commissione d'inchiesta per accertare i fatti, verificando l'efficienza degli organi di controllo dello Stato olandese.

**Risposta data dal sig. Steichen  
a nome della Commissione  
(13 ottobre 1993)**

1. La Commissione, durante la missione effettuata nell'ambito della liquidazione dei conti relativa alla campagna 1990, ha messo in evidenza l'esistenza di commercianti intermediari che esportano in particolare quantità di latte non contabilizzate nel sistema delle quote latte.

2. Queste constatazioni hanno dato luogo a delle procedure di recupero degli importi relativi ai prelievi supplementari dovuti, e all'introduzione da parte delle autorità olandesi di una procedura di registrazione degli acquirenti riconosciuti.

3. La Commissione sta attualmente svolgendo un'inchiesta sulla contabilizzazione dei prodotti lattieri nell'ambito degli scambi intra-comunitari sotto la voce NG 0401. È prevista in tal senso una missione nei Paesi Bassi.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1767/93****di Lord Inglewood (PPE)****alla Commissione***(2 luglio 1993)**(94/C 296/32)***Oggetto:** Valutazione del patrimonio zootecnico ai fini della tassa sul reddito

Può la Commissione far sapere se il sistema per la valutazione del patrimonio zootecnico allevamento ai fini della tassa sul reddito sia uniforme nei vari paesi della Comunità e, in caso negativo, indicare quali sono le principali caratteristiche del sistema applicato in ciascuno Stato membro?

**Risposta data dalla sig.ra Scrivener  
a nome della Commissione**  
(5 ottobre 1993)

L'imposta sul reddito, normalmente, è disciplinata da disposizioni nazionali e la Commissione non prevede di presentare proposte di armonizzazione per quanto riguarda le modalità di valutazione del bestiame.

Per questa ragione essa non dispone di informazioni sulle modalità applicate dagli Stati membri e non è pertanto in grado di fornire le informazioni richieste dall'onorevole parlamentare.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1787/93**

**di Jean-Pierre Raffin (V)**  
**alla Commissione**  
(12 luglio 1993)  
(94/C 296/33)

**Oggetto:** Sversamenti di fanghi rossi nel canyon sottomarino di Cassi (Francia)

Ogni anno sono sversate in mare 300 000 tonnellate di fanghi della fabbrica di alluminio di Phéchiney.

Benché il volume dei rifiuti sia notevolmente diminuito, da qualche anno a questa parte, rimane il problema degli effetti connessi a detti sversamenti (interramento, torbidità, tossicità da metalli pesanti...).

Ciò premesso, potrebbe la Commissione far sapere:

1. Se ritiene compatibili detti sversamenti con le attività di pesca e la tutela del Mediterraneo?
2. Quali sono le alternative allo sversamento in mare, attualmente esistenti nel mondo? Sono dette alternative più soddisfacenti sotto il profilo sanitario e ambientale?
3. Quali sono le tecniche e le modalità di stoccaggio poste in atto negli altri paesi della Comunità, specie in Italia e in Germania?
4. Esistono possibilità di valorizzare detti fanghi? In caso affermativo, che uso se ne potrebbe fare?

**Risposta data dal sig. Paleokrassas  
a nome della Commissione**  
(14 dicembre 1993)

1. I fanghi rossi provenienti dal trattamento della bauxite contengono in genere solo minerali naturali non tossici di cui taluni potrebbero far parte dell'elenco II della direttiva 76/464/CEE<sup>(1)</sup> relativo all'inquinamento provocato da talune sostanze pericolose scaricate nell'ambiente acquatico della Comunità.

Secondo questa direttiva, è compito degli Stati membri fissare valori limite e obiettivi di qualità per gli scarichi in questione.

Premesso che spetta alle autorità francesi competenti fissare anzitutto questi parametri, la Commissione non ritiene, da parte sua, che tali scarichi costituiscano un'infrazione alla legislazione comunitaria in materia.

La Commissione non è a conoscenza di informazioni scientifiche che suggeriscano che tali scarichi sono incompatibili con le attività di pesca nel Mediterraneo.

2. I soli trattamenti alternativi sono l'interramento o la messa in silos dopo essiccazione e immobilizzazione o trasformazione in materiali inerti.

3. La Commissione non è a conoscenza delle differenti tecniche di stoccaggio per ciascun paese. Le tecniche più correnti sono lo stoccaggio in silos impermeabili e l'ammasso.

4. Poiché questi fanghi sono minerali non è possibile alcuna valorizzazione dei medesimi in base ai dati attuali a disposizione della Commissione.

<sup>(1)</sup> GU n. L 129 del 18. 5. 1976.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1797/93**

**di Anita Pollack (PSE)**  
**alla Commissione**  
(20 luglio 1993)  
(94/C 296/34)

**Oggetto:** Congedo parentale

Intende la Commissione riprendere in mano e portare avanti la direttiva sul congedo parentale che ormai da un decennio giace tra i documenti all'esame del Consiglio?

**Risposta data dal sig. Flynn  
a nome della Commissione**  
(21 dicembre 1993)

Come indicato nella risposta all'interrogazione scritta n. 1238/93 dell'onorevole Deprez<sup>(1)</sup>, la proposta di direttiva della Commissione relativa al congedo parentale per motivi familiari si basa sull'articolo 100 del Trattato CE che richiede la deliberazione all'unanimità del Consiglio. Dal novembre 1983 al dicembre 1985 la proposta è stata ripetutamente discussa in seno al Consiglio, ma è stata poi lasciata in sospeso visto che mancava il necessario sostegno per l'adozione della direttiva.

Le deliberazioni del Consiglio sulla proposta in questione sono riprese sotto la presidenza belga e, il 23 novembre 1993, il Consiglio (Affari sociali) è giunto vicino ad un

accordo. Tuttavia, anche questa volta, è mancata l'unanimità. La Commissione spera che si possa pervenire ad una conclusione soddisfacente con la prossima presidenza greca del Consiglio.

(<sup>1</sup>) GU n. C 25 del 25. 1. 1994.

coli e silvicoli verranno esaminate in base alle disposizioni vigenti per il nuovo periodo di programmazione dei fondi strutturali che decorrerà dal 1° gennaio 1994.

(<sup>1</sup>) GU n. L 91 del 6. 4. 1990.

(<sup>2</sup>) GU n. L 163 del 7. 6. 1990.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA E-1866/93

di Sotiris Kostopoulos (PSE)  
alla Commissione  
(15 luglio 1993)  
(94/C 296/35)

*Oggetto:* Caseifici della Tracia

Dato che in Tracia e, in generale, in Grecia esiste un gran numero di caseifici ma c'è un'insufficienza di materie prime (latte fresco di capra e/o di pecora) tale da non giustificare la creazione di nuove unità di produzione, può la Commissione interessarsi per assicurare l'ammodernamento dei caseifici tradizionali che già operano in Tracia?

Risposta data dal sig. Steichen  
a nome della Commissione  
(20 dicembre 1993)

L'ammodernamento dei caseifici tradizionali in Grecia può formare oggetto di aiuto comunitario ai sensi del regolamento (CEE) n. 866/90 (<sup>1</sup>) del Consiglio, del 29 marzo 1990, relativo alle condizioni di trasformazione di commercializzazione dei prodotti agricoli che introduce un sistema di aiuti agli investimenti nel settore agroalimentare.

Tra le condizioni che devono rispettare gli investimenti vanno menzionati i criteri di selezione definiti mediante decisione 90/342/CEE (<sup>2</sup>) della Commissione.

In base al disposto di detto regolamento, l'attuazione del regime di aiuto avviene in primo luogo a livello nazionale; pertanto la responsabilità di esaminare i fascicoli di domanda compete agli Stati membri.

La Commissione chiede regolarmente informazioni sulla situazione esistente nelle regioni per le quali uno Stato membro propone investimenti. In questo modo essa può farsi un'idea globale per settore e per regione (compreso il settore «latte e prodotti lattiero caseari»).

Le nuove domande presentate dalle autorità greche per il cofinanziamento di progetti di investimento riguardanti la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agri-

#### INTERROGAZIONE SCRITTA E-1884/93

di Sotiris Kostopoulos (PSE)  
alla Commissione  
(15 luglio 1993)  
(94/C 296/36)

*Oggetto:* Efficacia dei programmi di formazione professionale

Nelle regioni dell'Acaia, di Kozani, di Lavrio in Attica, di Mantoudio in Eubea e di Syros sono stati attuati, con il sostegno della Comunità europea, numerosi programmi specifici di formazione professionale destinati alla manodopera locale.

Può la Commissione far sapere se sono state elaborate statistiche sulla situazione economica e, più in generale, sociale di tale manodopera, onde consentire la valutazione del grado di efficacia dei programmi di formazione professionale attuati in casi analoghi?

Risposta data dal sig. Flynn  
a nome della Commissione  
(18 ottobre 1993)

Le azioni di formazione professionale realizzate nelle regioni menzionate dall'onorevole parlamentare sono finanziate dal FSE nel quadro dei programmi operativi regionali in applicazione del quadro comunitario di sostegno 1989-1993 per la Grecia.

Si tratta di programmi che perseguono sia il reinserimento professionale sia l'occupazione indipendente dei lavoratori colpiti dalla disoccupazione.

Ad un primo esame emerge il particolare interesse espresso da parte dei lavoratori delle regioni suddette. A titolo indicativo, nelle regioni di Mantudia e di Acaia hanno partecipato a queste azioni rispettivamente 2 404 e 1 116 persone.

Per il momento la Commissione non dispone di tutti gli elementi necessari per procedere ad una valutazione complessiva di queste azioni.

Alla scadenza del QCS attuale la Commissione potrà disporre di tutti gli elementi quantitativi necessari per effettuare una valutazione qualitativa di questi programmi nel loro complesso.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1897/93**di **Sotiris Kostopoulos (PSE)**

alla Commissione

(15 luglio 1993)

(94/C 296/37)

**Oggetto:** Aiuti alla produzione di zafferano

I produttori di zafferano di Kozani incontrano gravi difficoltà. Può la Commissione dire quali margini esistono affinché la Comunità europea sostenga la produzione di zafferano e la cooperativa creata per promuovere la produzione di questa droga taumaturgica?

**Risposta data dal sig. Steichen  
a nome della Commissione**

(10 dicembre 1993)

La coltura dello zafferano per uso industriale, segnatamente nella produzione di coloranti per l'abbigliamento, non beneficia, a livello comunitario, né di interventi promozionali né di sovvenzioni.

Pur consapevole dell'importanza di tale coltura per la Grecia, coltura che assorbe numerosa manodopera locale, la Commissione ritiene che non si tratti tanto di un problema di produzione dello zafferano quanto di commercializzazione del prodotto a livello delle cooperative.

La Commissione ha ricevuto dalla «Irish Co-operative Organisation Society Ltd» una domanda a norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 4256/88 <sup>(1)</sup> per il cofinanziamento di un'inchiesta, sulla situazione economica delle cooperative in Grecia. Come precisato nella replica all'interrogazione scritta n. 1862/93 <sup>(2)</sup> dell'onorevole palamentare, la Commissione è propensa ad accettare tale proposta.

<sup>(1)</sup> GU n. L 374 del 21. 12. 1988.<sup>(2)</sup> GU n. C 268 del 26. 9. 1994, pag. 7.**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1906/93**di **Sotiris Kostopoulos (PSE)**

alla Commissione

(15 luglio 1993)

(94/C 296/38)

**Oggetto:** Incentivazione dei trasporti su rotaia

La Comunità si è espressa a favore dell'incentivazione dei trasporti su rotaia avendo come obiettivo il miglioramento della protezione dell'ambiente e l'aumento del risparmio energetico, della comodità e della sicurezza di questo modo di trasporto rispetto al trasporto su strada. Decisivi ai fini dello sviluppo del trasporto su rotaia sono l'ammoderna-

mento e il rinnovamento del materiale rotabile e in particolare nuove linee Intercity, automotrici di piccole dimensioni e maneggevoli per i collegamenti extraurbani o i collegamenti urbani nonché mezzi per il traino (motrici).

Quale tipo di proposte intende la Commissione presentare per incoraggiare un maggior ricorso al trasporto su rotaia nella Comunità?

**Risposta data dal sig. Matutes  
a nome della Commissione**

(6 dicembre 1993)

Quanto afferma l'onorevole parlamentare è esatto. La Commissione ha infatti manifestato l'intenzione di sostenere lo sviluppo di un sistema ferroviario efficiente all'interno della Comunità. Un elenco degli strumenti che la Commissione sta valutando nel campo ferroviario figura nell'allegato III delle proposte della Commissione per «Lo sviluppo futuro della politica comune dei trasporti» <sup>(1)</sup>. In particolare, la Commissione sta vagliando misure volte a sostenere: la costruzione e l'ammodernamento del sistema ferroviario, segnatamente per quanto concerne i treni ad alta velocità e il trasporto combinato; la liberalizzazione dell'accesso al sistema ferroviario, allo scopo di facilitare l'ingresso di nuovi concorrenti capaci di fornire una vasta gamma di servizi e, infine, la ricerca di nuove tecnologie da poter applicare ai sistemi di segnalamento ecc. Tutte queste misure, oltre ad essere accompagnate da proposte intese a mantenere l'attuale reputazione di sistema di trasporto sicuro di cui godono le ferrovie, avranno una portata di applicazione geografica molto vasta per garantire che tutte le parti della Comunità beneficino di queste azioni.

<sup>(1)</sup> Doc. COM(92) 494 def.**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1916/93**di **Sotiris Kostopoulos (PSE)**

alla Commissione

(15 luglio 1993)

(94/C 296/39)

**Oggetto:** Distruzione dei boschetti urbani in Grecia

I boschetti di molte città greche subiscono ogni anno gravi danni per gli «attacchi» subiti dai loro alberi (soprattutto pini) ad opera dei bruchi, sotto lo sguardo indifferente delle autorità. Citiamo ad esempio i danni provocati ai boschetti del Licabetto a Atene e a quelli della città di Patrasso. Gli esperti di arboricoltura affermano che questo tipo di danno potrebbe essere evitato se si procedesse a tempo debito alle opportune concimazioni.

Può la Commissione esprimere la sua solidarietà alla lotta portata avanti dai cittadini delle città greche per cercare di salvare i boschetti urbani e chiedere alle autorità greche di prendere gli opportuni provvedimenti intesi a prevenire danni di questo genere?

**Risposta data dal sig. Steichen  
a nome della Commissione**  
(13 ottobre 1993)

In mancanza di disposizioni comunitarie in materia e considerando che la gestione e la cura dei boschetti urbani rientrano nelle competenze esclusive degli Stati membri, delle regioni e dei comuni, la Commissione non è in grado di intervenire direttamente a tutela delle zone citate dall'onorevole parlamentare.

La Commissione attribuisce la dovuta importanza al valore ecologico ed estetico dei boschetti e delle altre zone alberate urbane, che svolgono un ruolo fondamentale per il miglioramento dell'ambiente cittadino. Essa rivolge a tale aspetto un'attenzione particolare, e in tale contesto ha richiamato l'attenzione del ministero greco dell'Agricoltura sulla situazione illustrata dall'onorevole parlamentare.

— direttiva 83/477/CEE sulla protezione dei lavoratori dai rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro;

— direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi, modificata dalla direttiva 91/659/CEE <sup>(1)</sup> della Commissione (e non 91/157/CEE, la quale riguarda gli accumulatori).

Come risulta dalla 10<sup>a</sup> relazione sui controlli operati per verificare l'applicazione della legislazione comunitaria <sup>(2)</sup>, la Commissione ha avviato una procedura di inadempienza avverso la Grecia per mancata comunicazione delle disposizioni nazionali destinate a dare attuazione alle direttive 90/394/CEE e 91/382/CEE.

<sup>(1)</sup> GU n. L 363 del 31. 12. 1991.

<sup>(2)</sup> GU n. L 233 del 30. 8. 1993.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1917/93**

di Sotiris Kostopoulos (PSE)  
alla Commissione  
(15 luglio 1993)  
(94/C 296/40)

**Oggetto:** Applicazione delle direttive sull'amianto da parte della Grecia

Le direttive comunitarie sull'amianto (in particolare la 83/477/CEE <sup>(1)</sup>, modificata dalla direttiva 91/382/CEE <sup>(2)</sup>, e la 76/769/CEE <sup>(3)</sup>, modificata dalla direttiva 91/157/CEE <sup>(4)</sup>, e infine la 90/394/CEE <sup>(5)</sup>) non vengono applicate in Grecia. Intende la Commissione provvedere e, se sì in che modo, affinché la Grecia applichi le citate direttive sull'amianto?

<sup>(1)</sup> GU n. L 263 del 24. 9. 1983, pag. 25.

<sup>(2)</sup> GU n. L 206 del 29. 7. 1991, pag. 16.

<sup>(3)</sup> GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 201.

<sup>(4)</sup> GU n. L 78 del 26. 3. 1991, pag. 38.

<sup>(5)</sup> GU n. L 196 del 26. 7. 1990, pag. 1.

**Risposta data dal sig. Flynn  
a nome della Commissione**  
(8 novembre 1993)

In adempimento dell'obbligo previsto dall'art. 155 del Trattato istitutivo della Comunità europea, il quale le impone di vigilare sull'applicazione delle disposizioni del Trattato e dei provvedimenti adottati a norma di questo dalle istituzioni, la Commissione ha disposto verifiche per accertare il corretto recepimento nella legislazione ellenica delle norme riportate nelle direttive sull'amianto:

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1961/93**

di Barry Desmond (PSE)  
alla Commissione  
(19 luglio 1993)  
(94/C 296/41)

**Oggetto:** Sviluppo di una nave ad alta velocità

Dalla risposta della Commissione all'interrogazione scritta n. 711/92 <sup>(1)</sup> di Enrique Sapena Granell si desume che essa è bene informata in merito ai progetti di R&S attuati nella baia di Kobe in Giappone.

1. È la Commissione in grado di fornire informazioni dettagliate sui progressi fatti in merito alla proposta per lo sviluppo di sistemi di navigazione ad alta velocità?
2. La Commissione concorda sul fatto che:
  - a) un sistema di trasporto veramente integrato che si serva di navi ad alta velocità sarebbe utile per tutti i cittadini e tutte le industrie della Comunità?
  - b) la promozione della navigazione ad alta velocità contribuirebbe a rafforzare e incrementare la competitività dell'industria delle costruzioni navali che è ridotta al lumicino?
  - c) la CE dovrebbe elaborare programmi per rinvigorire l'industria in questo modo ed evitare che i futuri contratti redditizi siano tutti «perduti» a vantaggio dei concorrenti internazionali?

<sup>(1)</sup> GU n. C 317 del 3. 12. 1992, pag. 25.

**Risposta data dal sig. Matutes  
a nome della Commissione  
(14 dicembre 1993)**

Lo sviluppo di un «sistema di navigazione ad alta velocità» costituisce un passo importante verso la realizzazione di un sistema di trasporto più efficiente che renderà più fluido il traffico commerciale. Un sistema di trasporti che integri i diversi modi andrebbe a vantaggio del cittadino e dell'industria europea. Lo sviluppo della navigazione ad alta velocità costituisce solo un elemento di questo sistema integrato e sarà particolarmente utile per mercati specifici. Non andrebbe peraltro trascurato lo sviluppo di altri elementi essenziali, quali l'interfaccia con altri modi, nuove tecniche terminali e il potenziamento dell'efficienza e della velocità dei tipi di navi esistenti (specialmente per brevi rotte).

La promozione della navigazione ad alta velocità costituisce uno dei fattori che potrebbero contribuire a migliorare la competitività della cantieristica europea, ma la promozione della sola navigazione ad alta velocità non sarà sufficiente per rilanciare tale industria. In quest'ambito, una politica coerente di ricerca, di sviluppo e di dimostrazione tecnologica può fornire un importante contributo allo sviluppo della tecnologia, dell'organizzazione e delle capacità che costituiscono i requisiti indispensabili per far fronte all'aumento della concorrenza sui mercati dei trasporti.

La proposta della Commissione concernente il quarto programma quadro di attività comunitarie nei settori della ricerca, dello sviluppo e della dimostrazione tecnologica <sup>(1)</sup> fornirà i mezzi atti a promuovere il rinnovamento necessario per sostenere una strategia competitiva in questo settore di mercato (in particolare, tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni, tecnologie industriali, energia e ricerca per una politica europea dei trasporti).

Al fine di preparare più adeguatamente il contenuto delle proposte specifiche del quarto programma quadro e delle sue azioni, il 18 e 19 ottobre 1993 è stato organizzato e tenuto a Bruxelles un seminario sul tema «R&S per il trasporto su acqua». Uno dei temi in discussione riguardava il ruolo di sistemi veloci di navigazione/porti e vie d'acqua interne nell'ambito dei sistemi di trasporto multimodali, in particolare rispetto alle reti transeuropee.

La Commissione ha inoltre varato uno studio sul seguente tema: «Esigenze della ricerca e dello sviluppo in rapporto ai sistemi veloci di trasporto via acqua di passeggeri e merci».

(1) Doc. COM(93) 276 def.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1963/93  
di Ernest Glinne (PSE)  
alla Commissione  
(19 luglio 1993)  
(94/C 296/42)**

**Oggetto:** Atteggiamento della Comunità europea verso la dittatura haitiana

L'Assemblea paritetica ACP/CEE ha formulato nella sua ultima riunione sei principi che, per il bene di Haiti, dovrebbero servire da base ad un negoziato, conformemente al protocollo di accordo di Washington messo a punto nel febbraio scorso dal Presidente Aristide e dalle parti negoziali.

Sul posto tuttavia, i zinglandos, eredi dei tontonmacoutes, intensificano impunemente le loro violenze. L'esercito regolare (7 000 tisolats, in lingua creola) ed un ampio settore della polizia agiscono nello stesso modo. Haiti è un inferno in cui non cessa di scorrere il sangue: la detenzione di una foto del Presidente Aristide o un'allusione udibile al capo dello Stato democraticamente eletto il 16 dicembre 1990, depresso e costretto all'esilio il 30 settembre 1991 dai militari, «giustificano» l'esecuzione capitale, la tortura, lo stupro e la scomparsa.

L'embargo sulle importazioni e le esportazioni ha triplicato i prezzi dei prodotti di base ed ha fatto aumentare il numero degli haitiani che lasciano il paese il più delle volte senza riuscirci se la destinazione è la Florida, a motivo degli sbarramenti della marina degli Stati Uniti.

In tale contesto può la Commissione pronunciarsi sulla posizione dell'Assemblea paritetica, tenendo conto della necessità di organizzare ad Haiti uno scrutinio autenticamente democratico e il rispetto dei valori democratici?

Non è imperativo sospendere qualsiasi partecipazione dell'attuale regime di Haiti alla Convenzione di Lomé IV, sulla base delle disposizioni della stessa Convenzione relative ai diritti dell'uomo e di non intervenire che per il tramite delle ONG che operano a favore della popolazione più povera?

**Risposta data dal sig. Marín  
a nome della Commissione  
(30 novembre 1993)**

Per quanto riguarda l'organizzazione di elezioni democratiche e il rispetto dei valori democratici, la Commissione ricorda le molteplici prese di posizione della Comunità e dei suoi Stati membri sulla crisi haitiana. Le conclusioni dell'Assemblea paritetica menzionate dall'on. parlamentare sono conformi alla linea politica seguita dalla Commissione dopo il colpo di Stato, segnatamente:

- l'unica soluzione possibile è il ritorno all'ordine costituzionale, rappresentato dal rientro del Presidente Aristide (simbolo della lotta del popolo haitiano);
- si devono continuare e sostenere, anche con maggiori pressioni, tutte le iniziative volte ad incoraggiare le due parti a negoziare e a dialogare per raggiungere un accordo, al fine di costituire un governo d'unione nazionale con un primo ministro scelto dal Presidente Aristide.

Quanto a sospendere la partecipazione di Haiti alla Convenzione di Lomé, già nel dicembre 1991, alcuni mesi dopo il colpo di Stato, il Consiglio «Affari generali», confermando la volontà della Comunità e dei suoi Stati membri di contribuire al ripristino della democrazia e dello Stato di diritto ad Haiti, invitava la Commissione ad inviargli per approvazione una proposta di denuncia della Convenzione di Lomé nei confronti di Haiti. Sul piano della cooperazione con i suoi partner ACP, dal gennaio 1992 la Commissione ha sottolineato le gravi implicazioni connesse ad una misura di questo tipo, sia a livello giuridico (estrema complessità e pesantezza della procedura in applicazione dei principi del parallelismo delle forme) che a livello politico (misura estremamente grave, che costituirebbe un precedente importante), oltre alle conseguenze economiche di minore entità (riguardanti esclusivamente l'abolizione del regime preferenziale). Giova inoltre sottolineare che il 19 febbraio 1992, in occasione dell'Assemblea paritetica di Santo Domingo, il Presidente Aristide ha sollecitato il mantenimento di Haiti negli accordi di Lomé.

Il 2 ottobre 1991 la Comunità e i suoi Stati membri hanno deciso di sospendere l'erogazione dell'aiuto economico ad Haiti; si è invece mantenuto l'aiuto umanitario e si è deciso di attenersi ad una politica flessibile per quanto riguarda gli altri aiuti con incidenza diretta sulla popolazione. Da allora sono state realizzate diverse azioni d'aiuto alimentare, sotto forma di prodotti o di sementi, in collaborazione con ONG europee o con organismi internazionali (ad esempio la FAO). Sono stati realizzati anche programmi d'urgenza connessi alla fornitura di medicinali e al problema dell'AIDS. Attualmente sono in corso azioni di cooperazione decentrata e azioni di cofinanziamento con diverse ONG in vari settori. Possiamo citare, ad esempio, le seguenti azioni realizzate dopo il colpo di Stato:

- settore diritti dell'uomo e democrazia: 715 000 ECU,
- aiuti alimentari: 12 510 000 ECU,
- aiuti d'urgenza: 2 300 000 ECU.

## INTERROGAZIONE SCRITTA E-2037/93

di Laura González Álvarez (GUE)

alla Commissione

(23 luglio 1993)

(94/C 296/43)

**Oggetto:** Importazione di cementi da parte della Spagna e procedura anti dumping

Nel mese di gennaio 1992 l'associazione spagnola di fabbricanti di cemento, Oficemen, ha sporto una denuncia alla Commissione, affermando che le importazioni in Spagna di taluni tipi di cemento originari della Turchia, Romania e Tunisia erano oggetto di pratiche di dumping, che causavano un grave danno a tale settore industriale.

La Commissione ha ritenuto che esistessero prove sufficienti per giustificare l'avvio di una procedura antidumping e, di conseguenza, il 22 aprile 1993 ha avviato un'inchiesta giudiziaria in materia.

A seguito di tale presunta concorrenza sleale, il progetto di installazione nel porto di Gijón (Asturie) di un'impresa di importazione e commercializzazione di cemento potrebbe essere all'origine della perdita di numerosi posti di lavoro in una regione che è colpita da una grave recessione industriale (carbone, siderurgia, cantieristica, ecc.).

Può la Commissione far sapere qual è lo stato di avanzamento della procedura antidumping avviata il 22 aprile 1992?

Può garantire che il cemento importato da paesi terzi da imprese stabilite in Spagna sarà soggetto ai medesimi controlli di qualità dei cementi prodotti nei paesi comunitari?

Può far sapere se la direttiva 89/106/CEE<sup>(1)</sup>, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione, è applicata correttamente in Spagna?

<sup>(1)</sup> GU n. L 40 del 11. 2. 1989, pag. 12.

**Risposta data da Sir Leon Brittan  
a nome della Commissione**

(21 dicembre 1993)

La Commissione è sul punto di concludere le sue indagini nell'ambito di questa procedura. Fra breve è prevista una consultazione con gli Stati membri su una proposta d'azione adeguata in funzione dei risultati dell'inchiesta.

Visto che non esiste ancora una norma europea al riguardo, il cemento importato da un paese membro deve essere conforme alla normativa vigente in quest'ultimo. L'omologazione del cemento in oggetto è accordata dagli organismi

nazionali e rientra nelle competenze dello Stato membro e non della Commissione. Quest'ultima, inoltre, non è a conoscenza di differenze esistenti riguardo ai controlli di qualità applicabili al cemento prodotto nei paesi comunitari e a quello importato da paesi terzi.

La direttiva 89/106/CEE «Prodotti da costruzione» è stata attuata dalla Spagna attraverso il «Real Decreto» 1630/1992 (pubblicato il 9 febbraio 1993 sul «Boletín Oficial del Estado»). Per il momento, fino a quando l'analisi giuridica di questa attuazione non si sarà conclusa, la Commissione non è in grado di disporre di alcun elemento che possa permetterle di dedurre una scorretta applicazione della direttiva da parte della Spagna.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA E-2111/93

di Sotiris Kostopoulos (PSE)

alla Commissione

(26 luglio 1993)

(94/C 296/44)

*Oggetto:* Pericoli derivanti dalla presenza di clophen in un ospedale di Patrasso

Notevoli quantità di clophen si trovano immagazzinate nelle cantine dell'ospedale «Aghios Andreas» di Patrasso con il conseguente rischio di fuoriuscite pericolose per il personale ed i malati. Detta materia tossica e cancerogena per l'uomo viene usata per il raffreddamento dei due grandi impianti di trasformazione dell'ospedale. Intende la Commissione chiedere alle autorità greche di procedere alla distruzione del clophen in luoghi appositi, lontani dalle aree abitate?

Risposta data dal sig. Paleokrassas  
a nome della Commissione

(7 dicembre 1993)

Se le ingenti quantità di clorofeno a cui si riferisce l'onorevole parlamentare si trovano nei trasformatori menzionati e questi sono in funzionamento, la Commissione non può intervenire in alcun modo poiché l'utilizzazione di PCB, conformemente alla legislazione comunitaria, è permessa fino allo smantellamento definitivo dei trasformatori.

Se, al contrario, le quantità di clorofeno in questione si trovano al di fuori dei trasformatori elettrici, per esempio nei bidoni, si applica l'articolo 3 della direttiva 76/403/CEE <sup>(1)</sup> relativa all'argomento in questione. Con riferimento all'articolo in questione, gli Stati membri adotteranno tutte le misure necessarie per lo smaltimento obbligatorio dei PCB usati o contenuti in oggetti o apparecchi fuori uso.

<sup>(1)</sup> GU n. L 108 del 26. 4. 1976.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA E-2136/93

di Sotiris Kostopoulos (PSE)

alla Commissione

(26 luglio 1993)

(94/C 296/45)

*Oggetto:* Rinazionalizzazione della politica agricola e misure a favore degli agricoltori

Può far sapere la Commissione se è favorevole a una graduale rinazionalizzazione della politica agricola e se reputa opportuno che nella Comunità si intensifichino le misure che favoriscono l'abbandono della professione di agricoltore e di migliaia di ettari coltivabili?

Risposta data dal sig. Steichen  
a nome della Commissione

(13 ottobre 1993)

La Commissione rispetta i principi della politica agraria comune, in particolare il mantenimento di un mercato comune nel settore agricolo.

In occasione della proposta di misure per riformare la politica agraria comune <sup>(1)</sup>, la Commissione ha dichiarato di ritenere necessario che un numero sufficiente d'agricoltori venga mantenuto in attività. Questa dichiarazione conferma la scelta effettuata nel «Libro verde» e nella comunicazione sul futuro del mondo rurale.

<sup>(1)</sup> Doc. COM(91) 100 def.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA E-2140/93

di Sotiris Kostopoulos (PSE)

alla Commissione

(26 luglio 1993)

(94/C 296/46)

*Oggetto:* Infrastrutture a favore dei disabili

Considerando l'assoluta necessità di seguire un approccio mirato nei confronti dei disabili, soprattutto quando si tratta di minorenni, e le carenze finora riscontrate sul piano delle infrastrutture, che non consentono di formulare diagnosi tempestive e neppure di procedere a una riabilitazione di questi soggetti, intende la Commissione provvedere affinché il legislatore comunitario disponga la creazione delle necessarie infrastrutture per i disabili?

**Risposta data dal sig. Flynn  
a nome della Commissione**

(9 novembre 1993)

Date le sue limitate competenze legislative, la Commissione promuove nel quadro del programma Helios II, tra l'altro, delle misure riguardanti la prevenzione, l'aiuto precoce e le cure domiciliari ai disabili con attività di scambio e di informazione.

Tra i temi prioritari per le attività del programma Helios II figurano «diagnosi e cura», «misure coordinate che consentano di tenere i disabili nel loro abituale ambiente domestico» e «casa di cura».

Tutte le misure avviate in questo campo sono prima sottoposte per consultazione ai tre organi consultivi, e in particolare al Forum europeo delle persone disabili, in cui le ONG europee RI-ECA e Mobility International sono particolarmente competenti.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2217/93**

**di António Capucho (ELDR) e Jan Bertens (ELDR)**

**alla Commissione**

(29 luglio 1993)

(94/C 296/47)

*Oggetto:* I negoziati di pace sul Medio Oriente

Tenuto conto dell'interruzione dei negoziati di pace sul Medio Oriente e consapevoli del fatto che spetta alla Comunità europea organizzare i negoziati sulla cooperazione economica regionale, quali azioni prevede la Commissione di intraprendere per promuovere la ripresa dei negoziati di pace sul Medio Oriente?

**Risposta data dal sig. Van den Broek  
a nome della Commissione**

(15 novembre 1993)

Durante l'interruzione dei negoziati per la pace in Medio Oriente cui fanno riferimento gli onorevoli parlamentari la Commissione ha sostenuto gli sforzi compiuti per rilanciare le trattative. Essa ha esortato le parti a risolvere le difficoltà seguite all'espulsione di più di quattrocento palestinesi da Israele e a partecipare attivamente alla nona sessione dei negoziati bilaterali. La Commissione ha preso parte alla missione della troika in Medio Oriente dal 30 marzo al 2 aprile, in occasione della quale è stato trasmesso questo messaggio a tutte le parti della regione.

Quanto al gruppo di lavoro per lo sviluppo economico regionale, la Commissione ha utilizzato il tempo disponibile per precisare le proposte già avanzate e per preparare nuove proposte relative alla cooperazione nel settore agricolo, da realizzare con la Spagna, e alle infrastrutture, in stretta collaborazione con la Francia, che fungerà da punto di riferimento per questo progetto, per un'indagine sulle strade e per l'interconnessione delle reti elettriche.

La Commissione ha partecipato, con la presidenza danese, a una missione nella regione per consultare le parti locali in merito alle proposte comunitarie e per sentire le loro reazioni. Tale missione si è dimostrata estremamente utile in preparazione del fruttuoso incontro del gruppo di lavoro sullo sviluppo economico regionale svoltosi a Roma il 4-5 maggio 1993.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2220/93**

**di Winifred Ewing (ARE)**

**alla Commissione**

(29 luglio 1993)

(94/C 296/48)

*Oggetto:* Pagamento della pensione di invalidità alle donne

Qual è l'attuale posizione della Comunità rispetto al pagamento della pensione di invalidità a donne in età inferiore ai 65 anni? Risponde a verità che il governo del Regno Unito ha presentato ricorso contro una decisione in merito dei ministri per gli Affari sociali?

**Risposta data dal sig. Flynn  
a nome della Commissione**

(10 novembre 1993)

La Corte di giustizia, con sentenza del 30 marzo 1993 che fa seguito alle questioni pregiudiziali poste dalla «House of Lords» nella causa 328/91, ha enunciato il principio di diritto in base al quale le donne che abbiano oltrepassato l'età normale della pensione (60 anni) hanno un diritto individuale di ottenere prestazioni di invalidità alle stesse condizioni degli uomini nel Regno Unito, vale a dire, fino all'età di 65 anni.

In seguito a tale sentenza della Corte di giustizia, la Commissione ha scritto alle autorità britanniche per rammentare gli obblighi derivanti dalla direttiva 79/7/CEE relativa all'uguaglianza del trattamento tra uomini e donne nel campo della sicurezza sociale, e, più particolarmente, l'articolo 7, paragrafo 1a) della medesima, come è stato interpretato dalla Corte di giustizia nella sentenza di cui sopra.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2257/93****di Giuseppe Mottola (PPE)****alla Commissione***(1° settembre 1993)**(94/C 296/49)*

**Oggetto:** Delibera della giunta regionale Campania n. 5470 del 27 ottobre 1992

La giunta regionale della Campania, con delibera n. 5470 del 27 ottobre 1992, ha deciso iniziative industriali ed artigianali, nel quadro del POP, per lo sviluppo socio-economico di due importanti comprensori: Pompei (NA), Marcianise (CE), con il cofinanziamento al 50 % della CE (regolamento (CEE) n. 2052/88 <sup>(1)</sup>) — Fondo FESR).

Le iniziative riguardano:

- CIAAR — Pompei — centro espositivo e di servizi reali nel settore dell'artigianato artistico, gestito da un consorzio tra associazioni di categoria ed imprese.
- Tari — Marcianise — polo orafa — servizi comuni in complesso polifunzionale, gestito da un consorzio di 180 imprese.

L'interrogante chiede:

1. Può la Commissione fornire notizie utili sullo stato di avanzamento della pratica?
2. Può la Commissione assicurare il cofinanziamento del 50 %, atteso che qualora la regione Campania o Stato membro non assicurino l'altro 50 % le imprese provvederanno direttamente alla copertura, tramite i rispettivi consorzi di qualificazione, delle attività dell'artigianato produttivo?
3. In caso di mancata approvazione può la Commissione inserire l'iniziativa tra quelle da finanziare con la riforma dei fondi strutturali, nel quadro del programma 1994-1999, attesa la collimazione dei programmi con gli obiettivi e le modalità dei fondi strutturali?

<sup>(1)</sup> GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9.

**Risposta data dal sig. Millan  
a nome della Commissione**

*(6 dicembre 1993)*

Per quanto riguarda il progetto Tari-Marcianise, la regione ha presentato l'opportuna documentazione nel quadro del programma operativo Campania. La Commissione sta attualmente vagliando le condizioni di un cofinanziamento comunitario. A questo proposito nulla vieta che, in man-

canza di finanziamenti pubblici regionali o statali, la parte dei contributi del FESR a carico dei singoli Stati membri venga fornita da investitori privati.

Non è stato invece presentato analogo incartamento per il progetto CIAAR-Pompei, che si trova ancora in fase d'istruzione a livello regionale.

Qualora non venissero presi in considerazione entro fine dicembre 1993, cioè prima che scada il periodo di programmazione attuale, tali progetti potranno venir esaminati durante il prossimo periodo, sempreché le autorità competenti ne facciano domanda.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2258/93****di Christine Oddy (PSE)****alla Commissione***(1° settembre 1993)**(94/C 296/50)*

**Oggetto:** Accesso ai documenti della Comunità da parte del mediatore comunitario

È in grado la Commissione di confermare recenti notizie stampa secondo cui il mediatore della Comunità, che verrà nominato a mente del Trattato di Maastricht, non potrà avere accesso ai documenti comunitari?

Quali passi pensa la Commissione europea di intraprendere per garantire che tali documenti siano resi accessibili al mediatore, quando tale persona sarà stata nominata?

**Risposta data dal sig. Delors  
a nome della Commissione**

*(12 gennaio 1994)*

Durante la conferenza interistituzionale del 25 ottobre 1993, Parlamento, Consiglio e Commissione hanno concluso un accordo sullo status del mediatore, per facilitarli l'accesso ai documenti comunitari.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2266/93****di David Bowe (PSE)****alla Commissione***(1° settembre 1993)**(94/C 296/51)*

**Oggetto:** Regime di intervento

La Commissione autorizza l'acquisto all'intervento di carni di toro?

Se non si tratta di una pratica corrente nell'insieme della Comunità, per quale motivo la Commissione l'autorizza solo in taluni paesi?

**Risposta data dal sig. Steichen  
a nome della Commissione**  
(17 dicembre 1993)

In base alle regole comunitarie si possono acquistare a titolo degli interventi unicamente le carcasse di grandi bovini appartenenti o alla categoria dei giovani animali maschi non castrati di meno di due anni (giovani tori) o alla categoria degli animali maschi castrati (buoi).

Tuttavia sul piano regionale già da qualche anno gli acquisti si limitano per lo più ad una sola delle due categorie, quella che rappresenta la parte preponderante nella rispettiva produzione regionale di bovini maschi. Il ritiro dai mercati, attraverso l'intervento pubblico, di una parte della produzione appartenente alla categoria preponderante ha infatti ripercussioni positive sull'intero mercato delle carni bovine della regione. Inoltre, in vista di ridurre gli acquisti di intervento, riduzione prevista dal regolamento di base del settore (regolamento (CEE) n. 805/68, art. 6), la Commissione non può ampliare le categorie ammissibili per una data regione <sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA E-2308/93

**di Karl von Wogau (PPE)**  
**alla Commissione**  
(1° settembre 1993)  
(94/C 296/52)

**Oggetto:** Attuazione del regolamento del 13 dicembre 1992 concernente il mercato delle banane

1. Può la Commissione far sapere in che misura gli attuali flussi commerciali vengono modificati dal regolamento concernente il mercato delle banane e in che misura le imprese del settore sono, a causa di tale regolamento, minacciate nella loro esistenza o addirittura escluse dal mercato?

2. Può la Commissione far sapere quanto sono colpiti in particolare gli operatori che finora hanno commercializzato in ambito comunitario le banane provenienti dall'America centrale e meridionale?

3. Può infine indicare in che misura il suddetto regolamento colpisce le piccole e medie imprese della Comunità europea?

**Risposta data dal sig. Steichen  
a nome della Commissione**  
(30 novembre 1993)

L'organizzazione comune del mercato delle banane consente agli operatori di accedere al contingente tariffario in misura correlata all'attività commerciale esercitata in precedenza: non può quindi avere effetti tali da escludere gli operatori dal mercato, né da incidere sull'esistenza stessa delle imprese.

L'introduzione dell'organizzazione comune del mercato per le banane completa il mercato unico nel settore, e darà probabilmente luogo a dei cambiamenti nella redistribuzione delle attività commerciali, come ad esempio la possibilità per determinati operatori di accedere a mercati da cui erano esclusi per via delle restrizioni vigenti in alcuni Stati membri, ora venute meno. Analogamente tipi di frutta di determinate provenienze precedentemente venduta in uno Stato membro potranno ora trovare una più ampia commercializzazione nella Comunità. I commercianti di banane stanno raccogliendo le nuove sfide e le occasioni determinatesi con il mercato comune; tuttavia, poiché la nuova organizzazione di mercato è entrata in vigore il 1° luglio, non è ancora possibile valutare la portata dei cambiamenti avvenuti a livello commerciale.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2312/93**  
**di Gianfranco Amendola (V)**  
**alla Commissione**  
(1° settembre 1993)  
(94/C 296/53)

**Oggetto:** Inadempienza dello Stato italiano nell'applicazione della direttiva denominata «Seveso»

1. Considerato che l'articolo 7, comma c) della direttiva 82/501/CEE <sup>(1)</sup> prevede che le autorità competenti organizzino, nel quadro delle regolamentazioni nazionali, ispezioni o altre misure di controllo, secondo il tipo di attività considerata;

2. considerato che la sentenza n. 1392 del 19 aprile 1993 del pretore di Genova afferma che il decreto del Presidente della Repubblica n. 175/88 <sup>(2)</sup> di recepimento della direttiva 82/501/CEE in Italia è rimasto privo di efficaci strumenti di controllo e di sanzioni;

3. considerato che nella suddetta sentenza si apprende da dichiarazione di un funzionario del ministero dell'ambiente italiano che alla fine del 1991 non era ancora terminata alcuna istruttoria sulle 220 notifiche (per 400 impianti interessati) pervenute e che, se la situazione dell'organico ministeriale rimaneva immutata, l'istruttoria degli altri rapporti avrebbe occupato altri venti anni, con una media di 20 istruttorie l'anno;

4. considerato che nella sentenza di cui sopra si legge pure che il ministero, organo preposto al controllo e quindi alle

denunce, potrà notificare gli uffici giudiziari per eventuale omessa notifica alla data del 2009, quindi quando ormai la contravvenzione sarebbe prescritta da ben 12 anni e nel frattempo, ogni tre anni, le aziende avranno inviato gli aggiornamenti, i quali, non si può prevedere quando verranno verificati;

non intende la Commissione avviare una procedura d'infrazione avverso l'Italia per applicazione incompleta della direttiva 82/501/CEE?

(<sup>1</sup>) GU n. L 230 del 5. 8. 1982, pag. 1.

(<sup>2</sup>) Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 127 dell'1. 6. 1988.

**Risposta data dal sig. Paleokrassas  
a nome della Commissione**

(14 gennaio 1994)

La Commissione interverrà presso le autorità italiane in merito a quanto esposto dall'onorevole parlamentare.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2049/93**

di André Sainjon (ARE)

alla Commissione

(23 luglio 1993)

(94/C 296/54)

**Oggetto:** Rinegoziazione dell'accordo concernente le importazioni di automobili giapponesi in Europa

La rinegoziazione dell'accordo sottoscritto dai rappresentanti europei e da quelli del MITI, due mesi fa, si basava su un regresso del 6,5 % rispetto al 1992.

La Commissione ritiene che la domanda subirà una flessione del 10-12 % sulla totalità del 1993, e tali dati dovranno purtroppo essere rivisti in aumento data l'ampiezza della recessione.

Il sig. Bangemann, davanti alla commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale, ha affermato che, nel giugno 1993, dovevano aver luogo nuove discussioni. Tuttavia il sig. Noburu Hatakeyama ritiene che le concessioni già sottoscritte siano «ampiamente sufficienti» e che sia prematuro chiedere l'aggiornamento di un testo firmato appena due mesi fa.

Intende la Commissione dar prova della massima fermezza? È essa disposta a dichiarare decaduto l'accordo e ad imporre contingenti tariffari alle automobili provenienti direttamente dal Giappone? È inoltre disposta a prendere in considerazione il problema delle unità di produzione?

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2205/93**

di Cristiana Muscardini (NI)

alla Commissione

(29 luglio 1993)

(94/C 296/55)

**Oggetto:** Superamento delle quote di vendita delle auto giapponesi nel mercato europeo

Può dire la Commissione se intenda rinegoziare con le autorità giapponesi gli accordi raggiunti alcuni mesi addietro con le stesse, relativamente alla quota di auto prodotte in Giappone e immesse nel mercato europeo, considerato che tale quota è stata già superata e che ciò può avere ripercussioni sulle case automobilistiche europee, impegnate in difficili programmi di ristrutturazione richiedenti tempo e notevoli investimenti? Tali programmi sarebbero infatti gravemente danneggiati sia da eventuali ritardi nelle modifiche degli accordi frettolosamente raggiunti sia da nuovi accordi che non siano basati su presupposti realistici.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2236/93**

di Mauro Chiabrando (PPE), Rinaldo Bontempi (PSE) e Giuseppe Mottola (PPE)

alla Commissione

(30 luglio 1993)

(94/C 296/56)

**Oggetto:** Importazione di veicoli giapponesi

La Commissione ha raggiunto nei mesi scorsi un accordo sull'importazione dei veicoli giapponesi in Europa.

Tale accordo fu basato sulla previsione che le vendite nella Comunità, nel 1993, sarebbero state inferiori del 6 % rispetto agli anni precedenti.

Pare, però, che ci sia stato anche un impegno della Commissione a rinegoziare l'accordo qualora la riduzione delle vendite fosse risultata superiore alle previsioni.

Secondo i dati attuali sembra che nel 1993 la riduzione raggiunga addirittura il 20 %, per cui parrebbe indispensabile che la Commissione, rispettando i propri impegni, rinegozi l'accordo.

In ogni caso appare ai sottoscritti urgente un'iniziativa in quanto le case automobilistiche europee sono attualmente impegnate in difficili programmi di ristrutturazione che richiedono tempo e investimenti e che potrebbero essere danneggiati ovvero compromessi da una politica di mercato frettolosa e non realistica.

I sottoscritti chiedono alla Commissione se condivide le sopra esposte valutazioni e quali iniziative intende assumere in merito.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2318/93****di Carlos Robles Piquer (PPE)****alla Commissione***(1° settembre 1993)**(94/C 296/57)***Oggetto:** L'industria automobilistica europea

Le previsioni dell'Associazione europea dei produttori di autoveicoli per il 1993 sono pessimistiche: durante l'anno in corso le loro vendite dovrebbero infatti diminuire di circa il 13,5%. Alcune case importanti, come la Ford, reputano che il calo sarà del 16% circa. Detti produttori ritengono inoltre che l'ultimo accordo tra la Commissione europea e il MITI (ministero del Commercio internazionale e dell'Industria) giapponese avrà come conseguenza un aumento delle vendite di autoveicoli giapponesi nella nostra Comunità pari al 13 o al 14% nel 1993.

È disposta la Commissione ad adottare i provvedimenti necessari per ovviare a questa stridente contraddizione?

Potremmo smettere di limitarci a contemplare il modo in cui taluni robot giapponesi montano in Europa i componenti importati dal Giappone e da altre «nuove economie industrializzate»?

La Commissione ritiene che i produttori europei facciano effettivamente fronte alla realtà con provvedimenti come quelli che hanno reso famoso il sig. López Arriortúa?

Infine, quali provvedimenti — e quando — la Commissione pensa di applicare in merito all'importazione di autoveicoli giapponesi per rispondere in tempo agli effetti della crisi?

**Risposta comune data dal sig. Bangemann  
a nome della Commissione  
alle interrogazioni scritte E-2049/93, E-2205/93,  
E-2236/93 e E-2318/93**

*(19 gennaio 1994)*

1. L'accordo del 31 luglio 1991 relativo al settore dell'automobile tra la Comunità e il Giappone prevede in particolare che detto paese regoli fino al 31 dicembre 1999 le sue esportazioni di veicoli a motore verso la Comunità.

A tal fine si svolgono periodicamente riunioni tra la Commissione e il ministero giapponese dell'Industria e del Commercio estero (MITI), per valutare l'evoluzione del mercato ed evitare perturbazioni a seguito delle esportazioni giapponesi.

2. Conformemente a questo accordo vi sono state delle discussioni nei mesi di marzo e aprile 1993 che hanno portato ad una riduzione immediata e sensibile delle esportazioni di autovetture e veicoli commerciali leggeri.

Inoltre, conformemente a quanto convenuto con le autorità giapponesi, hanno avuto luogo nuove discussioni nei mesi di

luglio e settembre 1993 per adeguare le prospettive di esportazione al forte regresso della domanda di automobili nella Comunità. In totale le esportazioni di automobili giapponesi dovrebbero essere nel 1993 di 980 000 unità (-18,5% rispetto al 1992), per una domanda di automobili dell'ordine di 11,730 milioni di unità (-15,9%).

Il ritmo elevato di riduzione delle esportazioni, registrato dall'aprile 1993, consente di rassicurare gli onorevoli parlamentari che l'adeguamento è avvenuto in tempo utile per contribuire in modo efficace a ridurre le pressioni su un mercato eccezionalmente difficile.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2356/93****di Gepa Maibaum (PSE)****alla Commissione***(1° settembre 1993)**(94/C 296/58)***Oggetto:** Il monte Athos e la conservazione del patrimonio architettonico

Nell'ambito del progetto pilota comunitario per la conservazione del patrimonio architettonico<sup>(1)</sup>, nel 1993 sono stati forniti finanziamenti tra l'altro al giardino del monastero di San Simone e San Pietro sul monte Athos. Ora il monte Athos, come l'Acropoli, il Chiado e Coimbra, da anni riceve sovvenzioni quale monumento architettonico europeo di particolare importanza.

1. Può la Commissione far sapere, indicando la ripartizione per anni, qual è l'importo globale delle sovvenzioni che la CE ha destinato al restauro del monte Athos?
2. Può inoltre indicare l'entità dei finanziamenti per il 1993, ripartendoli in base alla provenienza?
3. Per quale motivo il monte Athos, anche se ha già ricevuto per altre vie finanziamenti CE, riceve ulteriori sovvenzioni nel quadro di un progetto pilota che, in presenza di 58 progetti selezionati, dispone solo di 3 165 MECU?
4. La Commissione prevede di fornire una relazione di valutazione in merito alle risorse comunitarie destinate al restauro del monte Athos?

(1) GU n. C 261 del 10. 10. 1992, pag. 11.

**Risposta data dal sig. Pinheiro  
a nome della Commissione**

*(6 dicembre 1993)*

Il volume totale delle sovvenzioni comunitarie concesse al Kedak (organismo pubblico ellenico del ministero di Macedonia responsabile dei lavori di conservazione del Monte Athos) è, finora, di 1,12 Mio di ECU.

Il contributo è stato assegnato come segue:

- 70 000 ECU nel 1987;
- 100 000 ECU nel 1989;
- 300 000 ECU nel 1990;
- 350 000 ECU nel 1991;
- 300 000 ECU nel 1992.

Nel 1993 sono stati accordati dalla Commissione 300 000 ECU nel quadro delle azioni emblematiche (linea di bilancio B3-2000) della sua «azione culturale».

Tuttavia questi stanziamenti riguardano soltanto i lavori di conservazione degli edifici dei monasteri storici del Monte Athos e non la conservazione dei giardini storici.

D'altra parte, nel quadro del programma annuale della Commissione a favore dei progetti pilota di conservazione del patrimonio architettonico europeo, la Commissione sostiene progetti il cui carattere è esemplare (pilota), sia al livello della qualità storica e culturale del monumento sia a quello della qualità dell'impostazione tecnica di restauro/conservazione, e che sono selezionati, in base a questi criteri, da una giuria di dodici esperti di fama internazionale.

A questo scopo e nel quadro della tematica dell'anno in corso relativa alla conservazione dei giardini storici (che implica il restauro degli elementi vegetali e architettonici dei giardini), il progetto «Giardini storici del monastero Simonos Petra» sul Monte Athos ha ottenuto l'appoggio unanime dei membri della giuria, diventando così uno dei migliori progetti, a livello di qualità, presentati nel quadro di quest'esercizio.

Dato che nessun altro aiuto comunitario, fino ad oggi, era destinato a coprire specificamente la conservazione dei giardini storici del Monte Athos, la Commissione ha incluso il progetto in questione nell'elenco finale dei 58 progetti pilota scelti per il 1993.

Per quanto riguarda la valutazione di queste iniziative, quattro esperti indipendenti di fama internazionale sono stati designati nel 1992 al fine di procedere alla valutazione dei progressi effettuati in materia di restauro dei monumenti con il sostegno della Commissione nel quadro delle sue azioni emblematiche, cioè:

- Acropoli e Partenone (Grecia),
- Monte Athos (Grecia),
- Chiado (Lisbona — Portogallo),
- Coimbra (Collegio europeo — Portogallo).

La relazione finale di questa perizia è stata presentata al comitato degli affari culturali del 29 settembre 1993, e sembra che il contributo comunitario sia risultato, in tutti i casi, molto positivo, in particolare per quanto riguarda il Monte Athos.

## INTERROGAZIONE SCRITTA E-2382/93

di Ria Oomen-Ruijten (PPE)

alla Commissione

(1° settembre 1993)

(94/C 296/59)

**Oggetto:** Estrazione di lignite — Conseguenze sull'ambiente ed effetti transfrontalieri

Qual è lo stato di avanzamento dei lavori delle autorità tedesche connessi all'estrazione di lignite Garzweiler II? A quale fase si trova concretamente il relativo scadenziario?

Si ritiene conclusa la procedura di valutazione dell'impatto ambientale e, in caso affermativo, quali ne sono i risultati? È necessaria un'ulteriore indagine? In caso affermativo, di che tipo?

Il modello di intervento transfrontaliero di questo progetto si applica soltanto alle frontiere con la regione Renania settentrionale-Vestfalia o all'intera area di confine della Repubblica federale?

È possibile quantificare esattamente l'impatto dell'estrazione di lignite in Germania sui diversi livelli di falda freatica del Venloslenk e del Ruhrdalslenk nonché sull'approvvigionamento di acqua potabile nel Limburgo belga e olandese e in particolare sulle cosiddette riserve idriche strategiche?

In che modo il governo olandese ha garantito il rispetto delle disposizioni della normativa europea e del Trattato CEE? In che modo vengono tutelati gli interessi degli altri Stati membri nell'ambito del processo decisionale in Germania?

Quali sono le conseguenze per la falda freatica olandese che, a seguito delle estrazioni in miniere a cielo aperto, entra in contatto con le acque di superficie nella situazione attuale e nella prospettiva di una cessazione dell'estrazione di lignite? Le autorità tedesche si assumono la responsabilità della società di sfruttamento tedesca Rheinbraun AG successivamente alla cessazione delle attività di estrazione di lignite?

Di quali possibilità dispongono le autorità di altri Stati membri per intervenire o muovere obiezioni nella fase finale del processo decisionale in Germania ovvero dopo la conclusione di quest'ultimo, qualora ritengano che da parte tedesca non si sia sufficientemente tenuto conto degli interessi di altri Stati membri?

**Risposta data dal sig. Paleokrassas  
a nome della Commissione**

(29 novembre 1993)

In base all'articolo 7 della direttiva 85/337/CEE uno Stato membro che sia a conoscenza di un progetto sul suo

territorio, il quale possa avere effetti significativi sull'ambiente di un altro Stato membro, deve trasmettere le informazioni raccolte mediante una procedura di valutazione di impatto ambientale all'altro Stato membro nello stesso tempo in cui esso le comunica ai suoi propri cittadini. La stessa procedura si segue quando lo Stato membro danneggiato lo richieda.

Queste informazioni servono come base per eventuali consultazioni necessarie nel quadro delle relazioni bilaterali tra due Stati membri su una base reciproca ed equivalente. Il contenuto di tali relazioni bilaterali e le consultazioni sono di competenza degli Stati membri. La Commissione non vi partecipa. Gli Stati membri non hanno l'obbligo di trasmettere le informazioni suddette alla Commissione.

Poiché le altre parti dell'interrogazione in oggetto riguardano dettagli sia circa le relazioni bilaterali tra Germania e Paesi Bassi sia le informazioni scambiate tra questi due Stati membri, la Commissione invita l'onorevole parlamentare a prendere contatto con le autorità competenti dei due Stati membri per eventuali informazioni supplementari.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA E-2387/93

di Sotiris Kostopoulos (PSE)

alla Commissione

(1° settembre 1993)

(94/C 296/60)

**Oggetto:** Trasparenza nelle discussioni e nella presa di decisioni

I capi di Stato e di governo riuniti a Edimburgo lo scorso dicembre hanno deciso di introdurre per taluni Consigli dei ministri le «discussioni a porte aperte» consentendo che talune di esse vengano trasmesse per televisione, di coordinare maggiormente i lavori delle istituzioni comunitarie diffondendo quanto più ampiamente possibile tale coordinamento, e infine di pubblicare i documenti della Commissione in tutte quante le lingue comunitarie.

Può la Commissione riferire che cosa finora è stato fatto per dare attuazione a tali decisioni?

Risposta data dal sig. Delors  
a nome della Commissione

(30 novembre 1993)

La presidenza danese ha riferito al Consiglio europeo di Copenaghen del giugno 1993 su questo tema.

Nel corso della presidenza danese si sono effettuate riprese televisive di numerosi Consigli dei ministri per consentire alla stampa e ai membri dell'opinione pubblica interessati di seguirli in diretta. Fra i temi discussi rientravano il pro-

gramma di lavoro della presidenza, gli sviluppi del rapporto Sutherland sul funzionamento del mercato unico, l'occupazione e il dialogo sociale, la concorrenza industriale e la protezione dell'ambiente, la politica di cooperazione allo sviluppo fino al 2000 e le proposte della Commissione relative ai prezzi agricoli per il 1993/1994. Anche l'avvio dei negoziati per l'adesione di Austria, Finlandia, Norvegia e Svezia è stato direttamente accessibile al pubblico attraverso i mezzi audiovisivi.

Il programma legislativo della Commissione per il 1993 <sup>(1)</sup> mete in rilievo future proposte che a prima vista richiedono ampi dibattiti preliminari. Vi compaiono anche i temi su cui nel 1993 si elaboreranno Libri verdi e bianchi, che non daranno luogo necessariamente a nuove normative. Alcuni di essi sono già stati pubblicati.

La politica della Comunità di diffondere tutti i documenti pubblicati ufficialmente in tutte le lingue comunitarie non ha subito mutamenti.

<sup>(1)</sup> Doc. COM(93) 43 def.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA E-2401/93

di Edward Kellett-Bowman (PPE)

alla Commissione

(1° settembre 1993)

(94/C 296/61)

**Oggetto:** Uso di diserbanti

È vero che la Commissione, come si afferma in talune zone della CE, intende vietare l'irrorazione dei terreni con diserbante prima dell'epoca della semina delle piante da fiore?

Risposta data dal sig. Steichen  
a nome della Commissione

(12 novembre 1993)

La Commissione non ha attualmente intenzione di proporre il divieto di irrorazione con diserbanti nel periodo precedente la semina delle piante da fiore.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2420/93****di Sotiris Kostopoulos (PSE)****alla Commissione***(1° settembre 1993)**(94/C 296/62)*

**Oggetto:** Tutela dell'ecosistema mediante una maggiore informazione del pubblico

Nell'intento di infondere ai cittadini europei il senso del rispetto e della tutela degli ecosistemi, è disposta la Commissione a valutare l'eventualità di predisporre una direttiva comunitaria che attraverso tutta una serie di programmi originali promuova l'informazione del pubblico e soprattutto dei giovani sui problemi ambientali?

**Risposta data dal sig. Paleokrassas  
a nome della Commissione**

*(9 novembre 1993)*

Nell'ambito del 5° programma comunitario politico e di azione per l'ambiente e lo sviluppo durevole e rispettoso dell'ambiente, la Commissione contribuisce a promuovere l'informazione del pubblico grazie a due tipi di azioni:

1. Azioni generali di sensibilizzazione e d'informazione nel settore dell'ambiente.

Un bando di gara (93/C 54/12) <sup>(1)</sup> ha suscitato la presentazione di progetti di informazione e di sensibilizzazione concernenti diversi attori economici (sindacati, amministrazioni regionali o locali, organizzazioni per la protezione dell'ambiente, associazioni di difesa dei consumatori, ...). La Commissione cofinanzia un centinaio di progetti attraverso la linea di bilancio B4-306. I progetti rispondono a criteri definiti in armonia con il 5° programma e menzionati nel bando di gara. Essi devono, tra gli altri obiettivi, «stimolare un cambiamento di comportamento durevole» nei confronti dell'ambiente ed assicurare la sensibilizzazione nei settori in cui essa è scarsamente presente.

2. Azioni di istruzione e di formazione in materia di ambiente:

- a) Una serie di azioni concrete è stata intrapresa dalla Commissione per l'attuazione della risoluzione del Consiglio e dei ministri dell'Istruzione <sup>(2)</sup>:
  - pubblicazione di una guida europea di formazione ambientale nell'insegnamento superiore (pubblicazione comunitaria del luglio 1993),
  - elaborazione in corso di un manuale informativo sull'educazione all'ambiente a livello comunitario (ad uso degli insegnanti e degli allievi).

- b) La Commissione stimola, coordina e cofinanzia, grazie ad una linea di bilancio specifica, la B4-304, progetti presentati da organismi istituzionali d'istru-

zione, da associazioni di insegnanti, da istituti scolastici, da reti associative, da centri o agenzie per l'ambiente . . .

I loro obiettivi prioritari devono contribuire allo sviluppo dell'educazione dei giovani grazie ad una migliore formazione di tutti i loro formatori.

<sup>(1)</sup> GU n. C 54 del 25. 2. 1993.

<sup>(2)</sup> GU n. C 177 del 6. 7. 1988.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2443/93****di Raymond Chesa (RDE)****alla Commissione***(1° settembre 1993)**(94/C 296/63)*

**Oggetto:** Convenzione sulla protezione delle Alpi

Quando e in qual modo la Commissione ha ricevuto mandato di negoziare le disposizioni della convenzione in oggetto nonché l'autorizzazione di firmarla?

La Commissione ha già preparato una proposta di decisione del Consiglio concernente la presentazione dello strumento di ratifica di tale convenzione a nome della Commissione delle Comunità?

Visto che l'articolo 2, paragrafo 2 di tale convenzione impone alle parti contraenti l'obbligo di prendere iniziative segnatamente nei settori della cultura, dell'assetto territoriale, dell'agricoltura, della silvicoltura, del turismo, dei trasporti e dell'energia, può la Commissione confermare di essere giuridicamente competente a concludere una convenzione di questo tipo e, in caso affermativo, indicare su quale articolo o articoli del Trattato tale competenza si fonda?

In qual modo la Commissione della Comunità partecipa alla preparazione e alla redazione dei diversi protocolli che fissano le misure d'applicazione nei settori sopra indicati, e come garantisce che si tengano in considerazione gli interessi dei settori socioeconomici e culturali interessati da tali protocolli?

**Risposta data dal sig. Paleokrassas  
a nome della Commissione**

*(14 gennaio 1994)*

La Commissione presenterà prossimamente al Consiglio una proposta di decisione di conclusione della convenzione alpina.

La competenza della Comunità per ratificare la convenzione alpina si basa sull'articolo 130-S del Trattato CE dato che l'obiettivo essenziale della convenzione, che è una convenzione-quadro, è di garantire la salvaguardia e la protezione dell'ecosistema alpino.

La convenzione-quadro e i suoi protocolli definiscono obblighi in settori in cui esiste una competenza comunitaria, in particolare l'agricoltura, i trasporti e la protezione della natura.

Nel corso delle riunioni dei gruppi di lavoro che preparano il testo dei vari protocolli, dei rappresentanti di sindacati, ONG, varie associazioni partecipano come osservatori.

I protocolli sono ancora nella fase di consultazione negli Stati membri, in particolare consultazione presso le popolazioni locali e i vari settori socio-economici interessati.

La Commissione partecipa all'elaborazione dei protocolli in base al mandato del Consiglio del 14 maggio 1991.

Nei lavori di preparazione dei protocolli, la Commissione ha la preoccupazione di armonizzare gli interessi socio-economici e le esigenze ecologiche nei settori in causa.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA E-2497/93

di Sotiris Kostopoulos (PSE)

alla Commissione

(1° settembre 1993)

(94/C 296/64)

*Oggetto:* Provvedimenti a favore della flotta peschereccia

Oggi più che mai è necessario attuare provvedimenti a favore della flotta peschereccia degli Stati membri della Comunità al fine soprattutto di:

1. predisporre un registro aggiornato degli scafi pescherecci,
2. rilasciare le licenze per la pesca professionale sulla base unicamente delle caratteristiche tecniche degli scafi,
3. stabilire un limite massimo di vetustà per gli scafi pescherecci comunitari,
4. adottare degli standard specifici a seconda delle condizioni dei vari mari e
5. stabilire con chiarezza quali attrezzi di pesca possono essere utilizzati e a quali condizioni.

Può la Commissione riferire qual è la sua posizione riguardo a quanto precede?

Risposta data dal sig. Paleokrassas  
a nome della Commissione

(23 novembre 1993)

1. Lo schedario delle navi da pesca comunitarie è stato istituito con il regolamento (CEE) n. 163/89 <sup>(1)</sup>. Per rendere questo schedario sempre più affidabile, tutti gli Stati membri trasmettono regolarmente alla Commissione dati su supporto magnetico.

2. Il nuovo regolamento di base della politica comune della pesca (CEE) n. 3760/92 <sup>(2)</sup> prevede l'istituzione, anteriormente al 1° gennaio 1995, di un regime comunitario recante definizione dei dati minimi che le licenze di pesca rilasciate e gestite dagli Stati membri dovranno contenere. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regime comunitario, gli Stati membri applicheranno regimi nazionali di licenze.

3. La Comunità non interviene per limitare la vetustà delle navi da pesca comunitarie. Tuttavia, finanziando azioni di ammodernamento e rinnovo della flotta, la Commissione dà la priorità assoluta alle iniziative per migliorare le condizioni di lavoro, sicurezza e igiene.

4 e 5. La Commissione ritiene che i pescatori professionali sono essi stessi in grado di determinare i metodi di pesca più adeguati, pur nel rispetto della normativa in vigore. Nel quadro della politica strutturale della pesca, la Commissione incoraggia con il suo sostegno finanziario metodi di pesca selettivi. Inoltre la diffusione dei risultati della ricerca a livello comunitario contribuisce alla selezione degli attrezzi da pesca più idonei.

<sup>(1)</sup> GU n. L 20 del 25. 1. 1989.

<sup>(2)</sup> GU n. L 389 del 31. 12. 1992.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA E-2536/93

di Gerardo Fernández-Albor (PPE)

alla Commissione

(1° settembre 1993)

(94/C 296/65)

*Oggetto:* Cooperazione della Comunità con le associazioni di giovani contro il razzismo e la xenofobia

Mentre, a quanto pare, le campagne pubblicitarie contro il razzismo risultano meno efficaci di quanto si credeva, acquista invece sempre maggior rilievo il ruolo delle azioni volte a sensibilizzare le nuove generazioni contro la mentalità razzista, la cui diffusione tuttavia, secondo le varie inchieste sociologiche, continua a toccare livelli molto elevati nell'intero territorio della Comunità, con oltre 9 000 atti di violenza razzista e di xenofobia nel corso degli ultimi quindici mesi.

Le suddette azioni tra le nuove generazioni gravitano intorno ai gruppi giovanili riuniti nelle associazioni di giovani contro l'intolleranza, le quali nella maggioranza dei casi percepiscono dai rispettivi governi cospicue sovvenzioni per portare avanti i loro programmi settimanali contro il razzismo e la xenofobia attraverso la stampa, la radio e la televisione.

Non ritiene pertanto la Commissione di dover anch'essa collaborare al fine di rafforzare le suddette associazioni di

giovani contro l'intolleranza, aiutandole, con i suoi mezzi finanziari e logistici, a cooperare mediante scambi di idee, di programmi e di progetti contro il razzismo e la xenofobia, in modo che riescano a creare tra i giovani un'autentica consapevolezza di queste due piaghe del ventesimo secolo?

**Risposta data dal sig. Flynn  
a nome della Commissione**

(22 ottobre 1993)

Le risorse della Commissione sono disponibili dalla linea di bilancio avente come oggetto l'integrazione dei migranti, che può anche essere usata per progetti proposti dalle ONG per combattere il razzismo e la xenofobia.

In effetti nel bilancio 1993 sono stati stanziati 500 000 ECU per combattere la xenofobia, in consultazione con il congresso dei sindacati europei.

Qualora organizzazioni giovanili richiedessero sostegno finanziario alla Commissione per condurre progetti contro il razzismo, tale domanda sarebbe accettabile per essere presa in considerazione, sia separatamente oppure congiuntamente, anche se qualsiasi tipo di stanziamento viene concesso in funzione dei crediti disponibili, delle altre richieste analoghe e dei meriti intrinseci dei progetti.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA E-2543/93

di **Sotiris Kostopoulos (PSE)**

alla Commissione

(1° settembre 1993)

(94/C 296/66)

*Oggetto:* Sviluppo e valorizzazione di Methana

Methana si trova nel Peloponneso orientale ed è nota al vasto pubblico, soprattutto greco, per le sue acque termali spesso citate anche nelle opere dei grandi storici dell'antichità. Oggi Methana è un'amenità località di riposo, ma priva di infrastrutture turistiche. Secondo quanto denunciano molti abitanti, Methana non può svilupparsi in modo corretto anche a causa di un decreto dell'autorità municipale che cede in affitto per 50 anni la spiaggia che ivi si trova a una società privata.

Potrebbe la Commissione, d'intesa con le autorità statali elleniche, contribuire allo sviluppo e alla valorizzazione di Methana?

**Risposta data dal sig. Millan  
a nome della Commissione**

(1° dicembre 1993)

La Commissione è disposta ad esaminare con la massima attenzione eventuali richieste riguardanti lo sviluppo della città di Mètana presentate dalle autorità greche nel contesto delle azioni previste dai fondi strutturali per la regione in questione.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA E-2567/93

di **Llewellyn Smith (PSE)**

alla Commissione

(1° settembre 1993)

(94/C 296/67)

*Oggetto:* Nomina del gruppo Cassiopea a consulente sullo smaltimento delle scorie nucleari dell'Europa orientale

La Commissione ha annunciato la nomina del raggruppamento europeo d'interesse economico «Cassiopea», che comprende Andra (Francia), Covra (Paesi Bassi), DBE (Germania), Enresa (Spagna), Ondraf-Niras (Belgio) e Nirex (Regno Unito), a consulente, nel quadro del programma Phare, per studiare le questioni relative allo smaltimento delle scorie radioattive e del combustibile nucleare esaurito nella Repubblica ceca, in Slovacchia, Bulgaria, Ungheria, Lituania, Polonia e Romania.

Alla luce della totale incapacità di Nirex di formulare nel Regno Unito una strategia qualificata dal punto di vista tecnico o accettabile dal punto di vista politico per lo smaltimento delle scorie nucleari, può la Commissione far sapere per quale ragione Nirex è stato incluso quale collaboratore qualificato nell'ambito del contratto Cassiopea?

**Risposta data da Sir Leon Brittan  
a nome della Commissione**

(21 dicembre 1993)

La stipulazione del contratto al quale fa riferimento l'onorevole parlamentare ha avuto luogo in seguito ad una gara d'appalto bandita presso varie società. Tra le offerte pervenute alla Commissione, soltanto due sono state riconosciute tecnicamente valide. Una di questa era appunto l'offerta presentata dal consorzio Cassiopea, del quale fa parte Nirex. La Commissione non può intervenire nella composizione di un consorzio che le presenta offerte nell'esperimento di una gara d'appalto.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2606/93****di Sotiris Kostopoulos (PSE)****alla Commissione***(1° settembre 1993)**(94/C 296/68)***Oggetto:** Restauro dell'antico teatro di Thassos

L'antico teatro di Thassos, costruito ben 23 secoli fa, si trova oggi in uno stato di degrado ed è chiuso fin dal 1987. Le autorità comunali vorrebbero però intraprendervi opere di restauro per poter infine organizzare importanti manifestazioni teatrali. È in grado la Commissione di contribuire finanziariamente al restauro del suddetto teatro?

**Risposta data dal sig. Pinheiro  
a nome della Commissione***(30 novembre 1993)*

La Commissione non è in grado, per il momento, di avviare azioni per il restauro del teatro antico nell'isola di Thassos, in quanto il bilancio stanziato per le iniziative culturali della Comunità è limitato e non consente interventi mirati al di fuori del programma annuale di sostegno a progetti-pilota di conservazione dei beni architettonici europei.

Nel 1994, tuttavia, il programma suddetto verterà sulla salvaguardia degli edifici storici destinati a rappresentazioni teatrali che presentino un autentico interesse europeo.

In tale contesto il progetto in questione potrebbe essere preso in considerazione se i responsabili lo sottoporranno alla Commissione in base alla procedura pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* nell'ottobre 1993 <sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU n. C 275 del 13. 10. 1993.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2616/93****di Glyn Ford (PSE)****alla Commissione***(1° settembre 1993)**(94/C 296/69)***Oggetto:** Indebitamento del terzo mondo e programmi di sviluppo CE

Pur congratulandomi con la Comunità per gli obiettivi fissati all'articolo 130 U del Trattato di Maastricht relativamente alla politica CE di cooperazione allo sviluppo e per

il recente stanziamento per i programmi di sviluppo pari a 60 milioni di ECU ai sensi della Convenzione di Lomè, non conviene la Commissione che i paesi del «terzo mondo» non saranno in grado di avviare modelli di sviluppo sostenibile e lottare contro la povertà (due dei criteri della Commissione) sino a quando non sarà eliminato l'onere del debito che continua a prosciugare le loro economie?

Inoltre, dato che tali paesi hanno già versato importi molto più elevati della somma originariamente dovuta (nel 1982 il Sud era indebitato per 825 miliardi di USD; da allora il rimborso del debito ha raggiunto la somma di 1 410 miliardi di USD), non conviene la Commissione sull'opportunità di annullare i «debiti» insoluti?

Considerate le encomiabili intenzioni della Commissione nel settore dello sviluppo, può la Commissione far sapere quali iniziative intende proporre al Consiglio dei ministri per alleviare maggiormente l'onere del debito gravante sui paesi più poveri consentendo in tal modo il raggiungimento degli obiettivi chiave delle politiche di sviluppo CE, in particolare la crescita economica sostenibile e la lotta contro la povertà, e di conseguenza realizzando maggiori coerenza e coordinamento fra le politiche bilaterali e le politiche comunitarie come stabilito nell'articolo 130 U del Trattato di Maastricht?

**Risposta data dal sig. Marín  
a nome della Commissione***(11 novembre 1993)*

La Commissione è consapevole del fatto che un debito consistente può fortemente ostacolare la crescita dei paesi debitori. Laddove esiste un tale debito dovrebbero essere effettuate, e in realtà lo sono state in molte occasioni, operazioni per ridurre il debito e il servizio del debito pubblico e sono state introdotte appropriate riforme politiche. L'annullamento generalizzato dell'intero debito del terzo mondo non è tuttavia giustificato.

Il debito nei confronti della Comunità stessa è minimo e prevede condizioni molto flessibili. Recentemente esso è stato ridimensionato, essendo state cancellate tutte le restituzioni Stabex dovute dai paesi ACP. Purtroppo il Consiglio ha respinto l'iniziativa di maggior respiro della Commissione, relativa a speciali prestiti e operazioni sui capitali di rischio.

Il debito nei confronti degli Stati membri non rientra nelle competenze e pertanto non è soggetto alle decisioni del Consiglio. Va comunque riconosciuto che in passato gli Stati membri hanno già preso importanti decisioni di sgravio del debito a favore di molti paesi in via di sviluppo, sia singolarmente, sia nell'ambito del Club di Parigi dei creditori ufficiali.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2619/93**

di John Bird (PSE)

alla Commissione

(1° settembre 1993)

(94/C 296/70)

**Oggetto:** Distorsioni nell'industria CE per il riciclaggio di carta e cartoni usati

Quali azioni intende adottare la Commissione per far fronte alle gravi distorsioni e disfunzioni che attualmente si registrano nell'industria CE per il riciclaggio di carta e cartoni usati?

È la Commissione a conoscenza del fatto che un elevato numero di società commerciali e volontarie per il riciclaggio di carta e cartone nel Regno Unito sono sull'orlo del fallimento a causa di tali distorsioni e disfunzioni?

**Risposta data dal sig. Paleokrassas  
a nome della Commissione**

(7 febbraio 1994)

1. La Commissione ha preso una serie di iniziative a seguito delle forti perturbazioni registrate da diversi mesi su alcuni mercati dei prodotti riciclabili. Essa ha raccolto dati precisi per permettere un'analisi delle cause strutturali e congiunturali di queste perturbazioni. Hanno avuto luogo numerosi contatti bilaterali con gli Stati membri più colpiti nonché diverse riunioni di lavoro con l'insieme degli Stati membri per valutare l'ampiezza dei problemi, cercare soluzioni temporanee che possano recare sollievo a breve termine ai settori industriali più colpiti e cercare di trovare orientamenti per soluzioni a più lungo termine. La Commissione riferisce regolarmente al Consiglio sui risultati di questi contatti. Inoltre la Commissione ha tenuto conto del problema dell'adeguamento fra gli obiettivi fissati e la disponibilità di adeguate capacità di riciclaggio nel quadro dei negoziati politici sulla proposta di direttiva relativa agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio.

La Commissione sta anche esaminando tutte le implicazioni che questa situazione potrebbe comportare sul piano giuridico.

2. La Commissione è conscia delle difficoltà alle quali sono confrontati alcuni settori della filiera riciclaggio, specialmente nel Regno Unito. Essa continuerà a dare tutto il suo appoggio agli Stati membri per arrivare a soluzioni che siano conformi al diritto comunitario, evitando di lasciare il campo libero a eventuali azioni unilaterali che comporterebbero il rischio di perturbare ulteriormente i mercati. Queste soluzioni riguardano essenzialmente l'aumento delle capacità di riciclaggio sul piano nazionale, un riesame della regolamentazione in vigore in taluni Stati membri in materia di riciclaggio della carta e del cartone, per contenere gli eventuali effetti su altri Stati membri (per quanto riguarda in particolare il superamento degli obiettivi numerici previsti in questa regolamentazione) e un maggiore ricorso, in alcuni

Stati membri, agli impianti municipali di trattamento dei rifiuti oltre agli impianti di cui il settore privato dispone già.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2669/93**

di Sotiris Kostopoulos (PSE)

alla Commissione

(3 settembre 1993)

(94/C 296/71)

**Oggetto:** Protezione delle foreste tropicali dell'Africa

Considerando che le foreste tropicali dell'Africa occidentale e centrale sono sempre più gravemente minacciate dalle imprese per il taglio e il commercio del legname e che molte di queste imprese sono controllate da multinazionali con sede nella Comunità europea, intende la Commissione:

1. adoperarsi per lo sviluppo di un sistema comunitario di controllo delle importazioni allo scopo di vietare le importazioni di legname tropicale ottenuto con metodi che pregiudicano la ricostituzione boschiva e
2. proporre disposizioni legislative che prevedano il divieto o il controllo rigoroso delle importazioni di legname tropicale di specie rare o minacciate?

**Risposta data dal sig. Marín  
a nome della Commissione**

(27 gennaio 1994)

La Commissione ritiene, come l'onorevole parlamentare, che lo sfruttamento selvaggio delle foreste sia in contraddizione con una politica di gestione sana e duratura della foresta tropicale. Di conseguenza essa reputa di dover fissare, tra le sue prossime grandi realizzazioni, l'obiettivo di garantire entro l'anno 2000, un commercio di legname tropicale proveniente da foreste gestite in modo duraturo. È questo, d'altro canto, l'impegno assunto dalla Comunità e dai suoi Stati membri nel quadro dei negoziati per un nuovo accordo internazionale sul legname tropicale.

Per quanto riguarda le azioni concrete, gli orientamenti attualmente allo studio dovranno tener conto dell'andamento delle discussioni a livello internazionale, vale a dire in sede di OIBT/ITTO. Un marchio ecologico, positivo e soprattutto su base volontaria, per il legname potrebbe costituire uno strumento atto ad incoraggiare gli operatori economici a realizzare una gestione più oculata delle foreste. La Commissione ritiene tuttavia che qualsiasi misura in proposito debba rispettare gli accordi e gli impegni in materia di commercio internazionale e tener conto delle discussioni che si svolgono nel contesto dell'Organizzazione internazionale del legname tropicale (OIBT/ITTO).

Per quanto riguarda la regione geografica oggetto dell'interrogazione, la Commissione ha impegnato, nel quadro del

6° FES, 24 Mio di ECU per iniziare un processo regionale di coordinamento delle azioni e delle misure volte a promuovere l'utilizzazione razionale del patrimonio forestale. I paesi interessati da questa azione sono: Camerun, Repubblica centrafricana, Congo, Guinea equatoriale, Sao Tomé e Principe, Zaire.

Il commercio internazionale delle specie di legname minacciate è disciplinato dalla convenzione CITES (Convention on the International Trade in Endangered Species) del 1973. Tale Convenzione viene applicata nella Comunità tramite il regolamento (CEE) n. 3626/82. Nel quadro della revisione attuale del suddetto regolamento, la Commissione ha proposto di rafforzare i controlli relativi al commercio delle specie di legname minacciate <sup>(1)</sup>.

(1) GU n. C 26 del 3. 2. 1992.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA E-2670/93

di Sotiris Kostopoulos (PSE)

alla Commissione

(3 settembre 1993)

(94/C 296/72)

**Oggetto:** Programma per far fronte ai problemi sanitari dovuti al degrado ambientale nei paesi dell'Europa centrale e orientale

Può dire la Commissione se intende elaborare, in collaborazione con i paesi dell'Europa centrale e orientale, e sottoporre all'esame del Consiglio e del Parlamento un programma ambientale urgente che permetta di far fronte ai problemi sanitari più gravi causati dal degrado ambientale in determinate regioni di tali paesi?

#### INTERROGAZIONE SCRITTA E-2680/93

di Sotiris Kostopoulos (PSE)

alla Commissione

(3 settembre 1993)

(94/C 296/73)

**Oggetto:** Interventi a favore dell'ambiente nei paesi dell'Europa centrale e orientale

Intende la Commissione contribuire, su richiesta dei governi dei paesi dell'Europa centrale e orientale, all'introduzione di norme sull'ambiente, all'accorpamento dei servizi amministrativi responsabili in materia ambientale e all'elaborazione di programmi ecologici in questi paesi? Intende essa inoltre agevolare il raggiungimento di questo obiettivo mediante l'elaborazione di uno speciale programma comunitario di formazione dei funzionari di Stato di questi paesi?

#### INTERROGAZIONE SCRITTA E-2683/93

di Sotiris Kostopoulos (PSE)

alla Commissione

(3 settembre 1993)

(94/C 296/74)

**Oggetto:** Contributo finanziario a favore dei paesi dell'Europa centrale e orientale affinché adottino misure a favore dell'ambiente

Può far sapere la Commissione se entro i prossimi cinque anni intende provvedere ad aumentare allo 0,1% del PIL comunitario il contributo finanziario della Comunità da destinare ai paesi dell'Europa centrale e orientale affinché adottino misure a favore dell'ambiente, senza però dover ridurre l'analogo contributo concesso ai paesi dell'emisfero meridionale?

#### INTERROGAZIONE SCRITTA E-2684/93

di Sotiris Kostopoulos (PSE)

alla Commissione

(3 settembre 1993)

(94/C 296/75)

**Oggetto:** Codice deontologico ambientale per gli investimenti nei paesi dell'Europa centrale e orientale

Intende la Commissione proporre, nello spirito delle vigenti leggi comunitarie in materia ambientale, un codice deontologico da rispettare ogniqualvolta si decidano investimenti nei paesi dell'Europa centrale e orientale, e intende inoltre far sì che su questo codice si svolga un dibattito parlamentare europeo e ci sia una verifica da parte dei competenti organi dei suddetti paesi?

Risposta comune data dal sig. Paleokrassas  
a nome della Commissione  
alle interrogazioni scritte E-2670/93, E-2680/93,  
E-2683/93 e E-2684/93

(23 novembre 1993)

Per il periodo 1990-1992 il programma Phare ha finanziato con 264 Mio di ECU opere di miglioramento ambientale, sotto forma di progetti, in Bulgaria, nelle Repubbliche ceca e slovacca, in Ungheria, in Polonia, in Romania e negli Stati baltici. Ciò rappresenta circa l'11% del bilancio totale di Phare per il 1990-1992.

Il contributo viene fornito sia sotto forma di programmi annuali nazionali o regionali per il settore ambientale sia attraverso le componenti ambientali dello strumento generale di assistenza tecnica. Molti progetti individuali sono in fase di attuazione.

Le attività finanziate da Phare sono direttamente connesse con l'attuazione delle politiche ambientali da parte dei rispettivi governi e l'accento viene messo in particolare sull'aiuto allo sviluppo delle capacità di gestione ambientale, a livello centrale, regionale e locale, mediante il potenziamento

mento del quadro istituzionale, la formazione e la definizione di politiche.

Fin dall'inizio una delle principali priorità delle azioni ambientali nel quadro di Phare è stato lo sviluppo di una strategia concentrata sui settori che richiedono urgente intervento, per esempio, quello dell'inquinamento atmosferico, o su problemi particolarmente critici aventi effetti dannosi sulla salute umana. Questo costituisce anche uno degli obiettivi del programma ambientale regionale che identifica la natura politica e transfrontaliera del degrado ambientale e si concentra su taluni dei problemi principali a livello paneuropeo quali il bacino del fiume Danubio, il «Triangolo nero», il Mar Baltico e il Mar Nero.

Un particolare impulso politico per una maggiore integrazione ambientale ed un'azione più incisiva a livello paneuropeo è stato dato dai ministri europei dell'Ambiente in occasione della conferenza di Lucerna dell'aprile 1993. La conferenza ha approvato l'ampia strategia del programma d'azione ambientale (PAA) per l'Europa centrale ed orientale quale base per l'intervento dei governi nazionali e locali, della Commissione, delle organizzazioni internazionali, delle istituzioni finanziarie e degli investimenti privati attivi nella regione. Il PAA si basa su tre principali obiettivi:

- integrare i problemi ambientali nel processo di ricostruzione economica in modo da assicurare uno sviluppo durevole;
- rafforzamento del quadro istituzionale mediante la creazione di un quadro giuridico ed amministrativo efficace e di capacità di gestione e di formazione;
- programmi di assistenza immediata comprendenti azioni che risolvano immediatamente o a breve termine gravi problemi in regioni nelle quali la situazione ambientale costituisce un rischio per la salute umana o per gli ecosistemi naturali, tenendo presenti anche i problemi ambientali di rilievo transfrontaliero. Nell'ultimo periodo del 1992 la Commissione ha approvato un programma di 10 Mio di ECU volto a contribuire allo sviluppo di progetti nel quadro del PAA.

Inoltre la Commissione finanzia congiuntamente con la BERD (EBRD) uno studio sull'armonizzazione delle norme della legislazione ambientale nell'Europa occidentale ed orientale. Una parte importante di tale studio è costituita dagli «orientamenti ambientali per gli investimenti»; l'obiettivo degli «orientamenti» è fornire agli utenti una guida di facile consultazione per i regolamenti ambientali applicabili sia ai nuovi investimenti che alle operazioni già in corso. Vi è l'intenzione di estendere inoltre gli «orientamenti» agli Stati dell'ex-Unione sovietica, dell'ex-Iugoslavia e all'Albania.

La Commissione annette particolare importanza alla cooperazione dei paesi dell'Europa centrale ed orientale nel campo dell'ambiente e intende continuare a concedere, per quanto possibile, anche in futuro il suo sostegno finanziario. Sembra tuttavia inopportuno, data la situazione economica

attuale, proporre agli Stati membri un aumento del sostegno finanziario comunitario a favore di misure ambientali nei paesi dell'Europa centrale e orientale durante i prossimi cinque anni allo 0,1% del prodotto interno lordo della Comunità.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA E-2703/93

di Ben Visser (PSE)

alla Commissione

(8 settembre 1993)

(94/C 296/76)

*Oggetto:* Situazioni assurde ai confini rumeni

Gravi intralci si registrano nel traffico attraverso la Romania; specie al posto blocco di frontiera bulgaro-rumeno di Giugiu, si assiste a situazioni assurde. Sono in particolare i turchi residenti in Europa occidentale che vengono trattati in maniera disumana. Il varco del confine dura talvolta tre giorni, senza possibilità di rifocillarsi salvo a prezzi esorbitanti subendo minacce, percosse e furti ad opera di criminali rumeni. Auto vengono devastate senza che la polizia muova un dito.

Responsabili di questo stato di cose sono in parte i doganieri che a decorrere dal 1° luglio 1993 debbono applicare un nuovo regime di importazioni dovuto all'introduzione, alla stessa data, dell'IVA in Romania. Ai posti di frontiera ci sono anche file interminabili di camion che rendono quanto mai impellente l'adozione di provvedimenti. Ciò premesso:

1. Ha la Commissione elevato una vibrante protesta presso le autorità rumene?
2. In caso affermativo, quali sono state le reazioni delle stesse?
3. È la Commissione disposta a inviare, a scadenza ravvicinata ed eventualmente d'intesa con gli Stati membri, un gruppo di ispettori per fare un sopralluogo?
4. Ravvisa la Commissione possibilità per rimediare a siffatte ripugnanti situazioni adottando provvedimenti nell'ambito dell'accordo commerciale e di cooperazione che la CE ha stipulato con la Romania?

**Risposta data da Sir Leon Brittan  
a nome della Commissione**

(13 dicembre 1993)

La Commissione non dispone di informazioni a proposito del trattamento disumano al quale l'onorevole parlamentare si riferisce. Tuttavia nell'ambito del programma Phare sono state intraprese iniziative allo scopo di migliorare il transito delle frontiere in Romania. Oltre alle azioni svolte nel quadro del programma regionale per i trasporti, per quanto riguarda le infrastrutture di parcheggio e le zone di attesa ai posti di frontiera tra la Romania e la Bulgaria, vi sono altre iniziative per l'assistenza alle dogane. L'aiuto a favore di questo programma per la ristrutturazione dell'amministra-

zione doganale rumena è stato avviato nel dicembre 1991. Nel corso del 1992 — con il programma doganale regionale — la Romania ha fruito di assistenza tecnica e azioni di formazione in materia di legislazione e procedure doganali. Un esperto è stato inviato dalla Commissione affinché fornisse consulenza alla Romania circa i problemi che si verificano ai posti di passaggio della frontiera rumeno-bulgara. Inoltre, parallelamente a questo programma doganale regionale, sono state elaborate proposte di incremento dell'assistenza tecnica già fornita.

È stato inoltre realizzato uno studio di fattibilità riguardante l'informatizzazione dell'amministrazione doganale rumena. In base ad esso, il governo rumeno ha considerato prioritaria la trasformazione di tale amministrazione, dedicandovi 10 Mio di ECU sul bilancio Phare per il 1993.

Attualmente alcuni esperti assunti dal Phare sono sul posto, con il compito di aiutare l'amministrazione delle dogane a realizzare tale trasformazione. Si tratta ovviamente di un processo lento e costoso, poiché occorre al tempo stesso modificare la legislazione vigente, ristrutturare l'amministrazione, nonché assistere le autorità rumene per quanto riguarda la formazione del personale e l'informatizzazione dei servizi.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA E-2707/93

di Karl von Wogau (PPE)

alla Commissione

(8 settembre 1993)

(94/C 296/77)

*Oggetto:* Misure di aiuto a favore dell'Ucraina

1. Concorde la Commissione con l'interrogante nel ritenere che la Comunità europea dovrebbe appoggiare gli aiuti mirati alla promozione della ripresa economica urgentemente necessaria negli Stati CSI?
2. In un caso concreto, una Camera dell'artigianato della mia circoscrizione elettorale, nel Baden meridionale, si farebbe carico della specializzazione e della riqualificazione di 150 artigiani dell'Ucraina nelle officine della sua regione. Le sole spese di viaggio e di alloggio non possono essere sostenute né dalla Camera dell'artigianato né dagli artigiani ucraini.
3. Corrisponde al vero che nel caso in specie non si possa fare appello né ad un incentivo CE né ad un fondo speciale?
4. In caso affermativo, intende la Commissione introdurre siffatte possibilità al fine di promuovere tali azioni con una limitata spesa finanziaria ma con un impatto significativo?

**Risposta data da Sir Leon Brittan  
a nome della Commissione**

(14 dicembre 1993)

Programmi, azioni e progetti mirati costituiscono un elemento essenziale dell'assistenza tecnica alla CSI. A tal fine la

scelta di queste azioni è soggetta ad una procedura complessa e dettagliata.

Le attività di assistenza tecnica vengono definite in stretta consultazione con lo Stato beneficiario, innanzitutto elaborando un programma indicativo delle priorità e, in secondo luogo, preparando progetti coerenti ed efficienti in termini di costi per realizzare gli obiettivi stabiliti nei programmi indicativi. Successivamente, tramite procedura di gara, che consente di adottare la proposta più efficace, vengono designati i partner della Comunità per la cooperazione.

Questa procedura, che la Commissione considera il modo più efficace per realizzare coerentemente e nella trasparenza gli aiuti mirati, non prevede il rimborso delle spese di viaggio degli artigiani che si recano presso una determinata Camera dell'artigianato nella Comunità. L'onorevole parlamentare ha pertanto ragione nel ritenere che non si possa fare appello a fondi speciali per sovvenzionare le spese di viaggio.

Peraltro la Commissione sta elaborando un programma (detto «Iniziativa di produttività») tramite il quale potrebbero essere organizzati visite e periodi di formazione presso aziende e istituti della Comunità per sostenere imprese e istituti russi nel processo di realizzazione di un'economia di mercato. Ovviamente tale progetto sarà realizzato in modo da garantire la trasparenza e la neutralità nell'attribuzione dei contratti.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA E-2710/93

di Alexandros Alavanos (GUE)

alla Commissione

(8 settembre 1993)

(94/C 296/78)

*Oggetto:* Sovvenzioni alle esportazioni di fichi

In base ad informazioni in nostro possesso, la Commissione sta attualmente esaminando la possibilità di ridurre il contributo comunitario alle esportazioni di fichi di produzione greca. Giacché:

1. la produzione greca di fichi per tradizione è destinata all'esportazione e l'unico e principale concorrente della Grecia in questo settore è uno Stato extracomunitario, la Turchia;
2. la politica finora seguita nei confronti di questo prodotto ha imposto di ridurre al massimo gli stock, mentre invece un aumento delle giacenze comporterà un incremento di spesa per la Comunità,

può precisare la Commissione i motivi che l'hanno indotta a ridurre il sussidio comunitario all'esportazione di fichi greci?

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2730/93**

di Christos Papoutsis (PSE)

alla Commissione

(8 settembre 1993)

(94/C 296/79)

*Oggetto:* Premi alla produzione di fichi

Giacché i fichi prodotti in talune regioni della Grecia per tradizione sono destinati all'esportazione, assicurano il reddito a migliaia di famiglie di agricoltori, frenano la disoccupazione e incoraggiano gli agricoltori a non abbandonare i campi, può far sapere la Commissione:

1. se, nell'ambito della nuova politica agricola e degli altri regolamenti sul settore agricolo, esiste il rischio di veder ridotte le sovvenzioni comunitarie a favore dei fichi greci destinati all'esportazione, e
2. se comunque è assicurato il reddito dei produttori e confezionatori di fichi che in genere sono titolari di piccole aziende e devono fronteggiare un'agguerrita concorrenza internazionale a causa degli eccessivi costi di produzione e confezionamento?

**Risposta comune data dal sig. Steichen  
a nome della Commissione  
alle interrogazioni scritte E-2710/93 e E-2730/93**

(20 dicembre 1993)

Gli onorevoli parlamentari fanno probabilmente riferimento ai fichi secchi. Negli ultimi anni la produzione e gli scambi intracomunitari di fichi secchi si sono stabilizzati. Inoltre la quantità e il valore unitario delle esportazioni comunitarie sono in netto aumento. I fichi secchi non sono oggetto di restituzioni all'esportazione, ma sono disciplinati da un regime comunitario di prezzo minimo al produttore di fichi, di aiuti alla conservazione e di aiuti alla produzione di fichi secchi.

Questi ultimi sono basati sul raffronto con il prezzo delle materie prime nei paesi terzi produttori. Per il 1993-1994, l'aiuto è stato ridotto da 30 386 a 21 602 ECU per 100 kg in seguito all'aumento dei prezzi. In via eccezionale, per quest'anno la riduzione tiene conto unicamente di una parte dell'aumento. Il prezzo minimo e l'aiuto alla conservazione per il 1993-1994 sono rimasti praticamente immutati, a 66 663 ECU per 100 kg e a 0,0302 ECU per giorno e per 100 kg.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2731/93**

di Christos Papoutsis (PSE)

alla Commissione

(8 settembre 1993)

(94/C 296/80)

*Oggetto:* Sovvenzioni comunitarie

L'associazione che si occupa dell'assistenza ai tossicodipendenti del Pireo chiede alla Comunità un sussidio per poter eseguire urgenti lavori di ristrutturazione nell'edificio che ad essa è stato accordato.

La suddetta associazione si ripropone di:

- dare un'assistenza ai tossicodipendenti del Pireo,
- incoraggiare in tutti i modi i tossicodipendenti a disassuefarsi e a reinserirsi nella società,
- fornire ai tossicodipendenti aiuti di prima necessità, alloggi, alimenti, vestiario, ecc.

Per i suddetti lavori, i periti tecnici del comune del Pireo hanno stimato costi per circa 60 milioni di DRA.

Può far sapere la Commissione:

1. se le vigenti norme comunitarie e il bilancio comunitario consentono di accordare sussidi alle associazioni impegnate nel recupero dei tossicodipendenti,
2. quali procedure occorre eventualmente seguire e quali sono i tempi necessari per attivare il meccanismo dell'aiuto comunitario?

**Risposta data dal sig. Flynn  
a nome della Commissione**

(3 dicembre 1993)

Benché la Commissione metta in opera azioni di sostegno all'integrazione economica e sociale di gruppi sfavoriti o esclusi, la responsabilità in questo settore, per quanto concerne l'aiuto finanziario a progetti nazionali, appartiene agli Stati membri.

Poiché la Commissione non ha responsabilità specifiche in materia di alloggi, il sostegno finanziario per la ristrutturazione di edifici è previsto in casi assai limitati, nel quadro di provvedimenti di aiuto sociale ai lavoratori dell'ex CECA, ai lavoratori migranti e frontalieri. Ad eccezione di questi casi, non vi sono crediti nel quadro di specifici programmi comunitari.

Peraltro, nel quadro dell'obiettivo 3 del nuovo regolamento dei fondi strutturali, la Commissione potrebbe contemplare la possibilità di un aiuto allo scopo di promuovere l'integrazione di persone soggette ad esclusione dal mercato del lavoro.

Attualmente la Commissione e le autorità nazionali preparano il quadro dei negoziati in vista della definizione dei programmi operativi prima della fine dell'anno in corso. Una volta definiti tali programmi, l'associazione in questione, previa consultazione del ministero del Lavoro (servizio FSE), deve presentare la propria proposta alla segreteria del POP dell'Attica o al ministero della Sanità pubblica.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA E-2772/93

di John Iversen (V)

alla Commissione

(28 settembre 1993)

(94/C 296/81)

*Oggetto:* Tutela degli interessi delle minoranze e dei territori autonomi

Quali orientamenti intende adottare la Commissione per garantire, nell'ambito dei negoziati di adesione con nuovi Stati membri, gli interessi delle minoranze nazionali, etniche e culturali nonché dei territori autonomi, in particolare nel caso in cui la parte negoziale non intendesse far valere tali interessi?

**Risposta data dal sig. Van den Broek  
a nome della Commissione**

(14 gennaio 1994)

L'accesso all'Unione europea presuppone l'accettazione dell'«acquis» comunitario in tutti i settori della politica comunitaria. Tuttavia spetta ai paesi candidati presentare richieste specifiche.

Le competenze dirette della Comunità nel settore menzionato dall'onorevole parlamentare sono limitate, sebbene sia doveroso ricordare che la Comunità è fondata sullo Stato di diritto e sulla salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Tali principi costituiscono il fondamento del diritto comunitario e di quello dei paesi candidati. Inoltre, ai sensi dell'articolo 8 del Trattato sull'Unione europea, è cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. A norma di tale articolo i cittadini dell'Unione godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti dal Trattato.

Come previsto nel Trattato sull'Unione europea, è in fase di creazione un Comitato delle regioni, al fine di dare maggior peso agli interessi delle regioni autonome nell'ambito del processo di costruzione europea.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA E-2832/93

di Giuseppe Mottola (PPE)

alla Commissione

(4 ottobre 1993)

(94/C 296/82)

*Oggetto:* Progetto Flegreo — Parco naturale dei Campi Flegrei — Patrimonio storico, archeologico, ambientale e culturale da tutelare e valorizzare

Sul territorio dell'area Flegrea, comprendente i comuni di Pozzuoli-Bacoli-Monte di Procida-Quarto e parte del territorio della città di Napoli, esiste un patrimonio storico-archeologico-ambientale-monumentale-culturale di inestimabile valore e unico al mondo.

Considerato che si è ancora in tempo utile per frenare l'inarrestabile degrado e recuperare, valorizzare e offrire alla cittadinanza ed ai turisti di tutto il mondo un bene eccezionale;

visto che nell'area vi sono ben quattro laghi: Averno, Fusaro, Lucrino, Miseno, circondati da beni archeologici-storici-culturali-ambientali-paesaggistici, da rendere più vivibili;

visto che il più grande quotidiano del mezzogiorno, *Il Mattino*, ha promosso due giorni di itinerari archeologici-ambientali e gastronomici per richiamare l'attenzione delle autorità e della pubblica opinione;

non ritiene la Commissione di dover:

1. Intervenire presso lo Stato italiano e tutti gli organi competenti regionali e locali perché, nel quadro della politica di difesa, tutela e valorizzazione dei parchi, delle oasi, delle risorse naturali e, complessivamente, dell'ambiente, predispongano un piano specifico integrato di riassetto e sviluppo dell'area Flegrea?
2. Accordare, nel quadro della politica e degli obiettivi della riforma dei «fondi strutturali» — esercizi 1994/1999 — cofinanziamenti, almeno del 60 %, per valorizzare e tutelare le risorse produttive-archeologiche-ambientali-storico-culturali-paesaggistiche?

**Risposta data dal sig. Millan  
a nome della Commissione**

(12 gennaio 1994)

La Commissione è cosciente dell'importanza del patrimonio storico-archeologico-ambientale dell'area Flegrea.

Nell'ambito del programma operativo plurifondo la Commissione ha finanziato — su richiesta della regione Campania — una serie di progetti volti a tutelare e valorizzare il patrimonio archeologico-monumentale e le risorse naturali oltreché a migliorarne le condizioni di fruibilità. Possono

essere citati a titolo di esempio: il parco archeologico di Pozzuoli, gli interventi per il risanamento del lago Miseno e per lo sviluppo dei trasporti su rotaia («circumflegrea» e «cumana»).

Nell'ambito degli interventi da realizzare in Campania nel periodo 1994-1999 la Commissione ritiene che il turismo (strutture ricettive e valorizzazione del patrimonio storico-naturalistico) e la tutela ambientale siano meritevoli di un'attenzione particolare; qualora la regione Campania dovesse proporre un piano specifico ed integrato per l'area Flegrea la Commissione ne valuterà l'opportunità e le condizioni di finanziamento ai fini dell'eventuale concessione di un contributo comunitario.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA E-2840/93

di Alex Smith (PSE)

alla Commissione

(4 ottobre 1993)

(94/C 296/83)

*Oggetto:* Possibile inquinamento dovuto a incidenti chimici nella Repubblica d'Irlanda

Ha la Commissione verificato se i tre incidenti occorsi nell'agosto 1993 negli impianti chimici gestiti rispettivamente da Hicuson, Aom and Lawter nella Repubblica d'Irlanda hanno comportato emissioni di sostanze chimiche tossiche che potrebbero inquinare l'aria o l'acqua di altri Stati membri della Comunità, in particolare della costa occidentale del Regno Unito, e quali informazioni ha fornito il governo irlandese in merito alla compatibilità dei suddetti impianti con le direttive comunitarie in materia di ambiente, sanità e sicurezza?

**Risposta data dal sig. Paleokrassas  
a nome della Commissione**

(9 dicembre 1993)

Gli impianti chimici della Comunità devono essere conformi alle disposizioni della direttiva 82/501/CEE, la cosiddetta direttiva Seveso, la quale riguarda la prevenzione e la capacità di far fronte a incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose.

Dei tre incidenti dell'agosto 1993 in Irlanda, due non erano connessi con sostanze pericolose quali definite dalla direttiva 82/501/CEE nella sua versione modificata.

Dalle informazioni trasmesse alla Commissione dall'agenzia irlandese per la protezione dell'ambiente risulta che l'esplosione e l'incendio della Hickson Pharmachem Ltd sul porto di Cork fu originata in un reattore chimico utilizzato per recuperare alcol iso-propilico da un flusso di trattamento

dei residui e che risultò in un incendio il quale distrusse essenzialmente un edificio di trattamento sul sito e una piccola area di stoccaggio adiacente.

Inoltre, dai test sugli effetti ambientali condotti, risultò che l'impatto sull'atmosfera e sull'acqua non era serio e che nella stessa area del porto di Cork il danno potenziale era minimo e che pertanto nessun danno avrebbe potuto risultare per altri Stati membri.

L'incidente comunque fu comunicato alla Commissione in base ad un meccanismo che prevede la comunicazione degli incidenti rilevanti ai sensi della direttiva.

Le cause e le conseguenze di questo incidente saranno analizzate e l'esperienza fatta sarà pubblicata assieme agli insegnamenti tratti da incidenti simili avvenuti nell'ambito della Comunità.

Va infine sottolineato che la verifica della conformità di particolari impianti con le disposizioni della direttiva rientra nella responsabilità delle autorità nazionali.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA E-2863/93

di Alex Smith (PSE)

alla Commissione

(4 ottobre 1993)

(94/C 296/84)

*Oggetto:* Mancata esecuzione di una sentenza relativa a un risarcimento

Nel 1991 un tribunale industriale emise una sentenza in base alla quale un elettore del mio collegio elettorale doveva ricevere un risarcimento per licenziamento ingiusto. L'ex datore di lavoro dell'interessato risiede e vive attualmente al di fuori del Regno Unito, in un altro paese della Comunità europea. Egli non ha risarcito il mio elettore, che ha ora diritto ad una somma pari a 28 901 UKL.

Visto l'impegno della Commissione per la realizzazione del mercato unico, quale azione può essere avviata a livello comunitario per risolvere la situazione a beneficio del mio elettore?

**Risposta data dal sig. Vanni d'Archirafi  
a nome della Commissione**

(16 dicembre 1993)

Il problema della mancata esecuzione di una sentenza relativa a un risarcimento emessa da un organo giurisdizionale speciale a seguito di un licenziamento ingiusto può essere risolta in linea di principio con l'applicazione delle regole della Convenzione di Bruxelles del 1968 relativa alla competenza giurisdizionale e alla esecuzione di decisioni in materia civile e commerciale.

Le sentenze di condanna al risarcimento pronunciate dagli organi giurisdizionali speciali non sono escluse dal campo di applicazione di tale convenzione che ne consente l'esecu-

zione negli altri paesi contraenti. Pertanto il dipendente dovrebbe poter ottenere l'esecuzione della sentenza nel paese contraente nel quale risiede attualmente l'ex-datore di lavoro.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA E-2340/93

di Sotiris Kostopoulos (PSE)

alla Commissione

(1° settembre 1993)

(94/C 296/85)

*Oggetto:* Protezione del patrimonio naturale nel Mediterraneo

La protezione del patrimonio naturale nel Mediterraneo sarebbe molto più efficace se la Comunità europea provvedesse ad istituire un ente europeo competente in materia.

Riconosce la Commissione la necessità di siffatto ente?

#### INTERROGAZIONE SCRITTA E-2404/93

di Sotiris Kostopoulos (PSE)

alla Commissione

(1° settembre 1993)

(94/C 296/86)

*Oggetto:* Creazione di un'agenzia europea per la protezione del patrimonio naturale del Mediterraneo

Può far sapere la Commissione se è possibile creare un'agenzia europea investita del compito di salvaguardare maggiormente il patrimonio naturale del Mediterraneo?

#### INTERROGAZIONE SCRITTA E-2405/93

di Sotiris Kostopoulos (PSE)

alla Commissione

(1° settembre 1993)

(94/C 296/87)

*Oggetto:* Direttiva concernente la protezione ambientale nel Mediterraneo

Consapevole della particolare importanza che il Mediterraneo riveste sotto il profilo ambientale, intende la Commissione provvedere a che sia emanata una direttiva comunitaria onde consentire un trasferimento di know-how ai paesi mediterranei, soprattutto per quanto riguarda l'acquicoltura, il disinquinamento delle zone costiere degradate e il controllo dell'inquinamento?

#### INTERROGAZIONE SCRITTA E-2914/93

di Sotiris Kostopoulos (PSE)

alla Commissione

(18 ottobre 1993)

(94/C 296/88)

*Oggetto:* Creazione di un servizio euromediterraneo

Il trasferimento di tecnologie e di metodologie dai paesi del Nord ai paesi del Sud del Mediterraneo per quanto riguarda la piscicoltura, il risanamento delle zone litorali e i sistemi di controllo dell'inquinamento provocato soprattutto dai prodotti petroliferi e dai rifiuti delle città costiere che vengono riversati in mare, può essere facilitato attraverso la creazione di un servizio euromediterraneo.

Ritiene la Commissione giustificata l'istituzione del proposto servizio? Non pensa che la Comunità debba intraprendere una qualche iniziativa a tal fine?

**Risposta comune data dal sig. Paleokrassas**

**a nome della Commissione**

**alle interrogazioni scritte E-2340/93, E-2404/93, E-2405/93 e E-2914/93**

(20 dicembre 1993)

In occasione di una riunione ministeriale, organizzata dalla Commissione e tenuta al Cairo dal 28 al 30 aprile 1992, i ministri dei paesi mediterranei responsabili dell'Ambiente, nonché il membro della Commissione responsabile dell'ambiente hanno adottato una dichiarazione sulla cooperazione euromediterranea per l'ambiente nel bacino mediterraneo, che si iscrive nel contesto della Carta di Nicosia dell'aprile 1990.

I partecipanti hanno elaborato una strategia a lungo termine che prevede azioni specifiche necessarie per raggiungere l'obiettivo fondamentale di un ambiente compatibile con uno sviluppo durevole nel bacino del Mediterraneo.

Il piano d'azione adottato dalla riunione ministeriale del Cairo si articola in due fasi:

- una fase prioritaria volta a portare a termine le azioni previste nella Carta di Nicosia e non ancora realizzate, a definire strategie nazionali di sviluppo durevole e ad elaborare e attuare meccanismi intersettoriali di integrazione delle politiche economiche e dell'ambiente in ciascun paese mediterraneo;
- una fase a più lungo termine volta a realizzare l'integrazione effettiva e pratica delle politiche economiche e ambientali mediante l'elaborazione di misure di accompagnamento economiche e sociali, mediante l'attuazione di queste misure e mediante lo sviluppo della cooperazione e del partenariato tra tutti i paesi mediterranei.

È stato istituito, al fine di garantire un'applicazione effettiva del programma, un meccanismo di controllo al quale

partecipano la Commissione, il piano d'azione del Mediterraneo del PNUE (PAM), la Banca mondiale, la BEI ed altre istituzioni.

La Commissione ritiene che le strutture amministrative e tecniche, già create dai paesi rivieraschi del Mediterraneo, coprano largamente i settori citati dall'onorevole parlamentare. Piuttosto che creare nuove strutture la Commissione ritiene più utile rendere maggiormente efficaci quelle esistenti.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA E-2941/93

di Sotiris Kostopoulos (PSE)

alla Commissione

(18 ottobre 1993)

(94/C 296/89)

*Oggetto:* Smaltimento delle riserve delle cooperative vitivinicole europee

Le cooperative vitivinicole europee hanno presentato alla Comunità una proposta per una distillazione speciale dei quantitativi delle loro riserve (circa 600 000 t) al fine di consentirne lo smaltimento. Tuttavia, nonostante la proposta sia stata presentata nel mese di maggio, le autorità non hanno ancora fornito alcuna risposta. Può la Commissione rendere nota la posizione della Comunità al riguardo?

Risposta data dal sig. Steichen  
a nome della Commissione

(7 dicembre 1993)

La Commissione, sulla base dei dati disponibili e confermati dagli Stati membri produttori al 31 agosto 1993, non è in grado di proporre una distillazione speciale «ad hoc» che consenta lo smaltimento di una parte delle scorte di vini giacenti sul mercato.

In effetti l'entità delle scorte dei vari vini in commercio al 31 agosto 1993 è del tutto paragonabile, a livello comunitario, a quella delle campagne precedenti.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA E-2959/93

di José Lafuente López (PPE)

alla Commissione

(20 ottobre 1993)

(94/C 296/90)

*Oggetto:* Attenzione della Commissione nei confronti del monumento arabo della Comunità europea più visitato in tutto il mondo

Il fatto che l'Alhambra di Granada sia stato il monumento arabo più visitato del mondo, ha fatto sì che le sue immagini saranno esibite nel corso del prossimo anno in più di 2 000 occasioni su 700 emittenti televisive statunitensi.

Eppure non mancano voci che auspicano che il suddetto monumento granadino, gioiello della dominazione araba in Spagna, sia sottoposto a un costante lavoro di rinnovamento e di conservazione allo scopo di conservarne le originarie caratteristiche architettoniche.

La Commissione può far sapere quale sia stata la sua attenzione nei confronti del monumento comunitario più visitato nel mondo, e quale attenzione economica e di bilancio le abbia riservato tanto che l'Alhambra di Granada possa essere un modello dell'interesse che la Comunità europea attribuisce ai suoi monumenti più emblematici?

Risposta data dal sig. Pinheiro  
a nome della Commissione

(19 gennaio 1993)

L'Alhambra di Grenada rientra certamente nell'eccezionale patrimonio storico-artistico della Comunità, al pari di molti altri monumenti ubicati nei vari Stati membri.

Ogni anno la Comunità organizza un programma di progetti-pilota per la conservazione dei beni architettonici. In questo ambito, nel 1986, in occasione dell'ingresso della Spagna nella Comunità, la Commissione ha concesso un contributo finanziario pari a 200 000 ECU ai lavori di restauro conservativo della Corte dei leoni dell'Alhambra.

Attualmente la Commissione sta inoltre preparando una comunicazione sui beni culturali mobili e immobili, nell'intento di promuovere in questo campo un'azione coerente. In tale ambito verrà esaminata qualsiasi proposta di azione. La comunicazione si fonderà sull'articolo 128 del Trattato CE, conformemente alle procedure ivi fissate.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2989/93**

**di Virginio Bettini (V)**  
**alla Commissione**  
*(25 ottobre 1993)*  
*(94/C 296/91)*

*Oggetto:* Mercanti di armi

A seguito della trasmissione «Dossier» del TG2 della RAI-Radiotelevisione italiana del 10 agosto 1993, dedicata al commercio internazionale delle armi, siamo a conoscenza dell'esistenza di un grande deposito di armi, localizzato a Manchester, della società Interarms del mercante americano Samuel Cummings.

Può la Commissione spiegare come un grande mercante internazionale di armi possa operare liberamente nell'Europa comunitaria?

**Risposta data dal sig. Delors**  
**a nome della Commissione**  
*(24 febbraio 1994)*

La Commissione non è a conoscenza dei fatti riferiti dall'onorevole parlamentare.

La possibilità, per una società americana, di esercitare in uno Stato membro un'attività nel campo del commercio internazionale delle armi, dipende, in ogni caso, dalla normativa dello Stato membro in questione.

La lotta contro il traffico di armi rientra inoltre nel settore della cooperazione doganale, giudiziaria e di polizia prevista al titolo VI del Trattato sull'Unione europea, e dall'interrogazione non emerge alcun elemento che dimostri l'esistenza, nel caso citato, di attività fraudolente.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3059/93**

**di François Musso (RDE)**  
**alla Commissione**  
*(29 ottobre 1993)*  
*(94/C 296/92)*

*Oggetto:* Attuazione del programma Interreg in Corsica

La Commissione può far sapere in quale modo è stato realizzato il programma Interreg per quanto concerne il sud della Corsica e il nord della Sardegna e precisare l'importo degli stanziamenti previsti rispetto a quelli impegnati e pagati?

**Risposta data dal sig. Millan**  
**a nome della Commissione**  
*(22 dicembre 1993)*

1. L'avanzamento del programma di iniziative comunitarie Interreg per il dipartimento della Corsica meridionale e la provincia di Sassari è stato oggetto di un esame approfondito nel corso della riunione del comitato di sorveglianza Interreg tenutasi ad Aiaccio il 12 luglio 1993. Poiché le autorità sarde hanno affermato che tutte le misure che le riguardano saranno impegnate entro le scadenze regolamentari, il comitato in questione si è limitato a riprogrammare alcune misure riguardanti il solo dipartimento della Corsica meridionale.

Le più recenti ripartizioni di sovvenzioni tra le varie misure saranno prese in esame nel corso di una prossima riunione del comitato di sorveglianza.

2. In seguito alle modifiche decise il 12 luglio 1993 dal comitato di sorveglianza, i contributi comunitari previsti per Interreg sono stati fissati con decisione C(93) 2492 della Commissione, del 1° ottobre 1993.

Le dotazioni, a prezzi del 1993, sono così ripartite:

FESR:

17,494 Mio di ECU, di cui 11,048 all'Italia e 6,446 alla Francia.

FEAOG:

0,974 Mio di ECU, di cui 0,487 milioni all'Italia e 0,487 milioni alla Francia.

FSE:

1,418 Mio di ECU, di cui 0,810 milioni all'Italia e 0,608 milioni alla Francia.

Al 31 ottobre 1993 la situazione degli impegni e dei pagamenti si presentava come segue:

*(in milioni di ECU)*

Fondi	Corsica/Sardegna	Impegni	Pagamenti
FESER	Corsica del Sud	6,446 (quota unica 1993)	3,223 (1° anticipo quota 1993)
	Provincia di Sassari	9,800 (quota 1992)	4,900 (1° anticipo 1992)
FEAOG	Corsica del Sud	0,307	0,153
	Provincia di Sassari	0,307	0,153
FSE	Corsica del Sud	0,400	0,200
	Provincia di Sassari	0,787	0,393

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3119/93**

di Gerhard Schmid (PSE)

alla Commissione

(10 novembre 1993)

(94/C 296/93)

*Oggetto:* Fondo sociale comunitario (FSE)

Quali progetti concreti, e di che entità, sono stati promossi in Baviera, a partire dal 1990, con i mezzi del Fondo sociale (FSE) della Comunità?

**Risposta data dal sig. Flynn  
a nome della Commissione**

(12 gennaio 1994)

In concomitanza con l'approvazione dei quadri comunitari di sostegno della Germania per gli obiettivi 3 (lotta contro la disoccupazione di lunga durata) e 4 (inserimento professionale dei giovani) la Commissione ha approvato nel quadro del programma presentato dalla Baviera per il periodo 1990-1992 lo stanziamento di un importo globale pari a 22 707 213 ECU e per il 1993 10 364 970 ECU.

Tale somma viene ripartita nei seguenti capitoli:

	<i>(in ECU)</i>
<b>A. Obiettivo 3</b>	
Misure a favore:	
— dei portatori di handicap	7 452 382
— dei disoccupati di lunga durata di sesso femminile o maschile	12 768 155
Totale	20 220 537
<b>B. Obiettivo 4</b>	
Misure a favore:	
— dei giovani portatori di handicap	1 957 306
— delle giovani	899 245
— di altri giovani svantaggiati	7 538 419
Totale	10 394 970
<b>C. Misure ai sensi dell'articolo 1 (2) del regolamento (CEE) n. 4255/88</b>	
Orientamento e consulenza nel reinserimento dei disoccupati di lunga durata e assistenza tecnica	2 456 676

Per la promozione dello sviluppo delle aree agricole (obiettivo 5b) la Commissione ha deliberato in merito alla partecipazione dei tre fondi strutturali al finanziamento di un programma operativo.

Per il periodo 1990-1993 la quota di finanziamento del Fondo sociale europeo (FSE) nel quadro del programma previsto ammonta complessivamente a 31 792 510 ECU.

Con tale stanziamento l'FSE partecipa principalmente al finanziamento di misure nell'ambito della formazione pro-

fessionale. Tra gli obiettivi di tali misure rientrano anche aiuti all'occupazione che consentono ai nuovi assunti di acquisire qualifiche o esperienze professionali adeguate sul piano pratico.

A decorrere dal 1988, data di attuazione della riforma dei fondi strutturali, la Commissione non decide più in merito a singoli progetti, ma esclusivamente in merito a programmi presentati dai Länder. La scelta del progetto da sostenere fattivamente è una decisione che rientra unicamente nella sfera di competenza delle autorità germaniche pertinenti.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3150/93**

di Paul Howell (PPE)

alla Commissione

(19 novembre 1993)

(94/C 296/94)

*Oggetto:* Regimi dei cereali e dello zucchero

1. Come valuta la Commissione i risultati conseguiti fino ad oggi grazie al nuovo sistema di sostegno dei prezzi dei cereali? Può inoltre comunicare le stime più recenti di cui dispone, per Stato membro, relativamente alla campagna 1993, indicando altresì la superficie dei terreni a maggese in ciascun paese in valori reali e come percentuale sul totale delle superfici cerealicole?

2. Dato che è scaduto il termine del 1° ottobre per la presentazione di proposte relative alla messa a punto del prossimo regime dello zucchero, può la Commissione far sapere quali misure specifiche di riforma intende includere nel nuovo regime? Intende, per esempio, modificare l'organizzazione del sistema delle quote? Prevede di abolire il premio al magazzinaggio per la quota? Intende ritirare il sostegno dei prezzi per la parte di produzione di barbabietola da zucchero eccedente l'autoapprovvigionamento?

3. La Commissione prevede di rinegoziare l'accordo concluso nel quadro dell'adesione del Portogallo contestualmente alla procedura di fissazione del regime dello zucchero per il 1994?

**Risposta data dal sig. Steichen  
a nome della Commissione**

(22 febbraio 1994)

1. È troppo presto per valutare con esattezza l'impatto sui consumi delle riduzioni dei prezzi dei cereali nella Comunità. Tuttavia, secondo gli esperti del settore, nella campagna 1993/1994 i consumi potrebbero aumentare di 4-5 milioni di t, il che corrisponderebbe alle previsioni comunitarie relative al primo anno di attuazione della riforma.

Le più recenti stime della Commissione per il raccolto di cereali comunitario relativo al 1993 sono di 164,7 milioni di t, suddivise tra Stati membri come segue:

	(000' tonnellate)
Belgio e Lussemburgo	2 035
Danimarca	8 234
Germania	35 717
Grecia	4 576
Spagna	16 997
Francia	54 720
Irlanda	1 403
Italia	18 475
Paesi Bassi	1 467
Portogallo	1 377
Regno Unito	19 709

Questa riduzione nella produzione comunitaria di cereali è conseguente all'introduzione della politica comunitaria di messa a riposo dei terreni (set-aside) nell'ambito del sistema di sostegno ai seminativi. Stando ai dati provvisori comunicati dagli Stati membri, l'entità totale del set-aside con rotazione relativo al 1993 nella Comunità è di 4 659 milioni di ettari, suddivisi tra Stati membri ed espressi in percentuale delle rispettive superfici cerealicole totali come segue:

	'000 ettari	Percentuale della superficie cerealicola totale
Belgio	19	5
Danimarca	205	15
Germania	1 063	15
Grecia	17	1
Spagna	909	17
Francia	1 581	17
Irlanda	24	10
Italia	207	6
Lussemburgo	2	6
Paesi Bassi	8	2
Portogallo	70	10
Regno Unito	556	20

Gli scarti tra i vari set-aside si spiegano con le differenze tra le strutture agricole dei vari Stati membri. In particolare, alcuni Stati membri hanno una quota più elevata di piccoli produttori esenti dal set-aside. La percentuale di set-aside in proporzione alla superficie cerealicola dà una falsa impressione rispetto al calcolo effettuato sul terreno coltivabile. Ad esempio, taluni Stati membri coltivano per tradizione una proporzione più elevata di cereali.

In aggiunta al set-aside con rotazione, 1,5 milioni di ettari sono stati ritirati dalla produzione nell'ambito del regime di

set-aside quinquennale ai sensi del regolamento (CEE) n. 2328/91.

2 e 3. L'onorevole parlamentare sarà ormai al corrente del fatto che il 29 settembre 1993 <sup>(1)</sup> la Commissione ha adottato una proposta al Consiglio che proroga il regime di produzione esistente, il regime di importazione preferenziale di zucchero greggio, nonché i regimi di aiuto comunitari allo zucchero per la campagna di commercializzazione 1994/1995, ivi comprese le misure riguardanti il Portogallo.

Di conseguenza la Commissione intende presentare al Consiglio nuove proposte sui regimi da applicare dopo la campagna di commercializzazione 1994/1995, che ha termine il 30 giugno 1995, in tempo utile per consentire al Consiglio di prendere una decisione anteriormente al 1° gennaio 1995, come previsto nella proposta di modifica dell'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio.

<sup>(1)</sup> Doc. COM(93) 442 def.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA E-3178/93

di Marc Galle (PSE)

alla Commissione

(19 novembre 1993)

(94/C 296/95)

Oggetto: Giuria per il premio letterario europeo

L'interrogante ha appreso dalla stampa che è stata designata una giuria che deciderà sull'assegnazione del premio letterario europeo.

1. Può la Commissione indicare da chi è stata designata la giuria e sulla base di quali criteri?
2. Non ritiene auspicabile ed utile far precedere una simile decisione da un scambio di opinioni con la commissione per la cultura del Parlamento europeo?
3. Non riscontra incompatibilità tra la carica di deputato al Parlamento europeo e il ruolo di membro della giuria che agisce per conto della Comunità europea?

Risposta data dal sig. Pinheiro  
a nome della Commissione

(3 gennaio 1994)

Il premio Aristeion (premio letterario europeo e premio europeo per la traduzione) è stato istituito in seguito alla risoluzione sul tema «Il libro e la lettura», adottata dal Consiglio e dai ministri responsabili della Cultura il 18 maggio 1989.

Bisogna notare che questa iniziativa è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* <sup>(1)</sup> e che la descrizione del premio figura nella comunicazione della Commissione sulle nuove prospettive per l'azione della Comunità nel settore culturale, trasmessa al Consiglio e al Parlamento il 22 aprile 1992.

Per ogni premio una giuria indipendente di esperti, composta di nove membri, è nominata dalla Commissione su proposta degli Stati membri. Infatti, all'inizio di ogni anno, gli Stati membri sono invitati dalla Commissione a designare due professionisti nel settore del libro: l'uno per il premio letterario (scrittore, critico letterario ecc.) e l'altro per il premio di traduzione (traduttore, linguista ecc.).

I criteri richiesti, a parte la professionalità, sono la disponibilità e la conoscenza perfetta di almeno tre lingue comunitarie. Infatti i membri delle giurie devono spostarsi tre volte all'anno per riunioni diverse (di cui due di due giorni) e devono pure leggere circa 36 libri o recensioni su questi libri.

La Commissione non vede alcuna incompatibilità col fatto che un membro della giuria sia parlamentare europeo, alla duplice condizione che sia un professionista del settore di cui trattasi, qualificato per giudicare la qualità delle opere letterarie presentate e sia designato dalle autorità competenti in materia.

(<sup>1</sup>) GU n. C 35 del 15. 2. 1990.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA E-3182/93

di Jessica Larive (ELDR)  
alla Commissione  
(23 novembre 1993)  
(94/C 296/96)

**Oggetto:** Divieto europeo all'importazione di uccelli selvatici catturati nel loro ambiente naturale

Premesso:

che ogni anno vengono importati nella Comunità europea da uno a tre milioni di uccelli selvatici in cattività, mentre il numero di uccelli di allevamento è sufficiente a soddisfare la domanda;

che recenti studi indicano come, per talune specie, su quattro uccelli catturati circa tre non sopravvivano al trasporto fino al rivenditore;

che 105 compagnie aeree hanno aderito volontariamente ad un divieto del trasporto di uccelli tropicali;

che, per eludere il divieto, peraltro non perseguibile giuridicamente, si è persino fatto ricorso al trasporto alla rinfusa (full charter), servendosi, tra l'altro, del commercio attraverso l'Europa orientale;

che il Parlamento europeo ha sollecitato già ripetutamente l'adozione di una normativa europea in materia (risoluzione A3-0212/91 (<sup>1</sup>) sul commercio di uccelli esotici);

che, nonostante le circostanze summenzionate, la Commissione non ha ancora presentato proposte in merito, si chiede:

Non ritiene la Commissione di dover presentare una proposta normativa che vieti l'importazione nella Comunità di uccelli selvatici catturati nel loro ambiente naturale? Se la presentazione di una tale proposta non avverrà in tempi brevi, c'è da temere che si applicherà automaticamente il regolamento (CEE) n. 3626/82 (<sup>2</sup>) relativo al commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione, in quanto il commercio di uccelli selvatici catturati nel loro ambiente naturale rischia di portare all'estinzione di molte specie.

(<sup>1</sup>) GU n. C 267 del 14. 10. 1991, pag. 226.

(<sup>2</sup>) GU n. L 384 del 31. 12. 1982, pag. 1.

#### Risposta data dal sig. Paleokrassas a nome della Commissione

(14 gennaio 1994)

La Commissione è ben consapevole di importazioni comunitarie di uccelli selvatici vivi poiché questo commercio riguarda, per la maggior parte, quelle specie previste dal regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio relativo all'applicazione nella Comunità della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione. Come indicato nella sua risposta alla risoluzione A3-212/91 e nelle risposte alle interrogazioni scritte n. 783/93 della sig.ra Pollack (<sup>1</sup>), n. 1601/91 della sig.ra Muscardini (<sup>2</sup>), n. 1988/91 del sig. Ford (<sup>3</sup>) e n. 2021/91 del sig. Brok (<sup>3</sup>), la Commissione è del parere che un divieto generale di commercio degli uccelli selvatici non è necessario e che tutti gli aspetti di commercio di natura selvatica sono adeguatamente trattati nella sua proposta di regolamento stabilendo le disposizioni per quanto riguarda il possesso di ed il commercio degli esemplari delle specie di fauna e di flora selvatici (<sup>4</sup>).

(<sup>1</sup>) GU n. C 281 del 28. 10. 1991.

(<sup>2</sup>) GU n. C 55 del 2. 3. 1992.

(<sup>3</sup>) GU n. C 162 del 29. 6. 1992.

(<sup>4</sup>) GU n. C 26 del 3. 2. 1992.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA E-3223/93

di Sotiris Kostopoulos (PSE)  
alla Commissione

(23 novembre 1993)  
(94/C 296/97)

**Oggetto:** Definizione di una strategia commerciale con i paesi dell'Europa centrale e orientale

Può la Commissione riferire se e quando definirà in comune con i paesi dell'Europa centrale e orientale una strategia commerciale coerente che tenga conto della riforma della politica agricola comune e delle nuove regole che disciplinano il commercio dei prodotti agricoli?

**Risposta data da Sir Leon Brittan  
a nome della Commissione**

(2 febbraio 1994)

Gli aiuti volti ad armonizzare progressivamente le politiche nazionali con quelle comunitarie, nonché quelli volti a sviluppare le reciproche relazioni commerciali, sono parte integrante sia degli accordi europei, sia di quelli commerciali e di cooperazione attualmente in vigore tra i singoli paesi dell'Europa centrale e orientale e la Comunità. Qualsiasi tipo di assistenza, compresa quella tecnica legata al programma Phare, viene fornita a quei paesi in cui l'agricoltura riveste un'importanza prioritaria, allo scopo di aiutarli a far progredire non solo le riforme agricole, ma anche le loro politiche commerciali e di sviluppo non tralasciando gli obiettivi di questi accordi.

In vista dei molteplici cambiamenti in atto nella Comunità, nella produzione agricola nonché nei regimi commerciali degli altri paesi europei, la Commissione ha avviato uno studio condotto da esperti indipendenti in materia di scambi commerciali comprese le questioni ad essi connesse con riferimento al settore agricolo sia comunitario sia dell'Europa centro-orientale.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3286/93**

**di Gérard Deprez (PPE)**

**alla Commissione**

(23 novembre 1993)

(94/C 296/98)

**Oggetto:** Lotta contro l'AIDS — Programma previsto per Lomé IV

La Commissione ha recentemente ricordato il contributo della Comunità alla lotta contro l'AIDS in circa 80 paesi.

Può la Commissione precisare:

1. i paesi beneficiari di tale contributo;
2. i criteri cui si fa ricorso nella selezione dei progetti che ricevono sovvenzioni;
3. se ritiene che diversi progetti degni di considerazione si siano dovuti scartare per carenza di adeguati mezzi finanziari;
4. la quota relativa, nell'ambito di tale opera di soccorso, degli aiuti pervenuti direttamente agli ospedali, dei programmi informativi ivi predisposti (e la loro ubicazione), dell'assistenza diretta ai malati, così come dei programmi specificamente destinati a favorire l'accesso ai preservativi e a promuovere la loro utilizzazione?

D'altra parte la Commissione ritiene che il programma previsto per Lomé IV, che comporta stanziamenti per 50 milioni di ECU, sia sufficiente tenendo conto della passata esperienza, nonché degli obiettivi prefissi?

**Risposta data dal sig. Marín  
a nome della Commissione**

(22 dicembre 1993)

1. La Commissione ha sovvenzionato azioni per la lotta contro l'AIDS in 64 paesi ACP (dunque quasi tutti) e in 16 paesi non ACP (America latina, Asia e Mediterraneo). Oltre alle azioni a livello nazionale la Commissione fornisce il proprio sostegno a quelle promosse per tutti i paesi in via di sviluppo (formazione, ricerca operativa, seminari, ecc.), e a quelle di cui fruiscono le regioni composte da più paesi.

2. Consapevole dell'insufficienza delle risorse mondiali devolute per far fronte al problema dell'AIDS, la Commissione si è basata su una serie di criteri al fine di selezionare gli interventi prioritari. I principali criteri adottati nella selezione sono:

— le azioni devono inserirsi nella politica e nelle strategie definite nell'ambito di un programma comunitario contro l'AIDS come quello presentato di recente all'Assemblea paritetica CEE/ACP, programma che sarà comunicato prossimamente dalla Commissione al Consiglio e al Parlamento. La politica specifica in materia di AIDS nei paesi PVS seguirà sei principi fondamentali. Questi ultimi sono: l'adattamento degli interventi agli ambienti a rischio, la sensibilità e, in particolare la specificità connessa alla differenziazione del sesso, la formazione sociale e il rispetto della dignità umana, la possibilità delle comunità ad autogestirsi, l'inserimento degli interventi in un quadro più ampio nonché il loro conseguente adeguamento;

— le strategie prioritarie sono: la prevenzione, gli aiuti ai sistemi sanitari per far fronte all'epidemia, presa in considerazione dalle conseguenze sociali ed economiche dell'epidemia e la formazione a livello scientifico;

— riguardo alla metodologia questi sono alcuni dei criteri seguiti: la coerenza dell'intervento non solo con le politiche nazionali, ma anche con gli interventi delle altre parti interessate, l'accettabilità a livello socioculturale dell'intervento, il fattore costo-efficacia nonché l'efficacia degli stessi interventi.

3. La Commissione riceve un numero molto scarso di progetti finalizzati e di prestiti per il loro sostegno e finanziamento. Fino ad oggi non più del 10% delle azioni finanziate dalla Commissione riguardano progetti presentati in quanto tali. Ciò significa che la maggior parte delle richieste di sostegno e di finanziamento richiede un apporto di carattere tecnico per potere elaborare progetti accettabili. La Commissione può dunque assicurare che, fino a quel giorno, nessuna richiesta valida, presentata secondo i criteri sopraelencati, è stata rifiutata per la sola mancanza di fondi. Al contrario, l'aiuto necessario all'elaborazione di progetti validi subisce a volte ritardi a causa dell'insufficienza delle risorse umane, delle perizie o per il problema legato alle capacità di assorbimento.

È evidente che le risorse umane e finanziarie disponibili a livello mondiale per la lotta contro l'AIDS nei PVS sono insufficienti sia per l'attuazione delle azioni minime necessarie a limitare la diffusione dell'epidemia, sia per far fronte alle sue conseguenze. Un loro eventuale incremento deve, tuttavia, essere accompagnato da una maggiore efficienza a livello di prevenzione e da un maggior impiego di risorse umane.

4. La maggior parte dei progetti finanziati dalla Commissione integra interventi di vario genere come, ad esempio, gli aiuti al sistema sanitario, l'informazione, le attività educative, i preservativi e le cure dei malati che soffrono di malattie sessualmente trasmissibili, ecc. Riassumendo si constata che la maggior parte degli aiuti è stata destinata alla prevenzione (più o meno 70%). La parte rimanente dei contributi è stata, invece, destinata al potenziamento delle capacità dei sistemi sanitari (dunque anche di ospedali e centri di trasfusione) e alla formazione scientifica per migliorare gli interventi operativi. Conseguentemente, sono state finanziate poche azioni volte ad affrontare le conseguenze socio-economiche del problema AIDS (orfani, ecc.).

5. La Commissione ha destinato 50 Mio di ECU sulla base della quarta convenzione di Lomé, quale contributo minimo alla lotta contro il virus HIV nei paesi ACP. Fino a questo momento solo il 20% del finanziamento è stato impiegato per azioni specifiche in ciascun paese. Inoltre la Commissione dispone, in base alle risorse di bilancio, di una somma annuale pari a 10 Mio di ECU, per la lotta contro l'AIDS in tutti i paesi PVS, una somma di cui beneficiano anche le azioni condotte nei paesi ACP.

La Commissione ritiene che, per il momento, le risorse stanziare siano adeguate alle capacità di gestione dell'Europa e dei PVS. Per quanto riguarda la rispondenza delle suddette risorse al fabbisogno, si richiama l'attenzione sulla risposta alla terza domanda.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA E-3318/93

di Jean-Pierre Raffin (V)  
alla Commissione  
(24 novembre 1993)  
(94/C 296/99)

**Oggetto:** Caccia di frodo alla tortora di bosco nella Francia sud-occidentale

A quanto pare il commissario Paleokrassas ha letto in modo troppo frettoloso l'interrogazione scritta n. 1189/93 e, nella sua risposta comune del 30 settembre 1993, non ha risposto alle interrogazioni scritte n. 1189/93 e 1692/93 <sup>(1)</sup>.

Il commissario Van Miert ha dichiarato nel dicembre 1992 che la Francia era stata interrogata nel maggio dello stesso anno e che la Commissione avrebbe adottato decisioni alla luce delle risposte che dovevano esserle fornite. La Commissione può ora precisare:

1. se la Francia ha risposto ai quesiti che le sono stati rivolti nel maggio 1992?
2. qual è stato il tenore delle risposte?
3. quando intende adottare una sua decisione?

<sup>(1)</sup> GU n. C 25 del 28. 1. 1994, pag. 22.

**Risposta data dal sig. Paleokrassas  
a nome della Commissione  
(14 gennaio 1994)**

Come descritto nella sua decima relazione sul controllo dell'applicazione del diritto comunitario — 1992 <sup>(1)</sup> la Commissione dà una certa pubblicità all'invio dei pareri motivati e alla decisione della Corte di giustizia. Le ingiunzioni non sono oggetto di pubblicità salvo che riguardino la non-esecuzione di una decisione della Corte di giustizia o la non-comunicazione di disposizioni nazionali di esecuzione delle direttive.

La Commissione è del parere che mantenendo confidenziale lo scambio dei punti di vista preliminare che costituisce l'ingiunzione prevista dell'articolo 169 del Trattato CEE riesce in un maggior numero di casi a far sì che gli Stati membri rispettino il diritto comunitario nella fase precontenziosa.

Le interrogazioni della Commissione relative a dati e cifre precisi sono rimaste senza risposta. La Commissione esaminerà quale seguito adeguato intende riservare alla procedura d'infrazione.

<sup>(1)</sup> GU n. C 233 del 30. 8. 1993.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA E-3319/93

di Carlos Pimenta (ELDR)  
alla Commissione  
(24 novembre 1993)  
(94/C 296/100)

**Oggetto:** Contratti con cittadini di paesi terzi

La Commissione delle Comunità europee ricorre sempre più, nel quadro dell'assunzione di personale, a contratti temporanei con persone cui non concede lo status di funzionario.

Mi consta che gli interessati sono, in misura crescente, cittadini di paesi extracomunitari.

La Commissione può indicare il numero dei contratti a carattere temporaneo che, con riferimento alle singole direzioni generali, essa ha sottoscritto con cittadini di paesi terzi? Può essa inoltre segnalare i motivi che l'hanno indotta, direzione generale per direzione generale, a far ricorso in modo specifico a cittadini di paesi terzi?

**Risposta data dal sig. Van Miert  
a nome della Commissione  
(24 febbraio 1994)**

Attualmente lavorano presso i servizi della Commissione due agenti temporanei e tre agenti ausiliari cittadini di paesi terzi. Essi sono stati assunti in conformità con le disposizioni del regime applicabile agli agenti ausiliari.

Inoltre alcuni contraenti, con i quali la Commissione stipula contratti di diritto privato per prestazioni specifiche, possono non essere cittadini di uno Stato membro. In media, comunque, tali contratti rappresentano soltanto l'1,5-2 % di tutti i contratti stipulati dalla Commissione.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3467/93  
di Diego Santos López (ARC)  
alla Commissione  
(7 dicembre 1993)  
(94/C 296/101)**

**Oggetto:** Violazione della direttiva 89/398/CEE da parte della direzione generale per i generi di consumo del governo andaluso

La società Oikos Pharmaceuticals SA, con sede a Fuengirola (Andalusia), cura la commercializzazione, distribuzione e importazione in Spagna di particolari prodotti dietetici, segnatamente olio di enagra o primula e alghe del genere Spirulina, prodotti con specifiche caratteristiche nutrizionali indispensabili per i soggetti che presentano deficienze di metabolismo. I prodotti in questione, liberamente commercializzati nella Comunità europea, sono stati iscritti in Spagna nel registro generale sanitario degli alimenti della città di Jaén. Poiché la società in questione ha spostato la propria sede da Jaén a Fuengirola, la direzione generale per i generi di consumo del governo andaluso rifiuta la nuova registrazione dei suddetti prodotti impedendone la commercializzazione.

Secondo l'interrogante l'amministrazione andalusa viola il disposto della direttiva 89/398/CEE <sup>(1)</sup>, più precisamente l'articolo 10 (ai sensi del quale gli Stati membri non possono vietare o limitare il commercio dei prodotti conformi alla direttiva stessa), ed eventualmente l'articolo 11. Può la Commissione accertare pertanto se nel caso della società

Oikos la direzione generale per i generi di consumo del governo andaluso operi in modo conforme alla suddetta direttiva?

<sup>(1)</sup> GU n. L 186 del 30. 6. 1989, pag. 27.

**Risposta data dal sig. Bangemann  
a nome della Commissione  
(24 febbraio 1994)**

La Commissione è sempre disposta ad indagare su qualsiasi affermazione di violazione del diritto comunitario. Comunque, per poter condurre una tale indagine, essa deve ricevere un'informazione dettagliata sui fatti riguardanti la denuncia e il comportamento delle autorità degli Stati membri interessati che si presume costituiscano la violazione.

La Commissione invita dunque l'onorevole parlamentare a chiedere alla società in questione di contattare direttamente la Commissione per farle pervenire le informazioni necessarie.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3509/93  
di François Froment-Meurice (PPE)  
alla Commissione  
(7 dicembre 1993)  
(94/C 296/102)**

**Oggetto:** Legislazione comunitaria

È in grado la Commissione di fornire informazioni riguardanti la ripartizione, secondo grandi settori di intervento, delle disposizioni legislative adottate anno per anno?

La presentazione di tale ripartizione potrebbe recare l'indicazione delle percentuali?

**Risposta data dal sig. Delors  
a nome della Commissione  
(26 gennaio 1994)**

La Commissione invita l'onorevole parlamentare a interrogare la base CELEX, che è in grado di fornire le informazioni auspiccate.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3541/93**  
**di Christine Oddy (PSE)**  
**alla Commissione**  
*(13 dicembre 1993)*  
*(94/C 296/103)*

*Oggetto:* Sicurezza dei fuochi di artificio nella CE

La Commissione è consapevole che 942 persone hanno subito lesioni a causa di fuochi d'artificio in Gran Bretagna in quattro settimane attorno alla notte di «Bonfire» nel 1992? E che il 34 % di questi erano bambini al di sotto dei 13 anni?

La Commissione vorrà garantire che gli elevatissimi requisiti di sicurezza previsti nel Regno Unito non siano aggirati dai fuochi d'artificio d'importazione?

La Commissione vorrà presentare un progetto di direttiva consultando i produttori, i pompieri e gli operatori commerciali per garantire il mantenimento di elevati requisiti di sicurezza?

**Risposta data dal sig. Bangemann**  
**a nome della Commissione**  
*(28 gennaio 1994)*

La Commissione è consapevole del fatto che, nel periodo a cui fa riferimento l'onorevole parlamentare, nel Regno Unito adulti e bambini hanno subito lesioni. La Commissione desidera ricordare che nel settore degli articoli pirotecnici la sua azione deve tener conto della necessità di garantire la libertà di circolazione dei suddetti articoli nell'ambito del mercato unico e nel frattempo deve garantire un elevato livello di protezione del consumatore.

Il 20 settembre un gruppo di esperti degli Stati membri si è riunito ed ha espresso un parere generalmente favorevole per un'azione a livello comunitario in questo settore. Ci sono state notevoli divergenze per quanto riguarda lo scopo e i contenuti di una tale iniziativa. Solo qualora vi sia un certo consenso relativamente allo scopo e ai contenuti di una futura direttiva la Commissione presenterà una proposta al riguardo.

Se una tale proposta verrà approvata essa conterrà requisiti armonizzati a cui dovranno conformarsi i fuochi d'artificio per poter essere commercializzati. Ogni requisito deve garantire naturalmente l'alto livello di protezione a cui fa riferimento l'articolo 100 A.3 del Trattato CE. Anche i fuochi d'artificio importati dai paesi terzi dovranno quindi soddisfare gli stessi requisiti regolamentari per poter essere commercializzati.

La Commissione si assicurerà che durante la preparazione di ogni misura comunitaria sull'argomento avvengano le consultazioni del caso.

In assenza di una specifica disposizione comunitaria, tali prodotti rientrano nello scopo della direttiva 92/59/CEE

relativa alla sicurezza generale dei prodotti <sup>(1)</sup> che entrerà in vigore il 29 giugno 1994.

<sup>(1)</sup> GU n. L 228 dell'11. 8. 1992.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3491/93**  
**di Alex Smith (PSE)**  
**alla Commissione**  
*(7 dicembre 1993)*  
*(94/C 296/104)*

*Oggetto:* Discriminazione in base all'età nelle assunzioni della Commissione

Ho saputo da un cittadino che ha recentemente fatto domanda per entrare a far parte del personale di sorveglianza della Commissione che per le assunzioni l'istituzione impone un limite di 35 anni.

Può la Commissione spiegare i motivi per cui discrimina contro i candidati in base all'età?

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3542/93**  
**di Christine Oddy (PSE)**  
**alla Commissione**  
*(13 dicembre 1993)*  
*(94/C 296/105)*

*Oggetto:* Discriminazione in base all'età nella Comunità europea

A seguito di continue pressioni da parte dei deputati e di altri organismi la Commissione vorrà effettuare i passi necessari per rimuovere i limiti superiori di età per tutti i reclutamenti?

**Risposta comune data dal sig. Van Miert**  
**a nome della Commissione**  
**alle interrogazioni scritte E-3491/93 e E-3542/93**  
*(21 febbraio 1994)*

La Commissione rinvia l'onorevole parlamentare alla risposta data all'interrogazione scritta n. 394/92 dell'onorevole Seligman <sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> Vedi pagina 3 della presente Gazzetta ufficiale.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3589/93****di Fernand Herman (PPE)****alla Commissione***(23 novembre 1993)**(94/C 296/106)***Oggetto:** Carburanti biologici

Quali sono gli indici specifici dello sviluppo di carburanti biologici negli Stati Uniti (quantitativi, quote di mercato, percentuale del raccolto di cereali destinata alla produzione)? Lo sviluppo della produzione di carburante a base di alcool ha comportato difficoltà per gli USA in seno al GATT?

Può la Commissione informare se condivide il parere negativo dell'Agenzia federale tedesca per l'ambiente sul biodiesel a causa degli ossidi d'azoto?

Qual è l'importanza relativa allo sfruttamento del 5 % di carburanti biologici negli approvvigionamenti europei rispetto alle riserve petrolifere dell'Unione europea? La coltivazione di terreni incolti a scopi energetici non rappresenta forse un forte stimolo all'intensificazione, vale a dire il ricorso a una mole sempre maggiore di fattori di produzione al fine di conseguire rese più elevate?

Quali conclusioni si possono trarre dalla comparazione della bilancia dei prodotti energetici petroliferi con quella dei carburanti biologici?

**Risposta data dal sig. Steichen  
a nome della Commissione**

*(22 dicembre 1993)*

Negli Stati Uniti l'etanolo viene prodotto a partire dal granturco e circa il 5 % della produzione complessiva di tale cereale è destinato a questa utilizzazione. Nel 1990 l'etanolo ha rappresentato lo 0,8 % delle vendite totali di benzina negli Stati Uniti e la produzione è ammontata a 3,4 Mio di m<sup>3</sup>, consentendo una riduzione delle importazioni di petrolio superiore a 40 Mio di barili di greggio. L'etanolo viene prodotto in più di 50 impianti, situati in 22 Stati diversi, che costituiscono un settore di investimento privato del valore di oltre 2,5 miliardi di USD. L'attuale potenziale produttivo dell'industria statunitense dell'etanolo supera i 4,5 Mio di m<sup>3</sup> all'anno. Secondo il National Advisory Panel on Ethanol Cost-Effectiveness, per ogni miliardo di galloni (3,8 Mio di m<sup>3</sup>) di etanolo prodotti si ha un incremento dell'occupazione di 4 400 unità nel settore agricolo e di 3 700 nel settore industriale. La diminuzione delle importazioni di petrolio e l'aumento delle esportazioni di prodotti derivati, resi possibili dalla produzione di etanolo, hanno consentito di ridurre di oltre 6 miliardi di USD il disavanzo commerciale degli Stati Uniti.

Alla Commissione non risulta che nell'ambito del GATT gli Stati Uniti abbiano sollevato difficoltà riguardo alla produzione di carburanti a base di alcole.

A seguito di una riunione organizzata dalla Commissione per valutare gli effetti dell'introduzione del biodiesel

sull'economia, il settore energetico e l'ambiente, si è arrivati alla conclusione che «il bilancio ecologico deve essere ulteriormente approfondito, ma l'incidenza complessiva può essere considerata di modeste proporzioni». Un delegato dell'agenzia tedesca per l'ambiente (Umwelt Bundesamt) presente alla riunione si è riferito al problema del perossido di azoto come a una questione d'importanza «marginale», il che può essere considerato come un cambiamento di opinione al riguardo da parte dell'agenzia.

Una rassegna dei lavori intrapresi in ordine al bilancio energetico, ambientale ed economico avrà luogo nell'ambito della conferenza internazionale sui biocarburanti promossa dalla Commissione, che si terrà a Tours, in Francia, dal 9 all'11 maggio 1994.

Il fabbisogno complessivo di petrolio della Comunità per il 2005 ammonterebbe, secondo le stime, a 617 Mio di t. Se il livello delle scorte petrolifere in tale anno sarà lo stesso di oggi (pari al fabbisogno di tre mesi), una quota del 5 % di biocarburanti sul consumo complessivo nel settore dei trasporti su strada (pari a 22 Mio di tep) rappresenterà circa il 7 % delle scorte in termini di equivalente energia.

Uno dei principi fondamentali a cui si è attenuto il Consiglio nel varare la riforma della politica agraria comune è quello di una compensazione piena e continuativa delle riduzioni di prezzo per i prodotti agricoli, mediante indennità compensative o premi non connessi ai quantitativi prodotti. Questo principio di compensazione svincolato dal livello della produzione si applica anche ai prodotti coltivati sui seminativi messi a riposo e destinati ad usi diversi dal consumo umano o animale.

Da un compendio dei risultati di numerose analisi effettuate nell'ambito degli studi sui biocarburanti condotti in vari Stati membri, risulta che il bilancio energetico (rapporto fra output e input energetico globale) è positivo in tutti i casi, che si consideri o meno il contenuto energetico dei prodotti derivati. Il bilancio energetico può essere però calcolato secondo metodi diversi, che inevitabilmente comportano sensibili differenze nei risultati, variabili tra 1,56 e 6,3 per il biodiesel e tra 1,7 e 3,4 per il bioetanolo. I bilanci energetici migliorano se si prendono in considerazione metodi agronomici «sostenibili» (input minori) e miglioreranno anche grazie allo sviluppo tecnologico e all'esperienza industriale. Se si raffrontano i bilanci energetici relativi ai carburanti biologici e a quelli fossili, senza tener conto delle emissioni di anidride carbonica e di altri effetti esterni, i combustibili fossili risultano certamente più convenienti da un punto di vista «strettamente energetico». Non bisogna dimenticare però che si sta raffrontando una risorsa limitata e in diminuzione con una rinnovabile (e sostenibile).

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3758/93****di Dimitrios Nianias (RDE)****alla Commissione***(30 novembre 1993)**(94/C 296/107)**Oggetto:* Accordo sui prodotti tessili CE-Turchia

Il 18 giugno 1993 la Commissione ha siglato con la Turchia un accordo sui prodotti tessili di durata biennale, dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1994.

Alla luce di quanto già concordato circa la necessità di una maggiore trasparenza nell'attività delle istituzioni comunitarie, può la Commissione mettere a disposizione dei membri del Parlamento copia del suddetto accordo?

**Risposta data da Sir Leon Brittan  
a nome della Commissione**

*(3 gennaio 1994)*

La Commissione ha negoziato una proroga biennale dell'accordo sulle importazioni di prodotti di abbigliamento dalla Turchia nella Comunità con l'associazione degli esportatori turchi su mandato del Consiglio e in stretto coordinamento con il comitato tessile dell'articolo 113.

L'accordo, che copre gli anni 1993 e 1994, è stato siglato dalla Commissione e dall'associazione il 18 giugno 1993 a Istanbul e approvato dal Consiglio l'8 novembre 1993.

Né il suddetto accordo né l'accordo gemello sui prodotti tessili, che copre gli anni 1992 e 1993, sono stati resi pubblici, come del resto nessuno degli accordi che li hanno preceduti. Questi sono stati diffusi soltanto tra le autorità comunitarie a causa del loro carattere particolare. Si tratta di accordi informali conclusi dalla Commissione con l'associazione degli esportatori turchi che si impegnano a non superare determinati livelli di esportazione verso la Comunità per alcuni prodotti sensibili. Il governo turco, a causa delle relazioni commerciali bilaterali preferenziali con la Comunità nel quadro dell'accordo d'associazione, ha sempre rifiutato di negoziare restrizioni quantitative formali.

Il governo turco garantisce la gestione e l'attuazione degli accordi pur ritenendoli contrari alle disposizioni dell'accordo di associazione tra la Turchia e la Comunità. La Turchia ha sempre manifestato una netta preferenza per una diffusione ristretta del testo dei documenti.

Tuttavia, tenuto conto dell'obiettivo di una maggiore trasparenza in tutte le attività delle istituzioni comunitarie,

la Commissione conviene che, se richiesto, il testo dell'accordo potrebbe essere messo a disposizione dei membri del Parlamento.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3767/93****di Christine Crawley (PSE)****alla Commissione***(12 gennaio 1994)**(94/C 296/108)**Oggetto:* Multiproprietà

Sulla base del progetto di direttiva sulla multiproprietà è al corrente la Commissione degli abusi che avvengono in talune località di vacanze?

Intende essa modificare o rivedere la vigente legislazione sulla multiproprietà per prendere tale fatto in considerazione o commissionerà delle ricerche a tale riguardo?

Potrebbe inoltre la Commissione rendere noto se le Canarie saranno incluse in questa legislazione o se saranno dichiarate isole d'alto mare e pertanto esentate da questa legislazione?

**Risposta data dalla sig.ra Scrivener  
a nome della Commissione**

*(24 febbraio 1994)*

In occasione della sua riunione del 19 novembre 1993, il Consiglio ha raggiunto un accordo politico sulla proposta di direttiva relativa alla tutela degli acquirenti nel caso di contratti di multiproprietà. Una posizione comune è quindi prevista per i primi del 1994. La Commissione non ritiene necessario andare oltre il testo adottato dal Consiglio.

La Commissione è lieta d'informare l'onorevole parlamentare che la futura direttiva sulla multiproprietà si applicherà alle isole Canarie alla stessa stregua del resto della Comunità.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3849/93  
di Carlos Perreau de Pinninck Domenech (RDE)****alla Commissione***(9 dicembre 1993)**(94/C 296/109)**Oggetto:* Programma AL-Invest

La Commissione potrebbe precisare lo stato di avanzamento del programma AL-Invest e in particolare se è già stata

designata l'associazione o le associazioni che ne costituiranno la futura segreteria?

In caso affermativo, la Commissione potrebbe far conoscere il nome delle medesime, quando è previsto l'inizio delle sue funzioni e le modalità secondo cui saranno svolte?

**Risposta data dal sig. Marín  
a nome della Commissione**  
(14 gennaio 1994)

Il programma quadro di cooperazione industriale e di promozione degli investimenti AL-Invest, deciso dalla Commissione il 26 aprile 1993, suscita grandi attese da parte degli operatori, sia latino-americani che europei. Un certo numero di azioni o di attività è già stato realizzato, in particolare nel settore dei subappalti o dell'estensione del sistema di scambi sud-sud TIPS (Technological Information Promotion System).

Per quanto concerne l'organizzazione del segretariato, dopo l'espletamento di una procedura di licitazione aperta, è stato deciso di costituire un segretariato con l'attiva partecipazione delle principali reti di sostegno della cooperazione industriale con l'America latina, cioè la rete delle camere di commercio e alcune associazioni di imprenditori.

### INTERROGAZIONE SCRITTA E-3899/93

di Bryan Cassidy (PPE)  
alla Commissione  
(24 gennaio 1994)  
(94/C 296/110)

**Oggetto:** Emendamenti

Con riferimento all'interrogazione scritta n. 1253/92 <sup>(1)</sup> di Lord O'Hagan, MPE, e alla relativa risposta, potrebbe la Commissione fornire informazioni aggiornate in merito alla percentuale di emendamenti approvati dal Parlamento e da essa accolti?

<sup>(1)</sup> GU n. C 274 del 22. 10. 1992, pag. 61.

**Risposta data dal sig. Pinheiro  
a nome della Commissione**  
(25 febbraio 1994)

I dati aggiornati al 30 dicembre 1993 in ordine alla percentuale di emendamenti del Parlamento accettati dalla Commissione su proposte soggette alla procedura di cooperazione sono i seguenti:

	Prima lettura	Seconda lettura
Emendamenti presentati	4 572	1 074
Emendamenti accettati	2 499 (54,65 %)	475 (44,22 %)